

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 novembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399. Sentenza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - Fase predibattimentale - Reiezione della richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta insussistenza di una ipotesi attenuata del reato contestato - Incompatibilità a procedere al dibattimento - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 124/1992 della Corte - Valutazione non formale ma di contenuto da parte del giudice circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma) Pag. 13

N. 400. Sentenza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.N.V.I.M. decennale - Immobili di proprietà di società - Destinazione strumentale all'esercizio diretto di impresa da parte del proprietario - Esenzione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d)].

(Cost., artt. 3 e 53) » 15

N. 401. Sentenza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale:

Commercio - Regione Toscana - Vendita al pubblico - Infrazioni relative all'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - Importi - Versamento all'ufficio del registro competente per territorio - Violazione di competenze regionali - Inconferente richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di sanità pubblica - Norma in funzione della protezione del consumatore - Materia di spettanza dello Stato - Non fondatezza.

(D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, terzo comma).

(Cost., artt. 97, 117, 118 e 119) » 18

N. 402. Ordinanza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Titolare di pensione di invalidità con i requisiti di reddito ma non pensionato per vecchiaia - Esclusione dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria - Condizioni soggettive considerate - Incertezza in ordine all'esatta identificazione di uno dei termini della comparazione prospettata - Manifesta inammissibilità.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3) » 21

N. 403. Ordinanza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Condanna penale - Cessazione dal servizio per automatica perdita del grado - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 della Corte - Censura di disposizione normativa ormai abrogata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 70, n. 5).

(Cost., art. 3)

Pag. 22

N. 404. Ordinanza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dirigenti - Esclusione dell'applicabilità ai dirigenti delle norme sui licenziamenti individuali - Inesistenza di pretese innovazioni legislative - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10).

(Cost., art. 3)

» 23

N. 405. Ordinanza 19-26 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Autoveicoli - Distruzione, deterioramento, occultamento o sottrazione del bene alla garanzia del creditore e oggetto di privilegio debitamente iscritto - Trattamento sanzionatorio penale - Eccesso di tutela per il creditore - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 291/1992) - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma)

» 25

N. 406. Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Settori di competenza regionale - Presunta violazione - Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un comitato nazionale per le politiche dell'handicap - Composizione - Mancato riconoscimento dell'apporto dei rappresentanti regionali come vera e istituzionale partecipazione all'attività del comitato - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, sesto comma).

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Attribuzioni di comuni, comunità montane e U.U.S.S.I.L. - Portatori di handicaps - Comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Poteri e competenze amministrativo-funzionali regionali - Presunta violazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità - Equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio - Non fondatezza.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 10, primo comma, e 40, secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, terzo e sesto comma, 11, secondo comma, 18, quarto comma, 19, e 40, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118)

» 26

N. 407. Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti pubblici - Provincia autonoma di Trento - Amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali - Eleggibilità - Incarichi - Disciplina - Limitazioni al diritto di elettorato passivo - Violazione dell'autonomia provinciale - Presunto controllo sugli organi provinciali - Insussistenza - Intervento statale diretto a fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata negli enti locali - Non fondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-bis e 4-ter, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16/1992; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-septies e 4-octies, introdotti dalla legge n. 16/1992).

(Cost., art. 3; d.P.R. 31 agosto 1977, n. 670, artt. 49 e 51, 8, n. 1, e 54, n. 5)

» 32

N. 408. Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Sardegna - Servizi di alta specialità - Strutture - Determinazione - Insussistenza di lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali - Inammissibilità.

Pag. 41

N. 409. Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società di persone - Fusione in una società di capitale - Creditore - Opposizione - Termine di decorrenza della facoltà - Iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese - Carezza della motivazione in ordine alla rilevanza della censura - Inammissibilità.

(C.C., artt. 2503 e 2504).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 43

N. 410. Ordinanza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Termini di decadenza per l'impugnativa - Retroattività della norma - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Interessi legali - Rivalutazione - Omessa previsione - Richiamo alle decisioni della Corte di non fondatezza e di manifesta infondatezza (sentenza n. 246/1992 e ordinanza n. 376/1992) - Difetto di rilevanza della questione - Mancata conversione in legge dei dd.-ll. nn. 14 e 345 del 1992 - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito il legge 1° giugno 1991, n. 166; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77 e 136)

» 46

N. 411. Ordinanza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Interessi e rivalutazione - Omessa previsione - Non applicabilità della norma censurata nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 48

N. 412. Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Giudizi di idoneità a professore associato - Terza tornata - Soggetti ammessi a parteciparvi - Posizioni assimilabili a quelle dei professori incaricati stabilizzati - Esclusione - Norme chiaramente finalizzate alla sistemazione di un precariato antecedente all'entrata in vigore delle medesime - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 50

N. 413. Ordinanza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata - Criteri per la concessione in presenza di taluni reati specifici - *Jus superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203)

Pag. 56

N. 414. Ordinanza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Poteri del giudice nella scelta - Limitazioni - Richiamo alla sentenza di non fondatezza n. 4/1992 della Corte - Netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante - Manifesta infondatezza.

[(C.P.P., art. 291-bis (*recte*: art. 291, comma 1-bis)].

(Cost., artt. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 59)

» 58

N. 415. Ordinanza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persone detenute o internate - Facoltà - Notifica all'autorità giudiziaria di atti a questa destinati - Ricezione a cura del direttore o ufficiale di p.g. - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanze nn. 59 e 276 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 123, terzo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 59

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE.

N. 684. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 9 luglio 1992.

Impiego pubblico - Decadenza automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla difesa in giudizio compromesso dall'automaticità della sanzione nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Reviviscenza sotto altro nome dell'istituto della destituzione automatica dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 971/1988).

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 4-*octies*).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97)

Pag. 61

N. 685. Ordinanza del pretore di Trento del 2 aprile 1992.

Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Gestioni speciali lavoratori autonomi - Previsione del limite di importo mensile di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984 - Ingiustificata mancata previsione di detto limite per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 - Questione già decisa con l'ordinanza n. 507/1990 di restituzione atti per riesame della rilevanza in seguito alla sopravvenuta legge n. 233/1990 e riproposta dal giudice rimettente sul presupposto del permanere della rilevanza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, nono comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3)

» 64

N. 686. Ordinanza del giudice indagini preliminari presso la pretura di Udine del 14 agosto 1992.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Zone sottoposte a vincolo paesistico - Occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o mediante esposizione di merci a cielo libero - Previsione, con legge regionale, dell'obbligo di munirsi di semplice autorizzazione edilizia, in difformità da quanto stabilito dalla normativa statale precedente, nel caso, la concessione edilizia la cui mancanza comporta l'applicazione di sanzioni penali - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Indebita interferenza della regione nella materia penale, di esclusiva competenza statale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lett. f), e 78].

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 66

N. 687. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna del 25 marzo 1992.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle U.S.L. - Farmacisti dirigenti - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata estensione, ad essi, dei benefici previdenziali (collocamento a riposo al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione) disposti in favore dei primari di ruolo - Ingiustificata disparità di trattamento in considerazione del fatto che ambedue le categorie di personale in questione sono state, in passato, considerate e disciplinate unitariamente.

(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).

(Cost., art. 3) » 68

N. 688. Ordinanza del pretore di Parma del 3 agosto 1992.

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, in relazione all'art. 22 stessa legge).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113) » 72

N. 689. Ordinanza del pretore di Parma del 3 agosto 1992.

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) » 75

N. 690. Ordinanza del pretore di Parma del 3 agosto 1992.

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) » 76

N. 691. Ordinanza del pretore di Verona dell'11 giugno 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Computo - Incrementi maturati successivamente al 31 gennaio 1977 - Esclusione disposta mediante norma di rinvio all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 - Insussistenza in base ad interpretazione correttiva adottata dalla Corte con sentenza n. 236/1986, che ha ritenuto l'abrogazione del limite temporale in base alla nuova regolamentazione della materia disposta con legge 29 maggio 1982, n. 297 - Persistenza nella giurisprudenza di interpretazione della norma impugnata in senso difforme da quella adottata dalla Corte costituzionale - Ingiustificato deterioro trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto ad altre categorie di lavoratori - Incidenza sui principi della retribuzione anche differita proporzionata ed adeguata nonché sull'assicurazione di mezzi idonei alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 80

N. 692. Ordinanza della Corte dei conti dell'8 aprile 1992.

Responsabilità patrimoniale - Azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improprietà in caso di morte degli stessi nei confronti degli eredi - Ingiustificata disparità di trattamento tra eredi degli amministratori e dipendenti di comuni e delle province rispetto agli eredi di dipendenti e amministratori di enti pubblici, dello Stato e degli altri enti locali, nonché rispetto a qualsiasi altro erede responsabile ex artt. 725 e 754 del c.c. - Irrazionalità ed ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 83

N. 693. Ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Busto Arsizio del 3 giugno 1992.

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Prevista improcedibilità dell'azione penale solo al pagamento, nei termini di legge, del capitale, interessi, penale e spese di protesto ovvero di dichiarazione equivalente - Inoperatività della causa di improcedibilità a fronte del pagamento del solo capitale e delle spese di protesto anche se, come nel caso, il creditore, avendo restituito il titolo, ha dimostrato di non avere ulteriori pretese - Conseguenze: irrogazione della pena collegata al mancato risarcimento del danno (quale deve ritenersi il richiesto pagamento della penale e degli interessi) predeterminato per legge - Asserito contrasto con il principio di umanità cui la pena deve essere informata - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di altri reati contro il patrimonio per i quali il risarcimento del danno assume una diversa valenza - Ritenuta violazione del principio della libera iniziativa privata essendo il creditore obbligato ad accettare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno legislativamente predeterminata.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).

(Cost., artt. 3, 27 e 41)

» 85

N. 694. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 15 luglio 1992.

Impiego pubblico - Decadenza automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul principio della tutela del lavoro nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Reviviscenza sotto altro nome dell'istituto della destituzione automatica dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 971/1988).

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-septies e 4-octies; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97)

» 87

N. 695. Ordinanza del giudice indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 24 giugno 1992.

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27)

Pag. 90

N. 696. Ordinanza del giudice indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 25 maggio 1992.

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27)

» 96

N. 697. Ordinanza del giudice indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 7 luglio 1992.

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27)

» 96

N. 698. Ordinanza della Corte dei conti sezione di controllo di Roma, del 17 settembre 1992.

Finanza pubblica allargata - Previsione nella legge finanziaria 1992, nonché in svariate altre leggi (concernenti rispettivamente: interventi a favore del settore navalmecanico e ambientale; ricostruzione delle zone della Sicilia colpite da eventi sismici del dicembre 1990; interventi nel settore dell'irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola; perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri; adeguamento organici e potenziamento infrastrutture per le forze di polizia) della facoltà per le amministrazioni interessate di assumere fin dal primo anno (1992) obbligazioni verso terzi, i cui effetti sono destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia a carico dei successivi esercizi compresi nel bilancio triennale 1993-94, sia, infine, a carico di esercizi successivi al triennio 1992-94, unicamente mediante il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1992 - Mancata previsione di mezzi certi o comunque ragionevolmente affidabili di copertura finanziaria - Questione sollevata dalla sezione di controllo della Corte dei conti in sede di esame per il visto e la registrazione di numerosi decreti del Ministro del tesoro, recanti variazioni di bilancio, emanati in attuazione delle leggi sopra menzionate - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 384/1991.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, secondo comma; legge 31 dicembre 1991, n. 431, art. 7, primo comma; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 9, primo e secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma; legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 4, primo comma; d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, secondo comma, e 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; d.l. 18 gennaio 1992, n. 9, artt. 7, 11 e 14, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217).

(Cost., art. 81, quarto comma)

» 97

N. 699. Ordinanza della corte di appello di Cagliari del 25 giugno 1992;

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di acquisire e leggere i verbali degli interrogatori resi innanzi al p.m. dall'imputato in un procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di dichiarazioni rese da altra persona in identica situazione che si avvalga della facoltà di non rispondere - Richiamo alla sentenza n. 254/1992.

(C.P.P. 1988, artt. 238, primo comma, e 513, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 105

N. 700. Ordinanza della corte di appello di Torino del 13 marzo 1992. -

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità - Mancata riproduzione di tale principio nell'accordo di modificazione del Concordato stipulato nel 1984 - Ritenuta possibile sopravvivenza di detta norma - Conseguente prospettata illegittimità costituzionale della stessa, in relazione al principio, secondo il quale Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1).

(Cost., art. 7)

» 107

N. 701. Ordinanza del pretore di Lucca del 18 giugno 1992.

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma), e art. 27, terzo comma]

» 109

N. 702. Ordinanza del pretore di Lucca del 18 giugno 1992.

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma), e art. 27, terzo comma]

» 111

N. 703. Ordinanza del pretore di Lucca del 18 giugno 1992.

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma), e art. 27, terzo comma]

Pag. 111

N. 704. Ordinanza del pretore di Lucca del 28 maggio 1992.

Processo penale - Dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria - Deposizione difforme a dibattimento - Contestazione del p.m. - Non acquisibilità, come elemento di prova, delle prime dichiarazioni - Lamentata limitazione della funzione giurisdizionale, della tutela di diritti costituzionalmente garantiti e del diritto di azione - Impossibilità per il giudice di esercitare il proprio libero convincimento - Disparità di trattamento per situazioni simili.

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 101)

» 112

N. 705. Ordinanza del giudice tutelare della pretura di Cunco del 19 ottobre 1992.

Minori - Richiesta di interruzione volontaria della gravidanza - Arbitrarietà della distinzione tra vita prenatale e post-natale - Riconoscimento alla donna di un vero diritto all'autodeterminazione nella soppressione di una vita umana - Diritto alla vita del concepito - Violazione.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., art. 2)

» 113

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399

Sentenza 19-26 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - Fase predibattimentale - Reiezione della richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta insussistenza di una ipotesi attenuata del reato contestato - Incompatibilità a procedere al dibattimento - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 124/1992 della Corte - Valutazione non formale ma di contenuto da parte del giudice circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa — sezione distaccata di Asiago — nel procedimento penale a carico di Pavone Antonino, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sulla richiesta di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avanzata prima dell'apertura del dibattimento dall'imputato e condivisa dal pubblico ministero, il Pretore di Bassano del Grappa — sezione distaccata di Asiago — la rigettava, ritenendo che nella specie non fosse configurabile l'ipotesi di particolare tenuità del contestato reato di ricettazione prevista dalla suddetta disposizione.

Indi sollevava, con ordinanza del 19 febbraio 1992, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione, per tale ipotesi, dell'incompatibilità a procedere al dibattimento contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 — e perciò con gli artt. 76 e 77 Cost. — nonché con gli artt. 25, 101 e 3 Cost.

Richiamando diffusamente le ragioni sostanziali poste a base delle declaratorie di incostituzionalità contenute nelle sentenze di questa Corte nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, il giudice *a quo* ne sostiene la ricorrenza nel caso di specie. Sottolinea, al riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione di pena per motivi attinenti alla congruità di questa, ed in particolare per la ritenuta non configurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di reato attenuata in luogo

di quella base, presuppone una valutazione non formale, ma di contenuto degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed investe, perciò, il merito della decisione. Di qui la violazione sia delle predette direttive, non apparendo tale duplicità di giudizio di merito conforme al modello accusatorio voluto dal legislatore delegante ed alla rigorosa distinzione tra le funzioni di pubblico ministero e di giudice; sia della posizione di imparzialità di questi garantita dai principi di precostituzione per legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la situazione in esame e quelle considerate nelle predette sentenze costituzionali.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando l'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 664 reg. ord. 1991, già riassunto nella sentenza n. 124 del 1992 (par. 4.1).

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Bassano del Grappa — sezione distaccata di Asiago — dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa procedere al dibattimento il giudice che, prima della sua apertura, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta.

A suo avviso, tale provvedimento comporta una pregnante valutazione di merito delle risultanze degli atti processuali, sì che la mancata previsione dell'incompatibilità sarebbe in contraddizione sia col modello accusatorio voluto dal legislatore delegante (direttive nn. 67 e 103), sia coi principi di imparzialità ed indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101 Cost., sia col principio di uguaglianza, essendo stata l'incompatibilità riconosciuta da questa Corte in situazioni analoghe con sentenze nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991.

2. — La questione è fondata.

Con la sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha, in riferimento all'art. 76 Cost., dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti». La situazione ora considerata, di rigetto della richiesta per la ritenuta non ricorrenza di un'ipotesi di reato attenuata in luogo di quella base più grave, è — ai fini che qui interessano — analoga, dato che anche in tal caso viene compiuta «una valutazione non formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero».

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 400

Sentenza 19-26 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.N.V.I.M. decennale - Immobili di proprietà di società - Destinazione strumentale all'esercizio diretto di impresa da parte del proprietario - Esenzione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d)].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRÉ, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 6 e 25, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria centrale, sui ricorsi riuniti proposti dall'Ufficio del Registro di Imperia contro la «Autostrada dei Fiori» S.p.A., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della «Autostrade dei Fiori» S.p.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Enrico Romanelli per la «Autostrada dei Fiori» S.p.A. e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi riuniti, la Commissione tributaria centrale, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (pervenuta a questa Corte il 17 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. *d*), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e integrazioni, dei quali, il primo istituisce l'imposta per gli immobili di proprietà di società e di enti pubblici e privati al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto (art. 3), il secondo precisa che l'imponibile è determinato dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale si verifica il presupposto di legge (compimento del decennio) ed il valore che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero alla precedente tassazione (art. 6), ed il terzo dispone l'esenzione dall'imposta medesima per gli incrementi di valore degli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario (art. 25, secondo comma, lett. *d*).

Il giudice rimettente si chiede se, nel caso di immobile appartenente a società e da questa destinato all'esercizio diretto della propria attività commerciale, durante una parte soltanto del periodo decennale d'imposta e non più alla data di compimento di tale periodo, l'incremento di valore verificatosi in tale parte del decennio sia esente dall'Invim (decennale) a norma dell'art. 25, secondo comma, lett. *d*) citato, ovvero tale imposta sia dovuta su tutto l'incremento di valore verificatosi nell'intero decennio, avendo rilevanza esclusiva, ai fini dell'esenzione, la destinazione dell'immobile alla data del compimento di questo. Nell'ordinanza si sostiene che, poiché la prima soluzione è sostenuta dal contribuente ed è stata affermata dalle decisioni della Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, impugnate

nei giudizi *a quibus*, e la seconda è posta dall'Ufficio del registro di Imperia a sostegno dei propri atti di gravame, «tale ultima prospettazione rende necessaria la verifica della compatibilità delle norme applicabili» con i parametri costituzionali invocati. Ma, prosegue ancora l'ordinanza, la seconda interpretazione renderebbe uno stesso incremento di valore assoggettabile all'imposta, a seconda che la destinazione dell'immobile, per la quale è prevista l'esenzione, sia o meno attuale alla data di compimento del periodo d'imposta, con la conseguenza che una parte dell'incremento dell'immobile, verificatosi nello stesso periodo d'imposta, avrebbe trattamenti diversi a seconda che la destinazione «beneficiata» dell'immobile, anche se protrattasi per una lunga durata, sia cessata prima della data del compimento del decennio o, viceversa, sia attuale in tale data «anche se iniziata in immediata prossimità della stessa». Infatti, nel primo caso, l'incremento di valore sarebbe assoggettato all'imposta, pur essendone «oggettivamente» esente, mentre, nel secondo caso, non lo sarebbe pur accedendo ad immobile con destinazione non più «strumentale» all'esercizio dell'attività commerciale (perchè dato in locazione, come nella specie) e quindi diversa da quella per la quale l'esenzione è prevista.

2. — Si è costituita la parte privata, Autostrada dei Fiori s.p.a., offrendo una interpretazione diversa della norma di favore invocata nella fattispecie (art. 25, secondo comma, lett. *d*, cit.), nel senso che essa intenda sottrarre dall'imposizione tributaria il solo incremento di valore determinatosi nell'immobile durante il tempo della sua strumentalità, ed assoggettare invece al tributo l'incremento che si è verificato nel periodo ulteriore in relazione all'indice di ricchezza così formatosi. In via subordinata, conclude in senso conforme all'ordinanza di rimessione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, esprimendo perplessità sugli esatti termini della controversia, oggetto dei giudizi *a quibus*, non desumibili integralmente dall'ordinanza di rimessione, e sostenendo comunque l'infondatezza della questione che, in ogni caso, per come è prospettata, riguarderebbe soltanto l'art. 25, secondo comma, lett. *d*, del d.P.R. n. 643 del 1972 nel testo vigente, e non anche gli artt. 3 e 6.

In via generale rileva che il presupposto dell'Invim è unitario, essendo costituito dall'incremento di valore degli immobili, e che l'imposta è strutturata, per esigenze pratiche relative all'accertamento, secondo due modalità diverse: la prima (art. 2 del d.P.R. cit.) collegata ai trasferimenti, accertata e riscossa dagli stessi uffici incaricati della percezione delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni, di trascrizione e catastali; la seconda (art. 3) riferita al decorso di un periodo normalmente stabilito in un decennio (ovvero, per le due Invim straordinarie del 1983 e del 1991, di un periodo concluso ad una data stabilita nelle leggi relative).

La seconda modalità di imposizione (*ex art. 3 cit.*), prevista solo per le società e gli enti, trova la sua giustificazione nel fatto che i soggetti obbligati non incontrano i limiti fisiologici della vita umana e non conoscono i trasferimenti *mortis causa*, cosicchè sarebbero favoriti rispetto alle persone fisiche, se non fossero per essi previste scadenze temporali specifiche.

Con riferimento alla questione all'esame, la Avvocatura generale dello Stato precisa che le esenzioni dall'imposta decennale (art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972), elencate nell'art. 25, secondo comma, cit., non sono esenzioni anche dall'imposta (normale) di cui all'art. 2, e l'incremento di valore, sempre fiscalmente rilevante per gli immobili strumentali di cui alla lett. *d* della anzidetta norma, rimane in uno stato di quiescenza, nel senso che, in caso di cessazione della destinazione dell'immobile, esso torna ad essere sottoposto all'Invim ed è tassato integralmente senza alcuna riduzione o esenzione per i periodi di non applicazione dell'imposta decennale.

Poichè quindi l'esenzione disposta dall'art. 25, secondo comma, è soltanto provvisoria, non è configurabile la prospettata disegualianza e non rileva in alcun modo che la cessazione della destinazione commerciale avvenga un mese o tre anni prima della scadenza del decennio, posto che l'incremento di valore accumulato è comunque sottoposto all'imposta alla prima occasione successiva alla predetta cessazione, sia essa un trasferimento o il compimento del decennio; ciò che invece rileva è la condizione dell'immobile nel momento in cui l'Invim «matura».

4. — In prossimità dell'udienza, la parte privata ha presentato una memoria nella quale ribadisce le considerazioni già svolte e contesta la tesi della difesa erariale, secondo cui l'art. 25, secondo comma, lett. *d*, cit. prevederebbe soltanto una sospensione del prelievo fiscale, nel caso in cui, alla conclusione del decennio, l'immobile sia strumentale per l'esercizio dell'impresa, di guisa che, ove ad una successiva scadenza dell'obbligo tributario (per trasferimento o per decorso di un ulteriore decennio) il bene abbia perduto il carattere della strumentalità, la base imponibile si determinerebbe tenendo conto della differenza di valore intervenuta in tutto il periodo di possesso.

Diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, il legislatore avrebbe invece voluto sottrarre definitivamente dall'imposizione gli incrementi di valore attinenti agli immobili strumentali, perchè altrimenti sarebbe ravvisabile una disparità di trattamento per il fatto che, a causa del carattere progressivo dell'imposta, il prelievo tributario, riferito all'intero periodo, comprensivo anche di eventuali decenni di esenzione, supererebbe quello subito da un immobile che, non trovandosi in condizione di intassabilità, sia stato periodicamente assoggettato al tributo.

• Sollecita, quindi, un'interpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali invocati.

5. — Anche la difesa dello Stato ha depositato una propria memoria di udienza, nella quale contesta le argomentazioni svolte dalla parte privata e ribadisce che nessuna norma prevede la «radicale sottrazione al tributo» e che, al contrario, l'art. 6 chiaramente indica come valore iniziale, per il calcolo dell'Invim decennale, quello che l'immobile aveva «alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione»; il che, in altre parole, conferma che l'incremento di valore rimane fiscalmente rilevante, ancorché l'Invim decennale non possa essere applicata se alla scadenza del decennio sussistono le condizioni previste dal citato art. 25, secondo comma, lett. d).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che, nel prevedere l'Invim decennale a carico degli immobili di proprietà di società, dispongono l'esenzione dall'imposta qualora la destinazione degli immobili sia strumentale all'esercizio di attività commerciale esercitata direttamente dal proprietario. Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, dovendosi interpretare tali disposizioni nel senso che si debba tener conto della destinazione dell'immobile al momento della scadenza del decennio, verrebbero ad assoggettarsi all'imposta incrementi di valore riferiti all'intero decennio anche se nel corso della sua durata vi siano stati periodi in cui sussisteva il presupposto per l'esenzione costituito dall'uso strumentale per l'esercizio dell'impresa, per il solo fatto che tale presupposto sia venuto meno prima del completamento del decennio, determinandosi così disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, espressive di eguale capacità contributiva e differenziate soltanto da un dato temporale.

2. — Osserva la Corte che, diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato, la questione appare correttamente proposta nei confronti del combinato disposto dei tre articoli censurati, in quanto, se è vero che è l'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 la norma che disciplina direttamente l'esenzione, questa si riferisce all'imposta quale a sua volta disciplinata dagli artt. 3 e 6 dello stesso decreto presidenziale, che appaiono perciò opportunamente coinvolti nella questione.

— La questione è però inammissibile sotto l'altro profilo prospettato dall'Avvocatura dello Stato, non risultando che sussista la sua rilevanza in concreto, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo, ordd. nn. 286 del 1992 e 168 del 1990).

Dall'ordinanza di rimessione risulta difatti che l'immobile oggetto della controversia è costituito «dall'intero secondo piano del fabbricato sito in Imperia, via della Repubblica n. 46» destinato «all'esercizio diretto dell'attività commerciale» della ricorrente Autostrada dei fiori s.p.a., dalla data di costruzione e cioè dal 10 maggio 1976 «fino al 1° luglio 1981, quando esso è stato dato in locazione», mentre nessun cenno è contenuto nell'ordinanza circa la sussistenza dell'altro presupposto; espressamente richiesto dall'art. 25, secondo comma, lett. d), cit., ai fini dell'esenzione e che cioè si tratti di «fabbricati destinati all'esercizio [diretto] dell'attività commerciale [da parte della società proprietaria] e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione».

Trattandosi di un appartamento, in un primo momento direttamente utilizzato dalla società e successivamente dato in locazione, la mancanza di ogni cenno circa la necessità di una sua radicale trasformazione cui si sarebbe dovuto assoggettare, per poter essere locato a terzi, si converte in una mancanza assoluta di motivazione sulla pregiudizialità della questione di costituzionalità rispetto alla controversia tributaria, la cui rilevanza appare allo stato soltanto eventuale, dato che la decisione della controversia stessa rimarrebbe pur sempre subordinata alla verifica della sussistenza di detto presupposto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 401

*Sentenza 19-26 ottobre 1992.***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Commercio - Regione Toscana - Vendita al pubblico - Infrazioni relative all'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - Importi - Versamento all'ufficio del registro competente per territorio - Violazione di competenze regionali - Inconferente richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di sanità pubblica - Norma in funzione della protezione del consumatore - Materia di spettanza dello Stato - Non fondatezza.****(D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, terzo comma).****(Cost., artt. 97, 117, 118 e 119).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 17 marzo 1992, depositato in cancelleria il 26 marzo 1992 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Vito Vacchi per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione.

L'art. 18 cit., dopo aver fissato al primo e al secondo comma l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme contenute nello stesso decreto, stabilisce al terzo comma che «l'importo relativo deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio».

La ricorrente, rilevando che la disposizione è suscettibile di una duplice interpretazione, ravvisa, in entrambe le ipotesi, una violazione delle competenze regionali in materia di tutela igienica degli alimenti e delle bevande.

Ricorda — secondo una prima interpretazione della norma nel senso che il legislatore abbia attribuito la potestà sanzionatoria allo Stato — che il decreto legislativo in esame (art. 29, secondo comma) sostituisce, abrogandolo, il d.P.R. 18 maggio 1983, n. 322, il quale a sua volta aveva sostituito la norma fondamentale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti. Essendo tale materia devoluta alle competenze regionali (artt. 117 e 118 della Costituzione) ed essendo l'attività sanzionatoria funzionale rispetto alle attribuzioni costituzionalmente garantite, alle stesse regioni spetterebbe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, (artt. 17, terzo comma, e 29, terzo comma) di ricevere il rapporto sulle infrazioni, di applicare le sanzioni amministrative e di incamerare i relativi proventi.

L'illegittimità costituzionale della norma impugnata sarebbe ravvisabile anche per altra ipotesi interpretativa nel senso che, ferma la competenza regionale ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992 cit. e a riscuotere le somme dovute, queste poi debbano essere dalla regione versate all'ufficio statale (ufficio del registro), indicato nella norma impugnata. Sarebbe così violato l'art. 119 della Costituzione che garantisce l'autonomia finanziaria regionale, la quale verrebbe vanificata per il fatto che somme, spettanti alla regione in relazione all'esercizio di proprie competenze, siano invece introitate dallo Stato.

La violazione delle attribuzioni regionali sarebbe confermata anche dalla omessa previsione, nella norma impugnata o in altra, circa la destinazione di tali proventi e la eventuale successiva loro ripartizione fra le regioni (e le province autonome).

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, riservandosi di esporre le proprie considerazioni in una successiva memoria, poi depositata in occasione dell'udienza di discussione.

In essa la difesa del Governo osserva che il decreto legislativo n. 109 del 1992, nel dare attuazione alle direttive CEE nn. 89/395 e 89/396, ha riordinato con una normativa organica l'intera materia (già disciplinata dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322) della etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, abrogando tutte le precedenti disposizioni diverse o incompatibili con quelle previste dal decreto stesso (art. 29, secondo comma) e disponendo che le norme in esso contenute possono essere modificate o integrate, in attuazione di disposizioni comunitarie nella materia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria di concerto con quello della sanità (art. 29, terzo comma).

Tale nuova disciplina, attuando le direttive comunitarie che tendono a garantire una migliore informazione dei consumatori, ha necessariamente inciso sulle competenze regionali dal momento che, mentre la prima norma sull'etichettatura (art. 8 della legge n. 283 del 1962) era contenuta in una legge che recava la «disciplina igienica» degli alimenti, con una finalità, dunque, tipicamente igienico-sanitaria, e per questo le relative funzioni amministrative dovevano ritenersi di spettanza delle regioni, ora, con lo sviluppo di una politica comunitaria della legislazione alimentare, si è inteso separatamente, da un canto, proteggere la salubrità degli alimenti e, dall'altro, assicurare lealtà e trasparenza nelle relazioni commerciali.

In questo quadro le norme sull'etichettatura recate dal decreto legislativo n. 109 cit., nuove e diverse rispetto alle prime, «costituiscono un corpo organico, con funzione tecnico-commerciale e non di protezione sanitaria», come è dimostrato dal fatto che le indicazioni ora richieste (denominazione di vendita del prodotto, nome del responsabile della commercializzazione, quantità, titolo alcolometrico, ecc.), al di là di qualche aspetto sanitario concorrente, sono appunto finalizzate alla tutela del consumatore per metterlo in condizioni di effettuare scelte economiche consapevoli.

Trattandosi quindi di una disciplina del commercio, non può essere negata la competenza sanzionatoria dello Stato e l'attribuzione allo stesso dei proventi delle sanzioni amministrative.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata dalla Regione Toscana questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione delle direttive CEE n. 395/89 e n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), il quale prevede che l'importo relativo alle sanzioni amministrative — per le infrazioni alle norme contenute nello stesso decreto e la cui entità è disciplinata dal primo e secondo comma del medesimo articolo — deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.

Ad avviso della ricorrente la norma denunciata violerebbe gli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione ed in particolare gli artt. 117 e 118, perchè, attenendo le sanzioni a materia (tutela igienico-sanitaria di alimenti e bevande) di competenza regionale, spetta alle regioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981, di ricevere il rapporto da parte dell'organo o ufficio che ha accertato l'infrazione, di applicare la sanzione amministrativa e di incamerare i proventi.

Quanto all'art. 119 Cost. si sostiene che, ove dovesse intendersi che la norma lasci ferma la competenza sanzionatoria regionale, ma imponga alle Regioni di versare i proventi ad un ufficio statale (Ufficio del registro), verrebbero sottratte alla ricorrente somme di sua spettanza, funzionali all'esercizio di competenze costituzionalmente garantite, specie perchè sarebbe omessa qualsiasi previsione circa la destinazione di tali proventi e la eventuale successiva loro ripartizione tra le regioni (e le province autonome).

Nessuno specifico argomento è svolto in riferimento all'art. 97 della Costituzione, pur menzionato nel ricorso.

2. — La questione non è fondata in riferimento a nessuno dei parametri costituzionali invocati.

In proposito è opportuno premettere che il decreto legislativo in esame, nell'attuare le direttive comunitarie n. 395 e 396 del 1989 e riordinando, come si è detto, l'intera materia già disciplinata del d.P.R. n. 322 del 1982 (che, a sua volta, aveva sostituito la norma fondamentale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962 n. 283), reca una disciplina organica in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, abrogando espressamente (art. 29) sia il d.P.R. n. 322 del 1982, che tutte le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle previste dalla nuova normativa di attuazione delle direttive comunitarie.

In proposito è opportuno precisare che in queste ultime la disciplina relativa all'etichettatura ed alla presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari viene essenzialmente riguardata con riferimento alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore, tendendo ad assicurare il massimo della trasparenza nella vendita dei prodotti.

Che questo sia lo scopo della nuova disciplina riceve conferma anche dall'enunciazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 109 del 1992, quando prescrive che «L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono indurre in errore gli acquirenti».

Alla luce della nuova normativa appare perciò inconferente il richiamo fatto dalla ricorrente a quella giurisprudenza della Corte (sent. n. 1034 del 1988) che, essendosi occupata di normativa riguardante l'esposizione dei prodotti per il perseguimento di finalità attinenti all'igiene ed alla sanità, ha affermato la competenza delle regioni ad indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto per le infrazioni ad obblighi e divieti attinenti a materie di competenza regionale. È dunque perchè si trattava di materia dell'igiene e sanità, di competenza regionale, diversa cioè da quella oggetto del decreto legislativo ora impugnato, che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi dello Stato che avevano attribuito a quest'ultimo la competenza in tema di sanzioni attinenti al mancato rispetto delle prescrizioni, dettate da varie norme (tra cui l'art. 8 della legge 20 aprile 1962, n. 283) «per garantire la bontà e le qualità organoflettiche dei prodotti alimentari e bevande confezionate, al fine di prevenire danni per la salute pubblica».

Parimenti inconferente è il richiamo alla sentenza n. 166 del 1989 che ha affermato la competenza delle regioni proprio in tema di sanzioni per violazione di prescrizioni riguardanti l'etichettatura di prodotti alimentari, dettate anch'esse per esigenze di tutela igienico-sanitaria.

La nuova normativa, abrogando tutta la disciplina precedente in tema di etichettatura, si inserisce invece, come si è già rilevato, in un contesto del tutto diverso che, anche se di riflesso coinvolge aspetti attinenti all'igiene ed alla sanità — non più separatamente considerati in tema di etichettatura —, dà attuazione a direttive comunitarie riguardanti una materia, come quella del commercio, in funzione precipua della protezione del consumatore, una materia cioè di spettanza dello Stato. Legittimamente pertanto la norma impugnata attribuisce agli uffici statali, implicitamente, la competenza a ricevere il rapporto per le relative infrazioni ed, esplicitamente, quella di ricevere il versamento degli importi, per cui viene meno anche il presupposto su cui si fonda la censura facente riferimento all'art. 119 della Costituzione.

Per quel che riguarda infine l'art. 97 della Costituzione, il profilo non può essere preso in esame, non essendo stato svolta, come si è detto, alcuna argomentazione al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 402

Sentenza 19-26 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Titolare di pensione di invalidità con i requisiti di reddito ma non pensionato per vecchiaia: Esclusione dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria - Condizioni soggettive considerate - Incertezza in ordine all'esatta identificazione di uno dei termini della comparazione prospettata - Manifesta inammissibilità.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe e il Comune di Gela, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Rizzo Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Gela dubita che l'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti dalla stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; che, ad avviso del giudice rimettente, l'introduzione per costoro del requisito dell'età nonostante che ne sia certa l'incapacità a svolgere un proficuo lavoro e la necessità di frequenti cure darebbe luogo ad irrazionale disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia, per i quali l'incapacità è, invece, solo presunta;

che nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata Rizzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. G. Aiello, la quale aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha invece chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice rimettente, nell'enunciare la fattispecie concreta, da un lato afferma che il ricorrente sarebbe titolare di pensione di invalidità I.N.P.S., escluso in ragione dell'età dal regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria previsto dalla norma impugnata, dall'altro sostiene che il medesimo avrebbe titolo a fruire del regime di esenzione (non comprensivo della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche) previsto dal decreto del Ministro della Sanità 1° febbraio 1991 per gli «invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi» (art. 6, primo comma, lettera d);

che, inoltre, nell'ordinanza non è precisato se l'invalidità pensionabile riconosciuta al ricorrente risponda ai requisiti introdotti con la legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero a quelli previsti dalla previgente disciplina di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni; che, di conseguenza, essendo differenti le condizioni soggettive considerate da tali due regimi di invalidità pensionabile e, soprattutto tra questi e quello dell'invalidità civile disciplinata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, vi è assoluta incertezza in ordine all'esatta identificazione di uno dei termini della comparazione prospettata;

che perciò la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b) del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Gela con ordinanza del 19 febbraio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1176

N. 403

Sentenza 19-26 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Condanna penale - Cessazione dal servizio per automatica perdita del grado - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 della Corte - Censura di disposizione normativa ormai abrogata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 70, n. 5).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1991 dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Gianadelio Maletti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 novembre 1991 e depositata il 18 gennaio 1992, il T.a.r. del Lazio, Sez. I-bis, nel giudizio promosso da Gianadelio Maletti contro il Ministero della difesa per l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio per perdita del grado a decorrere dal 1° ottobre 1981 (in relazione alla

condanna penale dallo stesso gen. Maletti riportata per il reato di cui all'art. 479 c.p.), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113, che prevede l'automatica perdita del grado e, di conseguenza, la rimozione per effetto di sentenza penale di condanna, in riferimento all'art. 3 Cost;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza, della questione.

Considerato che oggetto del giudizio *a quo* è l'impugnazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto nei confronti del gen. Gianadelio Maletti la «automatica» perdita del grado — con conseguente rimozione — in relazione ad una sentenza penale di condanna dallo stesso subita;

che in tale fattispecie di destituzione senza procedimento disciplinare trova applicazione l'art. 9, primo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (pure menzionata dai remittenti), con cui (sulla scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del 1988) è stato disposto che «il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale» e che «è abrogata ogni contraria disposizione di legge» (salva, ovviamente, l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare, ove ne sussistano i presupposti);

che pertanto, essendosi censurata una disposizione normativa ormai abrogata, la questione sollevata difetta di rilevanza e va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenze n. 134 del 1992; n. 415 del 1991; nonché, in tema di applicabilità della legge n. 19 del 1990, le ordinanze n. 113 del 1991 e n. 130 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 n. 5, legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA.

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1177

N. 404

Sentenza 19-26 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dirigenti - Esclusione dell'applicabilità ai dirigenti delle norme sui licenziamenti individuali - Inesistenza di pretese innovazioni legislative - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Buonomo Vincenzo e Consorzio di Bonifica dell'Ufita, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio di Bonifica dell'Ufita nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Vincenzo Buonomo contro il Consorzio di Bonifica dell'Ufita per ottenere, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatogli, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, il Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, «nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dirigenti delle norme sui licenziamenti individuali»;

che, secondo il giudice remittente, dopo la sentenza di questa Corte n. 121 del 1972 sarebbero intervenute nuove discipline legali e pattizie che hanno ridotto o eliminato le differenze qualitative di trattamento dei dirigenti, sicchè l'esclusione dalla tutela contro i licenziamenti non sarebbe più giustificabile rispetto al principio di eguaglianza; in particolare, da un lato, «nell'impiego pubblico e negli enti pubblici economici» sarebbe prevista «l'automaticità del passaggio dal più alto livello dei quadri al livello iniziale della qualifica dirigenziale», dall'altro, la giurisprudenza ha ammesso la validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Consorzio sopra nominato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che dei due argomenti addotti nell'ordinanza di rimessione il primo — fondato su pretese innovazioni legislative non documentate e in realtà inesistenti — è contraddetto dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso di licenziamento discriminatorio; il secondo è viziato da un evidente non *sequitur*, posto che dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilità previsto dalla norma impugnata (derogabile in senso più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della legge n. 604 del 1966) non si può argomentare l'illegittimità costituzionale del limite medesimo per violazione dell'art. 3 Cost.;

che la *ratio* giustificativa della denunciata disparità di trattamento, individuata nella sentenza n. 121 del 1972, è stata successivamente confermata dalle sentenze nn. 101 del 1975, 180 del 1987 e 309 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 405.

*Ordinanza 19-26 ottobre 1992.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Autoveicoli - Distruzione, deterioramento, occultamento o sottrazione del bene alla garanzia del creditore e oggetto di privilegio debitamente iscritto - Trattamento sanzionatorio penale - Eccesso di tutela per il creditore - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 291/1992) - Manifesta infondatezza.****(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).****(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATÒRE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), promossi con tre ordinanze emesse il 14 gennaio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nei procedimenti penali a carico di Mangello Felice e Ruggieri Luca Vincenzo, iscritte ai nn. 228, 229 e 230 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto) costituirebbe, ad avviso del remittente, una «stravagante ed anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di obbligazioni civili» e, insomma, un relitto di tempi ormai lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli di protezione;

che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta), mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo dell'arresto per debiti;

che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a: violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
 che la questione, già sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice *a quo*, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992;
 che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non contengono nuove argomentazioni;
 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1179

N. 406

Sentenza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Settori di competenza regionale - Presunta violazione - Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un comitato nazionale per le politiche dell'handicap - Composizione - Mancato riconoscimento dell'apporto dei rappresentanti regionali come vera e istituzionale partecipazione all'attività del comitato - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, sesto comma).

Previdenza e assistenza - Regione Lombardia - Attribuzioni di comuni, comunità montane e U.U.S.S.L.L. - Portatori di handicaps - Comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Poteri e competenze amministrativo-funzionali regionali - Presunta violazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità - Equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio - Non fondatezza.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 10, primo comma, e 40, secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 4, 10, terzo e sesto comma, 11, secondo comma, 18, quarto comma, 19, e 40, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi primo, terzo e sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 18 marzo 1992, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorso 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giuseppe Franco-Ferrari per la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 18 marzo 1992, la Regione Lombardia ha chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi primo, terzo e sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per contrasto con gli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione.

La ricorrente, in particolare, lamenta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. da parte del comma primo dell'art. 10 (secondo cui i comuni, i loro consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare, con le proprie ordinarie risorse di bilancio, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità) e del comma terzo del medesimo articolo (secondo cui gli stessi enti possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della Regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali). Tali disposizioni ignorerebbero la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di beneficenza pubblica; la seconda di esse, inoltre, consentirebbe l'aggiramento della funzione programmatoria regionale in quanto il parere della Regione ivi previsto sarebbe obbligatorio ma non vincolante.

Il comma sesto del medesimo art. 10 (per il quale l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi previsti dalla legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, costituisce variante del piano regolatore) nel prevedere una variante automatica allo strumento urbanistico, eluderebbe la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia urbanistica, in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., e urterebbe contro il principio di ragionevolezza, con ciò violando anche gli artt. 3 e 97 Cost.

La riserva di competenza regionale disposta dagli artt. 117 e 118 Cost. sarebbe invasa anche dall'art. 11 — limitatamente, in realtà, al comma secondo — perché attribuisce alla commissione centrale istituita presso il Ministero della Sanità (art. 8 decreto ministeriale 3 novembre 1989) il compito di esprimere il proprio parere anche sui singoli provvedimenti di rimborso delle spese per i soggiorni all'estero collegati ad interventi di cura presso centri di altissima specializzazione, autorizzati dalle Regioni ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale.

L'art. 18 (limitatamente, in realtà, al comma quarto, secondo cui i rapporti dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con i diversi enti ed organismi che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali) violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. per il fatto di imporre schemi-tipo di provenienza ministeriale per la disciplina di rapporti relativi a materie attribuite alla potestà legislativa e amministrativa regionale.

Gli artt. 4 e 19, nel demandare gli accertamenti relativi alla sussistenza, alla natura, all'entità e alle conseguenze dell'*handicap* — anche agli effetti del collocamento obbligatorio al lavoro — alle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, violerebbe — secondo la ricorrente — la competenza regionale a disciplinare l'assetto organizzativo degli organi da destinare all'accertamento in una materia riservata alla propria potestà.

L'art. 40, comma secondo — nell'attribuire agli statuti comunali la competenza a disciplinare il raccordo tra gli interventi a sostegno dei portatori di *handicap* e i servizi socio-sanitari ed educativi esistenti a livello locale — aggirerebbe ed eluderebbe le competenze legislative ed amministrative della Regione nella materia, oltre ad essere viziata da irragionevolezza sotto il profilo dell'innovazione introdotta nella funzione e nel contenuto degli statuti di cui all'art. 4 legge n. 142 del 1990. Si assumono perciò violati, oltre agli artt. 117 e 118, anche gli artt. 3 e 97 Cost.

Anche il comma primo del medesimo art. 40 si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. perché, nell'enunciare quale criterio-guida la priorità degli interventi di riqualificazione, di riordino e potenziamento dei servizi esistenti, si rivolgerebbe direttamente verso gli enti locali e non formulerebbe un principio per il legislatore regionale.

Sarebbe illegittimo infine, per violazione dei medesimi articoli, l'art. 41, poiché — nell'escludere le rappresentanze regionali dalla composizione del Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap* (comma quarto) — prevede che quest'ultimo possa «avvalersi» (comma sesto) di tre assessori regionali, e ciò senza chiarire per lo svolgimento di quali funzioni, ed equiparando questi soggetti ad organi periferici dello Stato, ad esperti o a rappresentanti di enti locali.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni.

In via di premessa, l'Avvocatura osserva come la linea portante cui la legge si ispira sia quella di individuare un sistema di diritti degli handicappati e di corrispondenti obblighi di prestazione della collettività in loro favore. In questo quadro, la legge definisce le competenze e gli obiettivi assegnati agli enti locali alla stregua del criterio della necessaria integrazione (o complementarietà) delle «prestazioni sanitarie e sociali», in attuazione del precetto dell'art. 38, primo comma, Cost.

In coerenza con tale criterio di complementarietà degli interventi, la legge — quindi — tocca diverse «materie», coordinando i settori d'azione demandati a vari enti ed organismi.

Di conseguenza, sarebbe riduttivo e improprio il richiamo alla sola materia della «beneficenza pubblica» su cui la Regione Lombardia ha fondato il suo ricorso, e ciò anche ad intendere tale riferimento come diretto, in forma ellittica, ad evocare anche la materia della «assistenza sanitaria ed ospedaliera».

In ogni caso tutte le censure di incostituzionalità della legge dovrebbero ritenersi infondate perché essa reca «i principi fondamentali dell'ordinamento» in tema di protezione dei diritti e di assistenza delle persone handicappate ed è quindi capace — in virtù di questo suo tratto caratterizzante — di imporsi all'osservanza degli Enti di autonomia nell'esercizio delle loro competenze.

Con riferimento alle specifiche censure formulate dalla Regione ricorrente, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità di quella rivolta al primo comma dell'art. 10, in quanto affidata alla generica denuncia di violazione degli artt. 117 e 118 e priva di una congrua esplicitazione di specifici profili di contrasto. Questa stessa censura, comunque, come quella sollevata nei riguardi del terzo comma, sarebbe da ritenere infondata, nella parte diretta a lamentare il carattere non vincolante del previsto parere della Regione. Infatti, resterebbe in ogni caso assicurato alle singole Regioni, nei rispettivi ambiti territoriali, di indirizzare e coordinare i diversi interventi già in sede di approntamento degli strumenti della programmazione, sì che — e quando pure non vincolante — il prescritto «parere di congruità» sulla singola iniziativa sarebbe misura adeguata ed idonea a salvaguardarne gli obiettivi di programma.

Parimenti infondate dovrebbero ritenersi le censure mosse al comma sesto del medesimo art. 10. Per l'Avvocatura è rimesso alla discrezionalità del legislatore di apprezzare in quali, e quanti, casi la rilevanza dell'interesse pubblico da soddisfare e le ragioni d'urgenza dell'intervento consiglino di derogare alle ordinarie forme procedurali poste a presidio di altro interesse pubblico; d'altra parte, nel caso, la previsione d'efficacia derogatoria degli strumenti urbanistici vigenti rinviene comunque adeguata giustificazione nel complesso di atti (anche di controllo) attraverso i quali è destinata a trovare realizzazione l'iniziativa dei soggetti pubblici, sia pure in forma di mera contribuzione finanziaria a (necessariamente) specifici ed articolati programmi edilizi da altri promossi. Per tal guisa infatti è sufficientemente tutelato l'interesse urbanistico, risultandone assorbita e superata la necessità d'una specifica procedura d'approvazione di varianti del piano regolatore.

La censura mossa all'art. 11 appare all'interveniente inammissibile per genericità e comunque infondata. Infatti la Commissione ivi prevista, composta anche dai rappresentanti delle Regioni, è chiamata ad esprimere il parere sui rimborsi, alla stregua di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento, per assicurare il soddisfacimento di esigenze d'uniformità di trattamento; il mezzo prescelto allo scopo non è tale da soverchiare, irragionevolmente e senza oggettiva necessità, le rivendicate sfere d'autonomia delle Regioni (alle quali è — invece — assicurata la possibilità di far convenientemente valere i rispettivi punti di vista nell'ambito dell'unica commissione consultiva).

Con riferimento alle censure formulate, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti dell'art. 18 della legge, l'Avvocatura osserva che la norma muove, bensì, dal piano dell'assistenza sociale ma lo supera, prefiggendosi di garantire agli handicappati congrue opportunità di esercizio del diritto al lavoro, quale momento di più piena integrazione nella comune vita sociale. E giacché la materia dell'occupazione o, più in generale, del lavoro non rientra fra quelle di competenza regionale, la doglianza della ricorrente è destituita di fondamento.

Né ha maggior pregio — secondo l'Avvocatura — la critica rivolta agli artt. 4 e 19. La disciplina impugnata, infatti, ubbidisce, sul punto, ad un palese principio di uniformità trattandosi in ultima analisi di assicurare (anche attraverso una predeterminata integrazione di già esistenti collegi medici) unicità di criteri tecnici in una valutazione destinata ad avere effetti anche in materie (art. 19) di certo estranee alle attribuzioni regionali.

Anche la doglianza relativa all'art. 40, secondo l'Avvocatura, non ha ragion d'essere, avuto riguardo all'art. 128 Cost. ed alle funzioni che la legge impugnata ha attribuito, nella materia *de qua*, ai comuni. In relazione, poi, alla pure dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole innovazione introdotta nel contenuto degli statuti degli enti locali, si aggiunge che la norma in esame non apporta alcuna deroga alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto si limita a specificare, in un ulteriore settore, il contenuto degli statuti nella parte riguardante l'ordinamento dei servizi. Del resto l'elementare criterio di economicità e ragionevolezza indicato ai Comuni (ma non solo a questi, attesa la natura di normativa di principio propria della legge denunciata) ai fini della scelta di priorità degli interventi da attuare (pur sempre «nel quadro della normativa regionale») pone il primo comma dell'art. 40 al di fuori della portata delle censure della ricorrente, che a torto si duole di non essere esclusiva destinataria del principio secondo cui, in ordine di priorità, vanno privilegiati gli interventi di riordino e potenziamento dei già esistenti servizi.

Da ultimo, l'Avvocatura chiede che siano disattese le censure mosse all'art. 41 nella parte che si riferisce alla composizione del Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap*. A suo avviso la formula letterale adottata dal legislatore, infatti, ancorché impropria, sta con tutta evidenza a significare che gli assessori, come i rappresentanti degli enti locali, gli esperti ecc. sono chiamati ad integrare la composizione e, quindi, a far parte del Comitato, che ne risulta perciò organo a composizione mista (al pari di tanti altri) e strutturalmente idoneo a recepire le valutazioni degli interessi di tipo preminentemente locale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia impugna diversi articoli della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), lamentando la lesione delle proprie competenze in tema di beneficenza pubblica, sanità e urbanistica (artt. 117 e 118 Cost.), nonché la violazione del principio di ragionevolezza tratto dagli artt. 3 e 97 Cost.

2. — La legge impugnata, rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita, è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del portatore di *handicap*. Essa incidè perciò necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione di barriere architettoniche e in genere di ostacolo all'esercizio di varie attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti. La tutela così apprestata dalla legge dunque investe necessariamente oggetti che afferiscono parte a competenze statali e parte ad attribuzioni regionali e di enti minori. D'altra parte il suo complessivo disegno è fondato sulla esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di *handicaps*. Al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'interesse medesimo.

Alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina dei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti enti locali.

3. — Ciò premesso, si deve ora passare all'esame analitico delle singole censure.

La prima doglianza concerne l'art. 10, comma primo, della legge. Questo articolo attribuisce ai comuni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali la facoltà di realizzare — nell'ambito delle proprie competenze e con le proprie ordinarie risorse di bilancio — comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per le persone portatrici di *handicaps* gravi. La disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. per il fatto di ignorare completamente le competenze regionali in tema di beneficenza pubblica. Ora, anche a prescindere dalla considerazione che il tipo di provvidenza in questione non si presta ad essere ricompreso nella sola materia della beneficenza pubblica,

ancorché latamente intesa, resta il fatto che la censura è assolutamente generica e sfornita di motivazione: di conseguenza, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., le sentenze nn. 517 del 1987; 998, 1031, 1111 del 1988; 242, 459 del 1989; 85 del 1990) essa deve essere dichiarata inammissibile.

Impugnato è anche il comma terzo dello stesso art. 10, il quale prevede che gli enti indicati nel precedente primo comma possono contribuire alla realizzazione e al sostegno di case-alloggio e centri riabilitativi promossi da I.P.A.B. e da vari enti privati, «previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali». La ricorrente lamenta che, contemplando come solo obbligatorio, ma non anche vincolante, il parere regionale, la previsione in discorso aggirerebbe la sua funzione programmatrice nella materia.

La censura non è fondata. Infatti, considerato il complesso intreccio di competenze sull'argomento, il parere obbligatorio della Regione circa la congruità rispetto ai propri programmi di singole opere di competenza di altri soggetti e da questi finanziate, può considerarsi, uno strumento idoneo e sufficiente a salvaguardare il ruolo della medesima Regione, atteso che tale ruolo trova la sua naturale garanzia nel potere di dettare la normativa nel quadro della quale, secondo la stessa legge (art. 40, comma primo), i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali debbono attuare gli interventi sociali e sanitari previsti.

Il comma sesto dello stesso art. 10 prevede che l'approvazione dei progetti edilizi concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio e ai centri socio-riabilitativi, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, costituisca variante del piano regolatore. La ricorrente, sul presupposto della sottrazione di tale variante all'approvazione regionale, lamenta una lesione delle proprie competenze in materia urbanistica, nonché, trattandosi di una deroga ingiustificata al regime ordinario, la violazione del principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost.

Le censure non sono fondate. Infatti, al contrario di quanto ritiene la Regione, la rimessione, nel caso di specie, di poteri decisionali definitivi alle autorità comunali e la mancata previsione dell'approvazione delle varianti da parte delle Regioni ha il suo fondamento giustificativo nella necessità di snellire ed accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di *handicaps* in situazione di gravità; d'altra parte la previsione di simili varianti automatiche non è sprovvista di contestuali cautele e vincoli intesi ad assicurare una equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio. Pertanto, non può parlarsi di illegittima limitazione delle competenze regionali.

4. — L'art. 11, secondo comma, è considerato lesivo delle attribuzioni regionali perché affida alla competente Commissione centrale presso il Ministero della Sanità di esprimere pareri anche sui singoli rimborsi autorizzati dalle Regioni per i soggiorni all'estero per cure dei soggetti handicappati.

La doglianza è infondata. Il decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989 — recante criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero — prevede che la Commissione centrale sia sentita ogni volta che si debba disporre un rimborso in deroga alle ordinarie procedure o agli ordinari criteri di concorso nelle spese (art. 7, commi secondo e terzo). La previsione del parere della medesima Commissione nei casi indicati dall'impugnato art. 11, comma secondo, della legge-quadro, costituisce espressione della medesima impostazione, dal momento che, riguardando specificamente il soggiorno in albergo di handicappati ed accompagnatori eventualmente necessario, costituiscono anch'essi ipotesi di deroga al regime ordinario, che esclude di norma dal rimborso le spese di soggiorno (art. 6, comma quattordicesimo). L'intervento consultivo della Commissione risponde all'esigenza, particolarmente pressante in siffatte ipotesi, di assicurare la più rigorosa applicazione di criteri uniformi in tutto il territorio nazionale. Di conseguenza non può dirsi compressa in modo indebito la sfera di determinazione delle Regioni, tanto più perché nella Commissione sono presenti anche loro rappresentanti che possono perciò far valere in questa sede le loro ragioni.

5. — L'impugnativa concernente l'art. 18, comma quarto, non è fondata. Questa disposizione affida ad un decreto ministeriale di approvare schemi-tipo di convenzione per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro. Simile previsione non configura alcuna illegittima interferenza nella sfera di competenza regionale, poiché incide in una materia, l'occupazione, affidata, come questa Corte ha già chiarito (cfr. spec. le sentenze nn. 799 e 998 del 1988), alla responsabilità finale e globale dello Stato, il quale dunque ben può, nel caso presente, come del resto avviene in ipotesi consimili (cfr., per es., la sentenza n. 49 del 1991) imporre le prescrizioni indispensabili a conferire alle convenzioni in discorso quel *minimum* di uniformità in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali.

La questione relativa agli artt. 4 e 19 è infondata per il fatto che il criticato affidamento dell'accertamento dell'*handicap* alle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, alcuni dei quali esorbitano dalle competenze regionali (per es. inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.).

6. — Non è fondata la doglianza mossa all'art. 40, comma primo. Basta ad escludere l'asserita violazione di competenze regionali la considerazione che il criterio della priorità dell'utilizzazione dei servizi già esistenti non si dirige solo e direttamente ai comuni e agli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come «principio fondamentale» alla normativa regionale nel cui quadro, secondo la stessa disposizione, debbono svolgersi gli interventi previsti dalla legge.

Infondata è poi anche la censura riguardante il comma secondo dello stesso art. 40. L'attribuzione agli statuti comunali della disciplina delle modalità di coordinamento degli speciali interventi per gli handicappati con gli altri servizi sociali, sanitari ed educativi non viola competenze regionali, perché la disciplina delle funzioni dei comuni, e del modo in cui esse debbano svolgersi in ambito intracomunale non spetta alle Regioni, ma è riservata allo Stato dall'art. 128 Cost. L'impugnativa del medesimo comma per la asserita irragionevolezza della pretesa innovazione della funzione e contenuto di tali statuti quali previsti dall'art. 4 legge n. 142 del 1990 è inammissibile perché assolutamente generica e priva di motivazione.

7. — È invece fondata l'impugnativa avente ad oggetto l'art. 41. Questo articolo descrive le competenze del Ministro per gli affari sociali e dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap*, con compiti consultivi; in particolare, tale Comitato deve essere sentito dal Ministro prima di provvedere a ripartire tra le Regioni e le Province autonome, annualmente e proporzionalmente agli abitanti, l'apposito fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali per gli handicappati (art. 42, commi primo e secondo); lo stesso Comitato potrà, dopo il primo triennio, approvare altri criteri di ripartizione del fondo, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 42, comma terzo).

Quantò alla sua struttura, il Comitato è composto da ministri, e si avvale di soggetti esterni: tra questi, oltre ai rappresentanti di enti locali, enti ed associazioni di tutela degli handicappati, sindacati maggiormente rappresentativi, sono indicati anche rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati tra i rispettivi assessori dalla Conferenza Stato-Regioni.

La Regione censura proprio quest'ultima previsione poiché, appunto, non integra i rappresentanti regionali nella composizione del Comitato, ma configura la loro posizione in termini di mero «avvalimento» da parte di quest'ultimo.

Indubbiamente il Comitato nell'espletamento dei suoi compiti, data l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolge anche in vario modo settori affidati alla competenza delle Regioni, ed esprime il proprio avviso sulla ripartizione dei fondi tra di esse.

In siffatta situazione, la collaborazione regionale ai lavori del Comitato non può essere configurata alla stessa stregua di quella degli altri enti e soggetti contemplati dalla norma impugnata. Infatti, trattandosi di interventi concernenti anche ambiti materiali spettanti alla competenza delle Regioni, considerata la rilevanza politica delle funzioni in gioco e la natura dei destinatari — che non sono semplici uffici regionali — l'istituto dell'avvalimento non si dimostra, nel caso di specie, strumento idoneo a salvaguardare la posizione di queste ultime quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita. A tal fine è invece necessario che l'apporto dei rappresentanti regionali si configuri come vera e istituzionale partecipazione all'attività del Comitato.

Poiché non è possibile, a differenza di quanto ritiene l'Avvocatura dello Stato, giungere a questo risultato in via di interpretazione correttiva dell'impugnato art. 41, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo nella parte in cui prevede, in relazione ai rappresentanti degli assessorati regionali e delle Province autonome, che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da»;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi terzo e sesto, 11, comma secondo, 18, comma quarto, 19, 40, commi primo e secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevate dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA.

92C1190

N. 407

Sentenza 21-29 ottobre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale:

Enti pubblici - Provincia autonoma di Trento - Amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali - Eleggibilità - Incarichi - Disciplina - Limitazioni al diritto di elettorato passivo - Violazione dell'autonomia provinciale - Presunto controllo sugli organi provinciali - Insussistenza - Intervento statale diretto a fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata negli enti locali - Non fondatezza.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-bis e 4-ter, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16/1992; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-septies e 4-octies, introdotti dalla legge n. 16/1992).

(Cost., art. 3; d.P.R. 31 agosto 1977, n. 670, artt. 49 e 51, 8, n. 1, e 54, n. 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 febbraio 1992, depositato in cancelleria il 2 marzo successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

I.1. — Con ricorso notificato il 21 febbraio 1992, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui sostituisce il terzo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed introduce i nuovi commi *4-bis*, *4-ter*, *4-septies* e *4-octies* del medesimo art. 15; ciò in riferimento agli artt. 8, n. 1, 49 — nella parte in cui richiama l'art. 33 —, 51 — nella parte in cui richiama l'art. 38 — e 54 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 3 della Costituzione.

Premette la ricorrente che la norma impugnata ha dettato un'ampia disciplina riguardante la eleggibilità e la permanenza in carica di amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali, nonché dei titolari di incarichi per cui l'elezione o la nomina sia di competenza degli organi regionali, provinciali e comunali, in relazione a condanne penali o alla sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione.

Dopo un'ampia disamina delle nuove disposizioni, la ricorrente osserva che, a parte il caso della sentenza definitiva di condanna, si tratta di ipotesi di «incandidabilità» o di sospensione dalla carica collegate alla pendenza di un procedimento penale o per l'applicazione di misure di prevenzione, ipotesi graduate in relazione ai diversi possibili stadi del procedimento (rinvio a giudizio, condanna in primo grado, condanna confermata in appello), con evidente incidenza nella materia del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato «sino alla condanna definitiva» (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Stante questo principio, le limitazioni al diritto di elettorato passivo, e al diritto a ricoprire le cariche elettive, sancite dalle norme in questione, non possono in alcun modo configurarsi come effetti sanzionatori «anticipati» della condanna. Non resta allora, prosegue la Provincia, che configurare tali effetti come misure cautelari intese ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al pubblico interesse e al «buon nome» delle istituzioni dalla elezione o dalla permanenza nell'esercizio della funzione elettiva di chi sia colpito dalle condanne o dalle misure in questione.

Orbene, se tali sono — e non possono essere altre — la portata e la *ratio* delle disposizioni in esame, i commi *4-bis* e *4-ter* del nuovo art. 15, che prevedono e disciplinano la sospensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei presidenti delle giunte regionali e provinciali, degli assessori e dei consiglieri regionali e provinciali (con norme che appaiono applicabili alle cariche elettive della Provincia autonoma di Trento, in cui, come è noto, le cariche di consigliere regionale e provinciale coincidono nelle stesse persone), si configurano non già come disciplina dell'elettorato passivo con riguardo alle cariche regionali e provinciali considerate, ma come disciplina di una forma di controllo sugli organi, che dà luogo all'adozione di misure cautelari comportanti sospensione dalle cariche medesime.

Come tali, però, dette disposizioni sono illegittime per violazione dell'autonomia costituzionale della Provincia autonoma, garantita dallo Statuto speciale, in quanto configurano una forma nuova di controllo sugli organi, non prevista e non consentita né dalla Costituzione né dallo Statuto. Quest'ultimo, infatti, prevede come unico strumento di intervento statale sugli organi provinciali lo scioglimento del Consiglio quando questo compia atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge, o non sostituisca la giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni (art. 33, primo comma, richiamato dall'art. 49, primo comma); e come unica causa di rimozione dalle cariche di Presidente della giunta o di assessore la revoca ad opera dello stesso Consiglio (artt. 38 e 33, primo comma, richiamati rispettivamente dall'art. 51 e dall'art. 49, primo comma).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la «natura costituzionale» conferita all'autonomia regionale, risultante dal «disegno tracciato dal titolo V della parte II della Costituzione, derogabile, ma solo in termini più favorevoli, per le autonomie speciali», comporta «come prima conseguenza, che il complesso sistema delle relazioni tra Stato e Regioni debba trovare la sua base diretta nel tessuto della Costituzione, cui spetta il compito di fissare, in termini conclusi, le stesse dimensioni dell'autonomia, cioè i suoi contenuti ed i suoi confini»; e come ulteriore conseguenza che «ad ogni potere di intervento dello Stato, suscettibile di incidere su tale sfera costituzionalmente garantita, in modo da condizionarne in concreto — così come accade con le forme puntuali del controllo — la misura è la portata, non potrà non corrispondere un fondamento specifico nella stessa disciplina costituzionale» (sent. n. 229 del 1990, *recte* del 1989).

Tali affermazioni si trovano nel contesto di una sentenza relativa ad una forma di intervento o di controllo sugli atti delle regioni e delle province autonome, ma il discorso vale allo stesso modo con riguardo a forme di controllo sugli organi come quella di cui è giudizio, posto che la stessa sentenza non ha mancato di precisare che la disciplina «espressa»

in tema di controlli negli artt. 126 e 127 della Costituzione»; come quella relativa al controllo di legittimità sugli atti amministrativi posta dall'art. 125 della Costituzione, «viene a presentarsi come tassativa e insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, in quanto posta a garanzia di una autonomia compiutamente definita in sede costituzionale».

In subordine, prosegue la ricorrente, la disposizione del comma 4-ter è censurabile in quanto attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione ad un organo diverso da quello cui lo statuto demanda l'unico potere statale di controllo sugli organi provinciali, vale a dire il Presidente della Repubblica, e prevede un procedimento diverso da quello previsto dallo statuto per lo scioglimento. In particolare, la partecipazione al procedimento del Ministro per le riforme istituzionali non può evidentemente sostituire, ai fini di garanzia per la Provincia, il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le disposizioni in questione appaiono illegittime altresì per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, nel disporre la sospensione e la decadenza nei soli riguardi degli amministratori regionali, provinciali e comunali (nonché di altri enti locali) realizzano un trattamento irragionevolmente differenziato di tali amministratori nei confronti dei titolari di analoghe cariche elettive statali, come quelle di membro del Parlamento e del Governo.

Non sussistono infatti ragioni simili a quelle che hanno condotto questa Corte, nella sentenza n. 310 del 1991, a giustificare l'eccezione alla regola generale introdotta con la norma che sancisce l'ineleggibilità alla sola carica di Sindaco dei condannati (peraltro definitivamente) a certi reati o a certe pene (art. 6, ultimo capoverso, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Infatti, da un lato le norme qui in discussione estendono il regime di sospensione a tutti i titolari di cariche elettive regionali e locali, compresi i semplici consiglieri; dall'altro lato, lasciano invece esenti da tale disciplina i titolari delle più importanti cariche elettive statali, come i membri del Parlamento, le cui funzioni non sono certo meno delicate di quelle dei consiglieri provinciali, ed i membri del Governo, le cui funzioni a loro volta non sono certo meno delicate di quelle del presidente o di un componente della giunta provinciale.

Tale violazione del principio di eguaglianza ridonda nella specie in lesione dell'autonomia e della posizione costituzionale della Provincia autonoma.

1.2. — Il nuovo terzo comma dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 stabilisce che le disposizioni del primo comma si applicano a «qualsiasi altro incarico» con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza, fra l'altro, del consiglio regionale o provinciale, della giunta regionale o provinciale, dei loro presidenti o di assessori regionali o provinciali.

Anche a tali incarichi appaiono applicabili i commi successivi dell'art. 15, salvo il comma 4-quinquies, il quale, stabilendo la decadenza di diritto dalle «cariche indicate al comma 1» nel caso di definitività della condanna o del provvedimento che applica la misura di prevenzione, e omettendo invece qualsiasi richiamo al comma terzo, sembrerebbe riferirsi solo alle cariche elettive elencate nel primo comma dell'articolo.

Le disposizioni in questione, osserva la ricorrente, sancendo una causa di ineleggibilità o di non nominabilità, e demandando al prefetto la competenza a disporre la sospensione nel caso di sopravvenienza di una delle condizioni previste, con riferimento a tutti gli incarichi per i quali l'elezione o la nomina sia di competenza degli organi provinciali, e quindi a tutti gli incarichi negli enti dipendenti o vigilati dalla Provincia, nonché negli altri organismi nei quali essa partecipa eleggendo o nominando taluno dei titolari di cariche di ogni natura, violano la competenza provinciale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1, Statuto speciale). Violano altresì le competenze attribuite alla Provincia per la nomina di organi o per il controllo sugli organi di altri enti: in particolare, quelle spettanti ai sensi dell'art. 54, primo comma, n. 5, Statuto speciale, che demanda alla giunta provinciale la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, «compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge», nonché la nomina di commissari.

Infatti tali competenze, in particolare quella di cui all'art. 8, n. 1 dello Statuto (da ritenersi comunque comprensiva anche della materia concernente gli enti dipendenti dalla Provincia), comportano da un lato che solo la Provincia possa disciplinare i requisiti per la nomina o l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione relative agli uffici e organi indicati; dall'altro lato che solo gli organi provinciali (talora espressamente designati dallo Statuto) siano competenti ad adottare provvedimenti come la sospensione di cui è parola nei commi 4-bis e 4-ter.

Anche per quanto riguarda tali incarichi, e per le stesse ragioni sopra illustrate, sussiste altresì la violazione del principio costituzionale di eguaglianza — ridondante in violazione dell'autonomia e della posizione costituzionale della Provincia — che discende dall'aver previsto la sospensione esclusivamente per i titolari degli incarichi per i quali l'elezione o la nomina sia di competenza degli organi provinciali, e non per i titolari di analoghi incarichi per i quali l'elezione o la nomina sia di competenza di organi statali, compresi il Governo e il Parlamento.

1.3. — Il nuovo comma 4-*septies* dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 dispone che, qualora ricorra una delle condizioni di cui al primo comma nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, «compresi gli enti ivi indicati» — fra i quali la Provincia e le unità sanitarie locali, i cui dipendenti sono soggetti a disciplina provinciale. — «si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperto».

Il seguito del comma stabilisce che «per il personale appartenente alle regioni» (ma è disposto che probabilmente deve ritenersi esteso alle Province autonome di Trento e Bolzano) la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, «fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Il comma 4-*octies* a sua volta stabilisce che al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* (decadenza di diritto con la definitività della condanna o del provvedimento che applica la misura di prevenzione) e 4-*sexies* (esclusione dei casi in cui sia stata concessa la riabilitazione).

Ad avviso della ricorrente, per i dipendenti della Provincia e degli enti comunque soggetti alla disciplina provinciale, stabilire i requisiti di accesso all'impiego e le cause di decadenza e di sospensione spetta esclusivamente al legislatore provinciale: è pertanto illegittimo il comma 4-*septies* in quanto disciplina materie riservate alla competenza provinciale.

Il medesimo comma 4-*septies* si riferisce al «personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati», e quindi sembrerebbe letteralmente dettare una disciplina estesa anche ai dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti dipendenti dallo Stato.

Tuttavia il fatto che il comma taccia del tutto circa la competenza e le procedure per disporre la sospensione di tali dipendenti, mentre la specifica per quanto riguarda gli enti locali e le regioni; il fatto che nell'ultima parte del comma si preveda la comunicazione dei provvedimenti, da parte della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai soli «responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1» (escluse quindi le amministrazioni statali); nonché infine il riferimento del titolo della legge alle sole «elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», fanno ritenere che in realtà, anche per quanto riguarda i dipendenti, la disciplina introdotta sia limitata a quelli delle amministrazioni regionali e locali.

Ma in tal modo si evidenzia anche a questo riguardo, conclude la ricorrente, una violazione dell'art. 3 della Costituzione, che ridonda a sua volta in lesione dell'autonomia e della posizione costituzionale della Provincia, in quanto non risulta in alcun modo giustificato il diverso e deteriore trattamento riservato dal legislatore statale ai dipendenti della Provincia e degli enti locali rispetto ai dipendenti delle amministrazioni statali, senza che sussistano ragionevoli motivi connessi alle funzioni rispettivamente esplicate.

2.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e rinviando ad una successiva memoria l'illustrazione dei motivi addotti a sostegno di tali conclusioni.

2.2. — Con memoria depositata nei termini, l'Avvocatura Generale dello Stato ha ribadito le proprie conclusioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.

La difesa del governo richiama, innanzitutto, talune circostanze relative al contesto in cui la disciplina impugnata è stata proposta al Parlamento e da questo approvata. Tra queste, rileva l'Avvocatura, va ricordata la drammatica realtà dell'allargamento della sfera di influenza territoriale della delinquenza organizzata, che dalle tradizionali regioni di origine si è andata estendendo ormai a tutto il territorio nazionale. Si tratta di una situazione non ulteriormente sostenibile che mina alle radici ogni possibilità di crescita della comunità nazionale e forse anche la sua stessa sopravvivenza.

In questo quadro si inserisce la legislazione cosiddetta antimafia, che trae origini nella legge 10 febbraio 1962, n. 57, e poi via via nelle leggi 31 maggio 1965, n. 575; 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646: con una complessa serie di norme, man mano migliorate ed affinate dall'esperienza operativa, ed in relazione alle nuove

emergenze che si andavano manifestando nel tempo, si è tentato di arginare il fenomeno mafioso, cercando di costruire una rete di protezione contro le infiltrazioni della delinquenza organizzata nell'esercizio di attività economiche e nell'amministrazione della cosa pubblica, assicurandone nel contempo la trasparenza ed il buon andamento.

Negli ultimi anni alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale») si è aggiunta la legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha convertito il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa; dopo pochi giorni, è seguita la legge 22 luglio 1991, n. 221, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ed infine la legge 18 gennaio 1992, n. 16, che, pur recando l'anodino titolo di «norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», all'art. 1 ha innovato profondamente le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 relative alle elezioni amministrative, nella prospettiva di una lotta sempre più incisiva alla delinquenza organizzata.

Tutta la suddetta normativa, quindi, va ricollegata a quel concetto di ordine pubblico risultante dalla legislazione che si è susseguita dagli anni '80 in poi, la cui portata, prima strettamente collegata ai criteri della sicurezza e della quiete pubblica, è stata ampliata e valorizzata sotto il profilo materiale ed empirico come salvaguardia delle condizioni generali della tranquillità pubblica e della impermeabilità del consorzio civile di fronte a qualsiasi forma di aggressione criminosa.

La normativa più recente avrebbe, quindi, carattere essenzialmente preventivo, mirando ad eliminare le situazioni in cui — a prescindere da ogni accertamento circa il grado di responsabilità individuale dei componenti del consesso — il governo locale viene assoggettato ad anomale interferenze, che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità.

In conclusione, ritiene l'Avvocatura che tutta la normativa antimafia, ivi compresa quella impugnata, sia preordinata alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sarebbe quindi vano dolersi di una invasione delle competenze provinciali.

Posto che tutta la legislazione contro la delinquenza organizzata mira a fronteggiare un fenomeno gravissimo che mina alle radici la stessa sopravvivenza della comunità nazionale, ne deriva che il fine primario di tutte le norme, ivi compresa quella oggi in esame, appartiene alla competenza dello Stato, anche se sotto qualche profilo secondario può incidere su materie di competenza provinciale.

Quello che conta, però, è il fine primario, e cioè la lotta alla delinquenza organizzata per la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il che è sufficiente a giustificare ed a legittimare l'intervento legislativo dello Stato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 138 del 1972, 243 del 1987, 1044 del 1988, 459 del 1989 e 36 del 1992).

2.3. — Quanto alle singole norme impugate, l'Avvocatura espone quanto segue.

La sospensione immediata e la decadenza di diritto, di cui ai commi 4-bis e 4-quinquies, sono la conseguenza automatica e necessaria del verificarsi dei presupposti indicati nei commi stessi. I provvedimenti di cui al comma 4-ter non avrebbero pertanto natura ed effetti costitutivi, ma solo ricognitivi di una situazione già in atto. Se il concetto di immediatezza — usato dal comma 4-bis — ha un significato, questo non può che essere quello di necessità e di automaticità: una sospensione che per produrre effetti deve prima essere disposta e magari valutata non è immediata. Se si vuol dare, pertanto, un senso ai commi 4-bis e seguenti, non rimarrebbe che riconoscere ad essi natura di disciplina dell'elettorato passivo (con previsione di ipotesi di ineleggibilità, di sospensione cautelare automatica o di decadenza) ma non certamente di nuove forme di controllo sugli organi; non sarebbe, pertanto, invocabile la salvaguardia dell'autonomia speciale che definisce fattispecie tassative di controllo sugli organi.

In ordine, poi, alla denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che il ricorso ex art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 è previsto ad esclusiva tutela dell'autonomia regionale: solo la ritenuta violazione dei limiti posti a tutela di questa autonomia può esser fatta valere, in sede di impugnazione in via diretta, dalle regioni, che possono impugnare la legge della Repubblica solo se ed in quanto invada la sfera di competenza loro garantita dalla Costituzione. Inoltre, nel caso specifico, non sarebbe neanche ravvisabile un qualsiasi riflesso ancorché indiretto sull'autonomia e competenza regionali della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte della legge n. 16/92.

In ogni caso, a prescindere dall'inammissibilità della questione, essa risulterebbe palesemente infondata.

Il principio della parità di trattamento rispetto alle cariche elettive del Parlamento e del Governo sarebbe malamente invocato essendo evidente, da un lato, il differente livello dell'autonomia parlamentare, e, d'altro lato, la valutazione di opportunità politica, esercitata dal legislatore in riferimento alle esperienze pregresse, maturate in sede regionale-locale, in ordine alla necessità di garantire il sistema amministrativo locale dalle infiltrazioni della delinquenza organizzata e comunque dalla occupazione delle relative cariche da parte di personaggi penalmente compromessi.

Quanto alla denunciata violazione dell'autonomia provinciale ad opera del comma terzo dell'art. 15, laddove è previsto che le disposizioni del comma primo si applicano «a qualsiasi altro incarico» con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza, fra l'altro, del Consiglio regionale o provinciale ecc., l'Avvocatura richiama, nel senso dell'infondatezza della questione, le considerazioni sopra svolte.

Quanto, infine, alle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente in merito ai commi 4-*septies* e 4-*octies*, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che l'art. 15, come modificato dalla legge n. 16/92, persegue, così come nel suo complesso la legislazione antimafia, obiettivi di competenza dello Stato; che in sede di impugnazione diretta di legge statale, le Regioni possono denunciare esclusivamente la violazione delle proprie sfere di competenza assegnate dalla Costituzione o da leggi costituzionali; che, infine, la legge disciplina compiutamente i presupposti della sospensione e della decadenza graduandoli in relazione alla gravità delle condanne ed alla natura dei reati. La legge mira a combattere, prevenendo e poi reprimendo, la delinquenza organizzata: è una lotta il cui fine ultimo è la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, della sopravvivenza stessa della comunità nazionale, con la ovvia conseguenza che, nel condurre questa lotta a tutela dei principi fondamentali della Costituzione, l'interesse del singolo può e deve cedere il passo a quello della intera collettività.

Considerato in diritto

1. — L'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) ha integralmente sostituito i primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), aggiungendovi altresì i commi da 4-*bis* a 4-*octies*.

La Provincia autonoma di Trento solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento a varie disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 della Costituzione — dei nuovi commi 3, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*septies* e 4-*octies* del citato art. 15 della legge n. 55 del 1990, come appunto introdotti dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992.

2. — La nuova normativa, modificando in senso rigoroso le previsioni contenute in quella previgente, detta un'ampia disciplina in tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e mantenere cariche od uffici di varia natura nelle regioni, nelle province, nei comuni ed in altri enti ed organismi di autonomia locale.

In particolare, viene introdotta (comma 1) la regola della «non candidabilità» alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per determinati reati (associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, altri delitti concernenti dette sostanze, ovvero in materia di armi, alcuni delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); per altri delitti è richiesta la condanna con sentenza definitiva o, quanto meno, confermata in appello; per i delitti più gravi (in materia di mafia, stupefacenti, armi) è, d'altro canto, sufficiente che per i soggetti interessati sia stato disposto il giudizio o che essi siano stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; gli stessi effetti, infine, conseguono all'applicazione, anche non definitiva, di una misura di prevenzione in relazione all'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Le medesime situazioni comportano che i soggetti in esame «non possono comunque ricoprire» una serie di cariche elettive, anche di secondo grado, e di altri incarichi la cui nomina è di competenza regionale o locale.

È poi, in sintesi, stabilito, per quanto qui più specificamente interessa, che le disposizioni del primo comma si applicano «a qualsiasi altro incarico» in riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza dei consigli o delle giunte regionali o locali o dei loro presidenti, sindaci o assessori (comma 3); che l'eventuale elezione o nomina di chi si trovi nelle condizioni sopra indicate è nulla, con l'obbligo della revoca (comma 4); che, qualora dette condizioni sopravvengano dopo l'elezione o la nomina, ciò comporta «l'immediata sospensione dalle cariche», adottata con

procedure diverse a seconda dei casi (commi 4-bis e 4-ter); che, da un lato, la sospensione cessa nel caso in cui venga emessa sentenza favorevole all'interessato, anche se non passata in giudicato, mentre, dall'altro, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione) determina la decadenza di diritto dalla carica (commi 4-quater e 4-quinquies); che la disciplina in esame non si applica se viene concessa la riabilitazione (comma 4-sexies); che, infine, qualora una delle condizioni di cui al primo comma si verifichi nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, «si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti» (con procedure diverse a seconda dei casi), con successiva decadenza di diritto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (commi 4-septies e 4-octies).

3.1. — Seguendo l'ordine delle censure come prospettate nel ricorso, occorre in primo luogo esaminare la questione di legittimità costituzionale dei citati commi 4-bis e 4-ter del nuovo testo dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, i quali, come già accennato, prevedono il primo l'immediata sospensione dalla carica qualora alcuna delle condizioni di cui al primo comma sopravvenga dopo l'elezione o la nomina, e il secondo che la sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori e dei consiglieri regionali «è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri», mentre negli altri casi la sospensione «è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero».

Ad avviso della ricorrente, dette norme, nella parte in cui prevedono la sospensione dei presidenti delle giunte regionali e provinciali e degli assessori e dei consiglieri regionali e provinciali, configurano una nuova forma di controllo sugli organi provinciali, non prevista e non consentita dallo Statuto speciale di autonomia, i cui artt. 49 e 51, nel richiamare rispettivamente gli artt. 33 e 38, prevedono come unico strumento di intervento statale sugli organi provinciali lo scioglimento del Consiglio quando questo compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni, e come unica causa di rimozione dalle cariche di Presidente della giunta o di assessore la revoca ad opera dello stesso Consiglio.

La questione non è fondata.

Come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, deve ritenersi inesatta la premessa su cui la ricorrente fonda le proprie censure, cioè che la disciplina in esame attenga alla materia del controllo sugli organi.

Va in primo luogo osservato, invero, che le ipotesi di «non candidabilità» alle elezioni previste dal primo comma non costituiscono altro che nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità. Ciò è confermato dal rilievo, da un lato, che, ai sensi del quarto comma, l'elezione di coloro che versano nelle indicate condizioni «è nulla» e, dall'altro, che la sopravvenienza del fatto dà luogo a conseguenze automatiche e necessarie, quali vanno considerate sia la «decadenza di diritto» (a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna) di cui al comma 4-quinquies, sia l'istituto — che forma oggetto specifico di censura — della «immediata sospensione» dalla carica: questa, infatti, ancorché adottata con procedure complesse, non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale.

In ogni caso, e ciò vale anche in ordine alle cosiddette cariche elettive di secondo grado (assessori e presidenti delle giunte), è fuori luogo invocare le norme statutarie in tema di controllo sugli organi, in quanto l'impugnato istituto della sospensione dalla carica non può farsi rientrare in tale categoria giuridica, sia per le caratteristiche di automaticità sopra evidenziate, sia per la sua natura di provvedimento cautelare disposto a carico di singole persone, che non comporta alcuna valutazione sull'attività istituzionale dell'organo.

3.2. — Parimenti non fondata è la questione — che la ricorrente propone in via subordinata in riferimento alle medesime norme statutarie sopra richiamate — relativa al solo comma 4-ter, nella parte in cui attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione ad un organo diverso da quello (Presidente della Repubblica) cui lo statuto demanda l'unico potere statale di controllo sugli organi provinciali, e prevede altresì un procedimento diverso da quello stabilito dallo statuto per lo scioglimento, in particolare sopprimendo il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Appare evidente come le considerazioni sopra svolte in ordine alla non riconducibilità della normativa censurata al tema del controllo sugli organi valgano anche in questo caso ad escludere qualsivoglia violazione delle norme statutarie in materia.

3.3. — I medesimi commi 4-*bis* e 4-*ter* sono altresì censurati in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, nel prevedere la sospensione nei soli confronti dei consiglieri ed assessori regionali e provinciali e non anche dei titolari di analoghe cariche statali, quali i membri del Parlamento e del Governo, realizzerebbero un irragionevole trattamento differenziato a favore di questi ultimi.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, sostenendo che la dedotta violazione del principio di eguaglianza non avrebbe alcuna influenza — neanche indiretta — sulla sfera di autonomia garantita alla ricorrente. Ma l'eccezione deve essere respinta, in quanto nel caso in esame non può negarsi, contrariamente a quanto ritiene l'Avvocatura, che la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, così come prospettata, sia intimamente connessa con la presunta lesione delle invocate competenze provinciali e si rifletta, pertanto, anche su queste ultime (cfr., da ult., sentt. nn. 343 del 1991 e 393 del 1992).

Nel merito la questione non è fondata.

Invero, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati: ne consegue che, anche a prescindere dalle finalità e dalle motivazioni che hanno ispirato la normativa in esame e che saranno appresso illustrate, certamente non può ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di dettare le norme impugnate con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali.

4.1. — La Provincia di Trento impugna, poi, il nuovo testo del comma 3 dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, il quale estende le disposizioni previste dal primo comma «a qualsiasi altro incarico» con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza, fra l'altro, del consiglio regionale o provinciale, della giunta regionale o provinciale, o dei loro presidenti o assessori. Ad avviso della ricorrente, detta norma, unitamente alle successive (e in special modo a quella — comma 4-*ter* — che attribuisce al prefetto la competenza ad adottare la sospensione dei titolari degli incarichi in esame), viola da un lato la competenza provinciale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale), e dall'altro le competenze attribuite alla giunta provinciale in tema di vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, «compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge» (art. 54, primo comma, n. 5, dello Statuto speciale).

La questione non è fondata.

Occorre a questo punto individuare la *ratio* e le finalità della normativa in esame, tenuto conto anche del contesto legislativo in cui la stessa si colloca.

Va innanzitutto osservato che, come già detto all'inizio, l'art. 1 della legge n. 16 del 1992 sostituisce quasi integralmente l'art. 15 della legge n. 55 del 1990, la quale, come chiaramente evidenziato dal titolo (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, rappresentato essenzialmente dalle leggi n. 57 del 1962, n. 575 del 1965, n. 354 del 1975 e n. 646 del 1982, alle quali ha apportato varie modifiche. Il menzionato art. 15 già nel testo originario prevedeva la sospensione da una serie di cariche pubbliche (presidenti di giunte regionali e provinciali, assessori regionali, provinciali e comunali, sindaci, consiglieri comunali e provinciali, ecc.) per coloro che risultassero sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero ad una misura di prevenzione, anche non definitiva, perchè indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; alla sospensione seguiva la decadenza in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza o della definitività del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

Tuttavia, si è ritenuto, come risulta ampiamente dai lavori preparatori della legge n. 16 del 1992, che tale disciplina non fosse sufficiente ad arginare il fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso all'interno degli organi dell'autonomia locale, e si è quindi provveduto da un lato, attraverso l'istituto della non candidabilità alle elezioni, ad «impedire che persone gravemente indiziate di crimini ... di stampo mafioso, proprio mediante il *metus* che incutono, possano pervenire a cariche elettive», e, dall'altro, ad estendere l'ambito dei destinatari della disciplina «a tutta una serie di altri incarichi che spesso formano la fitta rete attraverso la quale si esprime l'intreccio mafia-politica ed il potere clientelare locale».

In definitiva, la *ratio legis*, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, è quella di costituire una sorta di difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalità organizzata e dell'infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali; le finalità che si sono intese perseguire sono la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento dello Stato appare pertanto essenzialmente diretto a fronteggiare una situazione di grave emergenza (che ha imposto tutto un complesso di misure — in vari settori dell'ordinamento — nel cui ambito va inserita anche la legge in esame), emergenza che coinvolge interessi ed esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Da ciò consegue, in conclusione, che devono ritenersi sussistenti, nella specie, quei requisiti che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, sentt. nn. 243 del 1987, 459 del 1989, 36 del 1992), legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando questo venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale.

4.2. — Anche il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, come nel caso dei commi 4-bis e 4-ter precedentemente esaminati, è poi censurato dalla Provincia di Trento per violazione del principio di eguaglianza, in quanto contempla esclusivamente i titolari degli incarichi per i quali l'elezione o la nomina è di competenza degli organi provinciali e non anche per i titolari di analoghi incarichi per i quali l'elezione o la nomina è di competenza di organi statali, quali il Parlamento o il Governo.

La questione — da ritenere ammissibile per i motivi già esposti sopra al punto 3.3 — non è fondata.

Come si è avuto modo di osservare al punto precedente, il legislatore con la disciplina in esame ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare. La scelta di intervenire a livello degli enti locali si fonda, come si legge più volte nei lavori preparatori, su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare trovano in tale ambito le loro principali manifestazioni: tale scelta, pertanto, non può certamente ritenersi viziata da irragionevolezza.

5.1. — La ricorrente impugna, infine, i nuovi commi 4-septies e 4-octies dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, i quali estendono al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti indicati nel primo comma) l'istituto della immediata sospensione dalla funzione o dall'ufficio ricoperti, qualora ricorra alcuna delle condizioni elencate nel medesimo comma 1, nonché (mediante un rinvio al comma 4-quinquies) quello della decadenza di diritto al verificarsi dei presupposti ivi indicati (passaggio in giudicato della sentenza di condanna, definitività del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione). È altresì previsto che per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, mentre per il personale delle regioni e per gli amministratori e componenti degli organi delle u.u.ss.ll. la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome.

Ad avviso della ricorrente, le norme in esame violano innanzitutto la competenza provinciale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale), comprensiva ovviamente di tutto ciò che attiene ai requisiti di accesso e alle cause di sospensione e di decadenza dall'impiego.

La questione non è fondata per le identiche ragioni — attinenti alla *ratio* e alle finalità generali della disciplina impugnata — che hanno già condotto al rigetto delle analoghe censure proposte dalla ricorrente avverso il comma 3 della normativa in esame (v., sopra, punto 4.1).

5.2. — Anche in ordine ai commi ora esaminati, la ricorrente denuncia infine la violazione del principio di eguaglianza, in quanto le norme, riferendosi ai soli dipendenti delle amministrazioni regionali e locali e non anche a quelli delle amministrazioni statali, riserverebbero ai primi un trattamento ingiustificatamente deteriore. La questione, ancorché ammissibile, non è fondata. Vanno qui richiamate, a tal fine, sia in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, sia alla dichiarazione di infondatezza della questione, le considerazioni sopra rispettivamente svolte ai punti 3.3 e 4.2.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 49 e 51 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 3 della Costituzione, dalla Provincia di Trento con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 3 della Costituzione, dalla Provincia di Trento con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge n. 55 del 1990, introdotti dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 3 della Costituzione, dalla provincia di Trento con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1191

N. 408

Sentenza 21-29 ottobre 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Sardegna - Servizi di alta specialità - Strutture - Determinazione - Insussistenza di lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna notificato il 1° aprile 1992, depositato in Cancelleria l'8 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, recante: «Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità» ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione autonoma della Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, recante «Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta specialità»,

deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti ex artt. 4, lett. i, e 6 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n.480, art. 20), nonché la violazione del principio di legalità:

La Regione premette di aver disciplinato, nel proprio territorio ed in base alle suddette competenze, le attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera attraverso un'organica disciplina legislativa e di aver stabilito in particolare gli indirizzi e le modalità delle attività finalizzate all'attuazione del servizio sanitario nazionale nel territorio sardo, attraverso il Piano sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10.

Rilevato, poi, che nella regione esistono e sono operanti vari centri di alta specialità si osserva che il Ministro della sanità, con il decreto in esame, ha proceduto alla determinazione dei rispettivi bacini d'utenza, che sono così risultati compresi in fasce tra i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di ciascuna specialità).

Si lamenta in conseguenza che l'operata determinazione dei detti bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel territorio regionale, comportando, così, l'effetto pratico della eliminazione dei servizi di «alta specialità» già esistenti ed operanti in Sardegna.

La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilità di fornire agli abitanti dell'isola le relative prestazioni sanitarie che gli aventi diritto sarebbero costretti a richiedere sul continente.

Oltre alla violazione delle attribuzioni ex artt. 4, lett. i, e 6 dello Statuto speciale, la ricorrente ha altresì censurato il decreto per violazione del principio di legalità, sul rilievo che nessuna norma ha conferito al Ministro il potere d'individuare le strutture di cui trattasi ed i relativi bacini d'utenza, da determinarsi attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Si osserva al riguardo che il decreto non avrebbe disposto alcunché circa la dislocazione delle strutture, per cui non avrebbe ragion d'essere la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con conseguente difetto di interesse da parte della Regione: la definizione territoriale dei bacini d'utenza non può dirsi avvenuta, infatti, col decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna delle branche di alta specialità individuate.

Non sussisterebbe, poi, violazione del principio di legalità, poiché l'art.5 della legge 24 ottobre 1985, n.595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986- 1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale non soltanto di stabilire i requisiti minimi di personale ed attrezzature, i collegamenti con attività affini e le caratteristiche di professionalità del personale delle singole strutture, ma altresì di definire, per ciascuna delle specialità, il tipo «funzionale» dei relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna ha dedotto la illegittimità del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità) poiché con esso si sarebbero determinati — in sostanza — i servizi d'utenza effettivi, per ciascuna «alta specialità» considerata, fuori dal territorio della Sardegna.

L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso.

2. L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non vengono in considerazione lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali.

Il decreto si è limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di requisito delle strutture, senza nulla disporre, con procedura concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse.

Le censure della Regione si prospettano pertanto inammissibili, così come sostenuto da parte resistente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, col ricorso in epigrafe, dalla Regione Sardegna in relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal Ministro della sanità (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1192

N. 409

Senienza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società di persone - Fusione in una società di capitale - Creditore - Opposizione - Termine di decorrenza della facoltà - Iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese - Carenza della motivazione in ordine alla rilevanza della censura - Inammissibilità.

(C.C., artt. 2503 e 2504).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. TAE-Aeroservizi Consorziati ed altro e Canessa Stefano ed altro, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Baldassarre Giuseppe, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Giovanni Marcangeli per Baldassarre Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Genova — adito dalla società TAE S.r.l. e dal Consorzio Aereo Servizi Consorziati che chiedevano dichiararsi l'estensione del fallimento della società AIR.MA.ST. S.r.l. alla società in nome collettivo AIR.MA.ST. ed ai suoi soci illimitatamente responsabili Canessa Stefano e Baldassarri Giuseppe — ha sollevato, con ordinanza del 6 giugno 1991, questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2503 e 2504 c. c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Premette in fatto il giudice rimettente che i ricorrenti assumevano di essere creditori della società in nome collettivo AIR. MA. ST. per il pagamento di noli maturati e di aver appreso (soltanto nell'agosto del 1990) che tale società (con atto del 19 luglio 1990), si era fusa, mediante incorporazione, nella società a responsabilità limitata AIR. MA. ST., la quale subito dopo presentava istanza per la dichiarazione del proprio fallimento avendo una situazione debitoria molto pesante. Avverso tale fusione i ricorrenti, ancorchè ormai tardivamente, avevano presentato opposizione.

Alla domanda di estensione della dichiarazione di fallimento resistevano i convenuti Canessa e Baldassarre sostenendo la loro non assoggettabilità al fallimento essendo la loro (illimitata) responsabilità patrimoniale venuta meno con l'estinzione, per effetto dell'intervenuta fusione, della società di persone di cui essi erano soci.

Ciò premesso in fatto, osserva in diritto il giudice rimettente che in caso di fusione c.d. eterogenea (ossia tra società di persone e società di capitali) la nuova società assume tutti gli obblighi delle società estinte, senza che sopravviva la responsabilità patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili della prima per debiti sociali anteriori alla fusione, ove i creditori non abbiano proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c.; nè può farsi applicazione analogica dell'art. 2499 c.c. che viceversa, in caso di trasformazione di società, prevede il venir meno di tale illimitata responsabilità patrimoniale solo in caso di mancato consenso (espreso o tacito) alla liberazione da parte dei creditori.

Tale normativa — secondo il giudice rimettente — si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. perchè, prevedendo la liberazione dei soci illimitatamente responsabili in mancanza di opposizione dei terzi creditori nel termine di tre mesi dalla iscrizione delle deliberazioni di fusione, contempla un termine che decorre prescindendo dall'effettiva conoscenza della volontà societaria di dar corso alla fusione stessa. Pertanto la grave conseguenza (per il terzo creditore) del venir meno della responsabilità illimitata del socio è fatta dipendere da un'astratta presunzione di conoscibilità e non già dall'effettiva conoscenza della fusione.

È denunciata altresì una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra la fattispecie della fusione eterogenea (quale prevista dagli artt. 2503 e 2504 c.c.) e quella disciplinata dall'art. 2499 c.c. nell'ipotesi di trasformazione di una società di persone in una di capitali atteso che in quest'ultimo caso la liberazione dei soci illimitatamente responsabili è subordinata ad un diretto interpello dei creditori mediante comunicazione con raccomandata della deliberazione di trasferimento, sicchè lo stesso identico interesse dei terzi creditori risulterebbe tutelato maggiormente nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali che non nel caso di fusione eterogenea.

2. — Si è costituita la parte privata Baldassarre Giuseppe chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato eccependo in via pregiudiziale il difetto di rilevanza delle questioni di costituzionalità atteso che queste sono state sollevate, non già nel giudizio di opposizione (ancorchè tardiva) alla fusione da parte dei creditori, bensì nel giudizio avente ad oggetto l'estensione della dichiarazione di fallimento ai soci della società di persone incorporata in società di capitali.

Manca quindi il carattere di pregiudizialità delle questioni di costituzionalità (che attengono alla decorrenza del termine per l'opposizione alla fusione) rispetto alla decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare (che riguarda il profilo dell'avvenuta liberazione, per effetto della fusione, dei soci illimitatamente responsabili).

Nel merito l'Avvocatura dello Stato ritiene non fondate le questioni di costituzionalità atteso che, da una parte, il termine per proporre l'opposizione è congruo e, d'altra parte, non è irragionevole che il *dies a quo* decorra dalla realizzazione della tipica forma di pubblicità legale della delibera di fusione, qual è l'iscrizione nel registro delle imprese. Sotto altro profilo poi non sussiste disparità di trattamento rispetto alla disciplina della trasformazione atteso che fusione e trasformazione sono istituti profondamente diversi tra loro, conducendo l'una all'estinzione delle società fuse od incorporate e ad un fenomeno successorio per quanto riguarda i rapporti patrimoniali già facenti capo alle medesime e l'altra ad una modifica dell'atto costitutivo che presuppone la conservazione e la continuazione della società trasformata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 c.c. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991 n.22 che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi, entro il quale il creditore può proporre opposizione alla fusione di una società di persone in una società di capitale, decorra dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non già dall'effettiva conoscenza delle stesse.

In particolare è denunciata la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perchè il terzo creditore deve nel breve termine suddetto non solo effettuare (periodicamente) la ricerca presso il registro delle imprese, ma anche (eventualmente) predisporre l'atto di opposizione. Inoltre sarebbe vulnerato anche il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) perchè nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali i soci illimitatamente responsabili della prima sono liberati (oltre che per espresso consenso dei terzi creditori) soltanto in caso di inerzia degli stessi protrattasi per un termine di trenta giorni decorrente dalla diretta comunicazione della trasformazione fatta con lettera raccomandata.

Le censure così formulate attengono quindi ad un particolare profilo della disciplina del procedimento che segue alle deliberazioni di fusione adottate da ciascuna società e che sfocia nell'atto di fusione; è il profilo della speciale tutela accordata ai creditori delle società che partecipano alla fusione, ai quali l'art. 2503 riconosce la facoltà di paralizzare il procedimento medesimo proponendo opposizione nel termine di tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni suddette nel registro delle imprese (attualmente nel registro presso la Cancelleria del Tribunale ex art. 100 disp. att. c.c.), termine ridotto a due mesi dalla novella n. 22 del 1991 (che peraltro ha previsto che il medesimo termine possa decorrere alternativamente dalla pubblicazione delle delibere per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*).

2. — Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Il giudice rimettente — muovendo dalla premessa che, ove una società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) si fonda in una società di capitali (c.d. fusione eterogenea), la mancata tempestiva opposizione da parte dei creditori non solo rimuove un potenziale ostacolo alla fusione stessa, ma anche determina la liberazione dei soci illimitatamente responsabili della società di persone — dubita della legittimità costituzionale della identificazione del *dies a quo* del termine per proporre l'opposizione suddetta nel mero adempimento di un onere di pubblicità legale delle delibere di fusione.

La censura così formulata investe direttamente la valutazione della tempestività, o meno, dell'opposizione dei creditori, che nella specie, alla stregua della normativa censurata, sarebbe altrimenti tardiva, essendo pacifico che essa è stata proposta dopo il decorso di tre mesi dalle iscrizioni delle delibere di fusione (come risulta dall'ordinanza di rimessione, che però null'altro aggiunge in proposito limitandosi a dar atto che si tratta di opposizione tardiva senza peraltro precisare se giudiziale o stragiudiziale); invece l'oggetto del giudizio *a quo* è costituito — non già dalla legittimità, o meno, della fusione — ma dalla possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento alla società in nome collettivo e ai soci illimitatamente responsabili.

Il presupposto della rilevanza della censura di incostituzionalità, che all'evidenza attiene esclusivamente alla prima questione, postula che la cognizione del giudice *a quo*, che invece investe la seconda questione, debba non di meno estendersi (seppur *incidenter tantum*) alla prima; sicchè nell'ordinanza di rimessione avrebbe dovuto rinvenirsi la ragione per cui la pronuncia in ordine alla estensibilità, o meno, della dichiarazione di fallimento, richiedesse preliminarmente la valutazione della tempestività dell'opposizione alla fusione.

Tale motivazione in ordine alla rilevanza della censura è del tutto carente e quindi è inammissibile la questione di costituzionalità.

3. — Ed infatti, ove l'opposizione alla fusione sia stata proposta in sede giudiziaria — come in effetti ritengono che debba essere proposta sia la giurisprudenza della Corte di cassazione (che parifica tale opposizione alle impugnative delle delibere assembleari ex art. 2378 c.c.), sia una parte della dottrina —, non può dubitarsi che sarebbe il giudice dell'opposizione — in quanto chiamato a fare applicazione degli artt. 2503 e 2504 c.c. — a poter sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale in esame. La questione, invece, difetterebbe di rilevanza ove sollevata dal giudice chiamato ad estendere la dichiarazione di fallimento il quale, in mancanza dell'opposizione (giudiziale), non potrebbe accertare, neppure *incidenter tantum*, la illegittimità della fusione: tale giudice, cioè, non sarebbe mai chiamato a fare applicazione della norma denunciata, ma dovrebbe limitarsi a prendere atto della applicazione fattane dal diverso giudice dell'altro processo.

Ove invece l'opposizione in concreto sia stata proposta soltanto in forma stragiudiziale, un'ipotetica rilevanza della questione di costituzionalità potrebbe scaturire soltanto dalla ritenuta idoneità della stessa (anche in mancanza di una tempestiva iniziativa giudiziaria) ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere — impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione — sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. Ma in ordine a tale idoneità il giudice rimettente non articola alcuna motivazione; tanto più, invece, necessaria perchè tale ipotizzata idoneità dell'opposizione stragiudiziale appare assai dubbia in ragione sia del citato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, sia della formulazione dell'art. 2503 c.c. che — prevedendo all'ultimo comma che il tribunale, nonostante l'opposizione, possa disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società (risultante) di idonea garanzia — sembra deporre per il carattere giudiziale (oltre che preventivo) dell'opposizione stessa.

Tra queste due possibili prospettazioni (inevitabilmente alternative non risultando dall'ordinanza di rimessione quale opposizione sia stata nella specie proposta) si colloca quindi un snodo essenziale, che invece è rimasto privo di alcuna opzione e motivazione da parte del giudice rimettente.

Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di motivazione sulla rilevanza.

4. — Può aggiungersi che la questione di costituzionalità difetterebbe egualmente del requisito della rilevanza anche quando si abbandonasse la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, che si fonda, sì, su una pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 25 ottobre 1977 n.4564), ma che è contrastata dalla dottrina e non è seguita da parte della giurisprudenza di merito. Infatti, ove si accedesse all'apposta tesi, secondo cui l'opposizione di cui all'art. 2503 c.c. riguarda esclusivamente l'atto di fusione (che — a prescindere dalla liberazione, o meno, dei soci illimitatamente responsabili — potrebbe pregiudicare i creditori in ragione del concorso con nuovi e ulteriori creditori), mentre resta invariata la posizione dei soci illimitatamente responsabili della società fusa (i quali non sarebbero toccati dalla disciplina posta dalla citata norma e quindi non sarebbero liberati neppure in caso di fusione non opposta), l'eventuale tardività dell'opposizione rileverebbe unicamente al fine dell'efficacia e della validità dell'atto di fusione, ma non anche al fine della responsabilità dei soci illimitatamente responsabili (che persisterebbe in ogni caso) e quindi della possibilità di estendere a loro la dichiarazione di fallimento della società fusa.

Al fine, pertanto, della definizione del processo *a quo*, l'autorità rimettente non sarebbe tenuta affatto a valutare la tempestività, o meno, dell'opposizione alla fusione, ma dovrebbe giudicare soltanto in merito alla estensibilità, o meno, della dichiarazione di fallimento, onde risulterebbe del tutto priva di rilevanza la questione di costituzionalità che investe il *dies a quo* del termine per proporre l'opposizione stessa.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1193

N. 410

Ordinanza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Termini di decadenza per l'impugnativa - Retroattività della norma - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Interessi legali - Rivalutazione - Omessa previsione - Richiamo alle decisioni della Corte di non fondatezza e di manifesta infondatezza (sentenza n. 246/1992 e ordinanza n. 376/1992) - Difetto di rilevanza della questione - Mancata conversione in legge dei dd.-ll. nn. 14 e 345 del 1992 - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Tamboroni Rosina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Tamboroni Rosina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da Rosina Tamboroni, titolare di pensione diretta integrata al minimo e di pensione di reversibilità, per ottenere la riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma, con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

c) dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, «nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni»;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione *sub a)* contrasta con l'art. 3 Cost. sia perchè discrimina ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perchè collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o prescrizione; con l'art. 38 Cost. perchè tale effetto privativo è disposto «in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di particolare tutela»; con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., in quanto violerebbe l'indipendenza della funzione giurisdizionale; con l'art. 136 Cost., in quanto impedirebbe l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;

che la norma *sub b)* è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38 Cost. perchè produce disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 Cost. perchè contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte;

che la norma *sub c)* è ritenuta lesiva dell'art. 3 Cost., dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, Cost., perchè non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita; dell'art. 136 Cost., perchè vanifica le sentenze costituzionali che hanno dichiarato illegittime le norme impeditive della doppia integrazione al minimo, e in particolare la sentenza n. 418 del 1991; dell'art. 77 Cost., perchè riproduce una disposizione già contenuta nel disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di finanza pubblica e da questo espunta in sede di approvazione della legge n. 412 del 1991;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione *sub a)* non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con sentenza n. 246 del 1992, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 136 Cost., con ordinanza n. 376 del 1992;

che nel caso oggetto del giudizio *a quo* la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione *sub b)* risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992;

che il d.l. n. 14 del 1992 di cui *sub c)* non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1194

N. 411

Ordinanza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti previdenziali - Ritardata liquidazione - Interessi e rivalutazione - Omessa previsione - Non applicabilità della norma censurata nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18, 25 e 13 febbraio 1992 dai Pretori di Bari, Lucera e Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Saverio Troccoli contro l'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) al fine di ottenere la differenza dell'indennità di buonuscita con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Bari, con ordinanza del 18 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che analoga questione è stata sollevata, con ordinanze rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi hanno per oggetto la medesima questione e, pertanto, è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;

che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi *a quibus*, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 412

Sentenza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Giudizi di idoneità a professore associato - Terza tornata - Soggetti ammessi a parteciparvi - Posizioni assimilabili a quelle dei professori incaricati stabilizzati - Esclusione - Norme chiaramente finalizzate alla sistemazione di un precariato antecedente all'entrata in vigore delle medesime - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Greco Giuseppe contro il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1° luglio 1992 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1.1. — L'avvocato Giuseppe Greco, dall'anno accademico 1985-1986 incaricato, con contratto di diritto privato, dell'insegnamento di Diritto amministrativo nell'ambito del corso di laurea in Scienze politiche dell'Università degli studi di Chieti, ai sensi dell'articolo 100, lettera d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, chiedeva, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'annullamento del decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, con il quale era stata indetta la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato. Tale decreto, infatti, non aveva contemplato, tra i soggetti ammessi a parteciparvi, quelli ricompresi nella categoria dei professori incaricati con almeno un triennio d'insegnamento impartito in data successiva al 14 marzo 1981.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava il ricorso con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990, ritenendo tassativa l'elencazione delle categorie indicate nell'articolo 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e rilevando la non assimilabilità della posizione ricoperta dall'interessato a quella dei professori incaricati stabilizzati, in difetto del presupposto logico costituito dall'esigenza di sistemare le situazioni di precariato esistenti all'atto di riordino della docenza universitaria.

L'interessato proponeva appello avverso la decisione di primo grado sostenendolo con due motivi di gravame. Con il primo, si affermava l'insussistenza di qualsiasi limitazione circa le categorie da ammettere ai giudizi di idoneità e si chiedeva la partecipazione dell'appellante sulla base della pronuncianda sentenza; con il secondo si deduceva l'incostituzionalità di tale limitazione; ove ritenuta sussistente (combinato disposto dagli articoli 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; della legge 9 dicembre 1985, n. 705), per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2.1 — Rigettato il primo motivo con sentenza n. 40 del 29 novembre 1992, il Consiglio di Stato, in accoglimento del secondo motivo di gravame, ha sollevato, con ordinanza in pari data, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 5; terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità alla menzionata categoria di professore di ruolo, fascia degli associati, avvenuta il 13 aprile 1981.

Ha ricordato la Corte remittente che l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e, sulla sua scia, l'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), avevano dettato disposizioni per l'inquadramento di specifiche categorie di soggetti esplicitanti attività universitarie. Tra queste, avevano inserito quella dei professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre del 1973, n. 580; quella degli incaricati, in servizio nell'anno accademico 1978 - 1979, che avessero maturato o maturassero (in anni accademici successivi) tre anni di anzianità di insegnamento; quella dei professori incaricati a titolo gratuito che si avvalessero eventualmente del periodo necessario alla stabilizzazione (di cui al predetto decreto-legge n. 580 del 1973) certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto e documentato da atti ufficiali della facoltà.

Per le categorie ammesse erano state previste due tornate del giudizio di idoneità da indirsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-delegato, la prima, ed entro il 30 dicembre 1982, la seconda: art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 382 del 1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneità maturava, invece, successivamente alla prima tornata, era stato disposto lo svolgimento di una terza tornata a loro esclusivamente riservata, che avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre 1983 (e, cioè, a distanza di poco più di tre anni dalla entrata in vigore della normativa delegata).

Il sistema di termini prefissato con il d.P.R. n. 382 del 1980 tendeva, dunque, ad assicurare un veloce assorbimento del precariato esistente, in un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o il formarsi di ulteriori posizioni di precariato.

Ad avviso della Corte remittente, le tre tornate non sarebbero tra loro omogenee. In particolare, la terza di esse avrebbe avuto una configurazione peculiare. Si tratterebbe infatti di una vera e propria tornata di chiusura del sistema «riservata a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima» (Corte costituzionale, sent. n. 93 del 1991). Si che ne conseguirebbe che il ritardo nello svolgimento della terza tornata dei giudizi di idoneità avrebbe comportato, in una oggettiva violazione delle finalità proprie della legge (la pronta eliminazione del precariato), il protrarsi di ulteriori situazioni precarie e la nascita del diritto di partecipare al concorso anche per tutti coloro i quali maturino i requisiti di partecipazione in un momento successivo, nonché il sorgere di nuove situazioni di precariato degne di tutela. La violazione del termine per indire la terza tornata dei giudizi di idoneità avrebbe insomma come logica conseguenza, da un lato, il mancato assorbimento del precariato esistente e, da un altro, la produzione di nuove forme di precariato.

2.2 — Tale situazione, osserva il Consiglio di Stato, si sarebbe venuta a creare con il decreto del 4 luglio 1989, con il quale il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha indetto, a distanza di quasi sei anni dal limite temporale stabilito, la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati. In tale periodo si sarebbero formate, e consolidate, ulteriori situazioni di precariato, quale quella dell'appellante, idonea ad essere presa in considerazione; e il ricorrente ha svolto sei anni di insegnamento universitario ai sensi dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del 1980.

L'art. 100 predetto contiene una norma volta a disciplinare, in via transitoria, il conferimento degli insegnamenti ufficiali delle facoltà di nuova istituzione o dei nuovi corsi di laurea, in attesa della loro entrata a regime. La lettera d) dell'art. 100, infatti, ha stabilito che, ove non sia possibile procedere all'attivazione degli insegnamenti necessari per i singoli anni di corso, gli stessi vadano attribuiti «mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro».

Ad avviso del Consiglio di Stato, i contratti di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980 sarebbero, nella previsione di cui all'art. 100 dello stesso testo normativo, soltanto lo strumento per l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria, degli insegnamenti ufficiali della facoltà. Il riferimento all'art. 25, poi, comporterebbe la rinnovabilità nel tempo dell'incarico per almeno due volte nel quinquennio, nella medesima università, ma con la possibilità di ulteriori, specifiche deroghe da parte del ministro. Senza dire della possibilità che in altre università (purché di nuova istituzione) vengano conferiti ulteriori incarichi.

La posizione del docente *ex art.* 100, lettera *d)* del d.P.R. n. 382 del 1980 appare dunque suscettibile di protrarsi nel tempo.

2.3. — Pur differente nella sua genesi storica, la sopraindicata figura di docente sarebbe non dissimile da quella degli incaricati di cui agli artt. 5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980. Le due figure, infatti, avrebbero in comune la medesima *ratio*, vale a dire la necessità di sopperire alle esigenze didattiche nelle facoltà universitarie. Similari sarebbero anche i meccanismi procedurali di nomina, pur nella novità dello strumento giuridico utilizzato nell'ambito della riforma (attribuzione degli insegnamenti con contratti di diritto privato). Anche in tale nuovo ambito, al fine di attribuire gli incarichi di insegnamento, opererebbero infatti gli stessi organi chiamati ad intervenire nel sistema previgente e con le stesse garanzie di accertamento della qualificazione professionale dei candidati.

Nel sistema previgente alla riforma si perveniva al conferimento degli incarichi mediante una proposta deliberata dal Consiglio di facoltà, approvata dal Senato accademico, sottoposta al controllo ministeriale e formalizzata con provvedimento del Rettore. Nel nuovo sistema gli incarichi di insegnamento *ex art.* 100, lettera *d)*, d.P.R. 382 del 1980 vengono conferiti mediante deliberazione motivata della Facoltà, previo nulla-osta del Ministro, con l'intervento del Rettore, che è chiamato alla stipula del contratto con il docente avente comprovata alta qualificazione scientifica o professionale (combinato disposto dagli artt. 25 e 100 del d.P.R. n. 382 del 1980).

Anche lo *status* dei due tipi di docenti incaricati dell'insegnamento sarebbe sostanzialmente analogo. I docenti del d.P.R. n. 382 del 1980, al pari dei professori incaricati, rientrerebbero nel novero dei «professori ufficiali» e farebbero parte del Consiglio di facoltà, del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del citato d.P.R. n. 382) e svolgerebbero la medesima attività, volta alla realizzazione dei fini istituzionali dell'università.

Né appare come particolarmente rilevante la circostanza che i docenti di cui all'art. 100 testé menzionato non appartengono a un vero e proprio ruolo. La pronuncia n. 89 del 1986 della Corte costituzionale avrebbe infatti svalutato l'appartenenza a un ruolo quale circostanza determinante per l'ammissione di talune categorie di soggetti ai giudizi di idoneità, atteso che sia la legge di delega sia il decreto delegato avrebbero previsto l'ammissione ai cennati giudizi anche di personale non di ruolo, come ad esempio per talune figure di professore incaricato.

Del resto, i professori incaricati a titolo gratuito, pure ammessi ai giudizi di idoneità sulla base della legge e del decreto delegato, non parrebbero costituire una categoria maggiormente meritevole rispetto a quella dei professori a contratto nominati ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. predetto.

2.4. — La tassatività dell'elencazione delle categorie di soggetti chiamati a partecipare, ai sensi degli artt. 5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ribadita espressamente dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), è stata più volte sottolineata anche dalla Corte costituzionale. La partecipazione del ricorrente al cennato giudizio di idoneità non sarebbe pertanto possibile se non attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di legge che ostacolano la partecipazione dell'intera categoria dei professori a contratto *ex art.* 100, lettera *d)* del d.P.R. n. 382 del 1980. Tali norme, ad avviso del Consiglio di Stato remittente, andrebbero individuate in quelle contenute nei soli articoli 5, terzo comma, n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e non invece anche nell'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che pure è stato denunciato dall'appellante, in quanto quella disposizione, interpretando autenticamente l'art. 50 predetto con una dichiarazione di tassatività, sarebbe superfluo, giusto quanto avrebbe già stabilito la Corte costituzionale con la sent. n. 89 del 1986. L'impugnativa di tale disposizione non sarebbe perciò rilevante.

Sarebbero viceversa rilevanti gli articoli già indicati, poiché una pronuncia additiva della Corte costituzionale che rimuovesse il limite legale nascente dal carattere tassativo dell'elencazione contenuta in quelle disposizioni, con riferimento esclusivo alla categoria dei docenti *ex art.* 100, lettera *d)*, del d.P.R. n. 382 del 1980, condurrebbe a un risultato utile per l'interessato.

2.5. — La questione, così delimitata, sarebbe non manifestamente infondata in relazione ai parametri disegnati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In relazione al primo dei due, anzi, la fondatezza si paleserebbe dal confronto (già illustrato) con la categoria dei professori incaricati, la quale ha invece trovato il suo riconoscimento nelle norme impugnate. Il limite temporale, costituito dal triennio di insegnamento a decorrere da una data non posteriore al 13 aprile 1981 (e, cioè, dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prima tornata di giudizio di idoneità a professore associato), non sembra disposizione razionale, considerato lo slittamento del tempo del decreto ministeriale per la terza tornata dei giudizi di idoneità.

In relazione al secondo parametro, il contrasto emergerebbe a causa della impossibilità di utilizzare la qualificata e sperimentata esperienza didattica di questa fascia di docenti incaricati ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. più volte citato.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.

Ha premesso, l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 382 del 1980 mirava, esclusivamente, a porre fine alle situazioni di precariato esistenti nell'ambito della docenza universitaria. Tra gli aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità erano compresi, oltre agli incaricati stabilizzati (che pertanto avevano diritto a conservare a tempo indeterminato l'incarico) e i titolari di incarichi nell'anno accademico 1978 - 1979, che avevano maturato un triennio di insegnamento ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, anche coloro che, a seguito della legge 6 ottobre 1982, n. 724, avevano ottenuto l'incarico per la prima volta nel corso dell'anno accademico 1979-1980 e che, pertanto, erano in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.

Per nulla assimilabile a queste categorie sarebbe, dunque, la posizione dei contrattisti di diritto privato cui è consentito, in via eccezionale, la copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea di nuova istituzione (nel caso in cui non sia possibile adottare le altre soluzioni prospettate nelle lettere a), b), c), dello stesso articolo 100). La situazione giuridica di costoro difetterebbe della necessaria preesistenza alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.

Del resto, la possibilità di partecipare a una doppia tornata concorsuale non sarebbe possibile, in questo caso, atteso che la terza tornata consiste, essa stessa, in una prova d'appello (per coloro i quali abbiano maturato il titolo partecipativo successivamente alla prima ed abbiano potuto quindi partecipare alla seconda tornata con risultato negativo) e, per consentirla ai docenti a contratto, si dovrebbe ipotizzare una quarta tornata, peraltro non prevista dalla legge.

Tutti gli incarichi di docenza rilevanti ai fini del giudizio di idoneità avrebbero dovuto essere conferiti, insomma, prima dell'anno accademico 1979-1980 (così per gli stabilizzati, così per gli stabilizzandi). Unica eccezione, la deroga legislativa imposta dalla legge 6 ottobre 1982, n. 724, (art. 20) riferibile agli assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Per altre categorie (assistenti e tecnici laureati) il legislatore avrebbe richiesto la sussistenza della qualifica al 1° agosto 1980. In particolare, per gli assistenti universitari si sarebbe consentita la partecipazione anche a coloro che avevano il concorso in via di definizione al 1° agosto 1980 (e comunque si trattava di assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, e cioè di personale in servizio assunto con pubblico concorso); per i tecnici laureati si sarebbe pretesa l'assunzione a mezzo pubblico concorso, e il servizio in ruolo al 1° agosto 1980.

La terza tornata sarebbe stata prevista per le eccezioni introdotte con la predetta legge n. 604 del 1982 e con la legge 6 ottobre 1982, n. 724 (che ha consentito la partecipazione ai giudizi di idoneità anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-1980).

L'ampliamento delle categorie determinate dalle decisioni della Corte costituzionale n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986 avrebbero comportato l'ammissione alla prima e alla seconda tornata di idoneità, non certo alla terza, avendo essa riguardato categorie aventi titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 382 del 1980 e, quindi, già temporalmente fissato.

Con la sentenza n. 93 del 1991 la Corte costituzionale, pur dilatando il limite temporale, peraltro nel corpo della motivazione, non avrebbe comunque posto in discussione, rispetto all'entrata in vigore della riforma, la preesistenza dell'inizio del rapporto.

L'Avvocatura, tanto premesso, ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della questione, atteso che non sarebbe stata dedotta l'incostituzionalità delle leggi n. 724 del 1982 e 604 del 1982 (art. 20) che hanno consentito l'ammissione alla terza tornata in via di eccezione. Non prospettata con questo *petitum*, la questione sarebbe dunque priva di rilevanza.

Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, poiché il d.P.R. n. 382 del 1980 avrebbe espressamente vietato il conferimento di incarichi di docenza (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980) e, dunque, al momento della entrata in vigore della riforma la categoria, che si duole dell'esclusione dei giudizi di idoneità, non era ancora nata e, certamente, non avrebbe quei requisiti di omogeneità con le situazioni valorizzate dalla riforma stessa. Né sulla questione potrebbe riverberare i suoi effetti la circostanza che la terza tornata dei giudizi di idoneità sia stata indetta solo nel corso del 1989, anziché entro il 31 dicembre 1983, poiché la funzione di tale tornata sarebbe quella di portare a conclusione il riassorbimento del precariato esistente al momento di emanazione delle citate norme e non già quella di costituire una sorta di valvola di sicurezza generale capace di fornire protezione a ogni forma di precariato.

Solo un nuovo intervento legislativo, insomma, potrebbe dar corpo alle aspettative del ricorrente.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità avvenuta il 13 aprile 1981.

2.1. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, poiché il Consiglio di Stato, nel rimetterla avanti a questa Corte, non avrebbe dedotto l'incostituzionalità delle leggi n. 604 e 724 del 1982 nelle parti in cui consentono l'ammissione alla terza tornata in via di eccezione. Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata.

L'esame dell'eccezione sollevata, così come l'eventuale analisi del merito della questione, esigono una premessa capace di dar conto dell'intero quadro legislativo all'interno del quale si è mossa la Corte remittente.

2.2. — La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che su quella base ne è scaturito, costituiscono un unico corpo normativo chiaramente finalizzato alla sistemazione del precariato esistente nelle università in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Significativamente l'art. 3, quinto comma, della legge n. 28 del 1980 chiudeva ogni possibile via di accesso e stabiliva il principio generale secondo cui «a decorrere dalla entrata in vigore della legge» non potevano più «essere conferiti incarichi di insegnamento».

Una volta sbarrata la strada a nuove possibili accessi, la riforma (con l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980) ha elencato le figure professionali che, nella sua prima applicazione, potevano essere inquadrati nel ruolo dei professori associati e, fra queste, ha incluso le varie categorie di professori incaricati, gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ed altre figure particolari, mentre con l'art. 52 dello stesso d.P.R. ha disciplinato la procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità, stabilendo che, sulla base dei raggruppamenti di discipline, dovessero indirsi tre tornate di giudizi: una prima, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una seconda, entro il 31 dicembre 1982; una terza, infine, entro il 31 dicembre 1983 riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al giudizio di idoneità solo in seguito alla prima tornata.

Successivamente, una legge del 6 ottobre 1982, la n. 724, ha esteso ai professori incaricati nell'anno 1979-80 il diritto a partecipare alla seconda e terza tornata dei giudizi di idoneità. Inoltre, l'art. 20 della legge 25 agosto 1982, n. 604, aveva eccezionalmente assicurato agli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze la possibilità di ottenere l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo il giudizio di idoneità di cui agli artt. 50-53 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Infine, la legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha dato, all'art. 9, un'interpretazione autentica del controverso art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, fornendo assicurazioni circa la tassatività delle categorie da ammettere ai giudizi di idoneità e stabilendo come condizione necessaria che gli appartenenti a quelle fossero in possesso dei requisiti temporali anche per partecipare alla seconda tornata dei giudizi idoneativi.

2.3. — L'Avvocatura generale asserisce che la mancata impugnativa delle norme derogatorie del regime generale relativo ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, e in specie dell'art. 20 della legge n. 604 del 1982, relativa agli assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze, pregiudichi la rilevanza del presente giudizio.

L'eccezione è infondata.

Il ricorrente, nel gravare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha esposto, infatti, due motivi di doglianza: da un lato, affermando l'insussistenza di una limitazione al suo diritto di partecipazione attuale al giudizio di idoneità e, da un altro, deducendo in linea subordinata che, ove detta limitazione fosse stata ritenuta sussistente, sarebbe stata in contrasto, certamente, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non v'era, dunque, necessità di aggredire altre norme di legge per assicurare l'ammissibilità dell'odierno giudizio, atteso che, aderendo all'itinerario logico giuridico dell'appellante, il Consiglio di Stato ha esaminato, rigettandolo, il primo motivo e, affermando l'esistenza della lamentata limitazione (combinato disposto dagli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), ha aderito al secondo ragionamento, così dubitando della legittimità costituzionale delle norme denunciate.

La rilevanza della questione risiede, dunque, nel fatto che, se il complesso normativo sottoposto all'esame della Corte fosse in contrasto con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente, si garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilità di accedere all'indicato giudizio di idoneità.

3.1. — Nel merito la questione è infondata.

Le norme impugnate, infatti, sono chiaramente finalizzate alla sistemazione del precariato esistente nelle università italiane con riferimento a un preciso periodo temporale, antecedente all'entrata in vigore di quelle stesse norme. L'elencazione delle categorie degli aventi titolo, contenuta nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ritenuta tassativa dall'art. 9 della legge n. 705 del 1985, fa riferimento a figure professionali già radicatesi nell'università e in ordine alle quali il legislatore aveva, contestualmente, stabilito il principio di non conferimento di ulteriori incarichi di insegnamento (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980). Tanto è vero che s'era potuto ampliare il novero della categoria degli aventi titolo soltanto attraverso disposizioni legislative, una delle quali facente riferimento a figure professionali con incarico conferito nell'anno accademico 1979-1980 (in qualche modo, dunque, anch'esse incardinate nelle università in un momento logicamente anteriore all'entrata in vigore della riforma), e l'altra (quella relativa agli assistenti dell'Istituto universitario europeo di Firenze) costituente una vera e propria eccezione, non sottoposta all'esame della Corte, rispetto al predetto principio di tassatività.

Il rapporto tra il ricorrente e l'università degli studi di Chieti si è invece instaurato solo a partire dall'anno accademico 1985-1986, attraverso un contratto d'insegnamento conferito ai sensi dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. 382 del 1980.

L'esclusione dai giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di nuova istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. più volte citato, non è perciò in contrasto con l'intento perseguito dal legislatore di dare sistemazione nelle università alle categorie professionali precarie preesistenti alla riforma: il che non appare irragionevole, e neppure arbitrario, rispetto alla finalità perseguita. Al contrario, la scelta è coerente, specie considerando che il legislatore non ha inteso discostarsi da una linea di condotta sufficientemente chiara ed univoca.

3.2. — In questo quadro, appare ininfluenza la circostanza fattuale circa il ritardato inizio dell'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, avvenuto solo nel corso del 1989 (decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° agosto 1989, n. 58-bis) in luogo del 1983, secondo la previsione del quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 382 del 1980 (che programmava la scadenza, al massimo, entro il 31 dicembre di quell'anno), in quanto anche per i partecipanti alla terza tornata deve intendersi come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata in ordine al possesso del titolo di partecipazione. Il quinto comma dell'art. 52 del citato d.P.R. deve leggersi, infatti, non disgiuntamente dal nono e dal decimo comma, dove si stabilisce che i partecipanti «al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata... partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata». «In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata».

È di tutta evidenza che alla terza tornata dei giudizi idoneativi possono partecipare solo coloro che, pur possedendo il titolo al momento in cui fu indetta la seconda tornata, non abbiano conseguito in questa l'idoneità.

3.3. — Senza aggiungere, poi, che il ricorrente, come si è detto titolare di un rapporto contrattuale di diritto privato, lamenta l'ingiustificata disparità di trattamento facendo riferimento, quale *tertium comparationis*, a figure professionali di sicuro inquadramento pubblicistico, quali sono le categorie elencate nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ben lontane rispetto alla categoria dei docenti a contratto cui egli appartiene. Non è infatti chi non veda come la durata, di norma annuale, e la funzione, incrementalmente suppletiva (in raffronto alle figure che preferenzialmente devono

essere tenute in considerazione per il conferimento degli incarichi) assolta dal contratto *ex art. 100, lettera d)* del d.P.R. n. 382 del 1980, imprima alla nuova figura una diversità strutturale rispetto alle vecchie forme di precariato che, sole, la riforma ha voluto sistemare. Né appare corretto qualificare tali nuovi incarichi come forme nuove di precariato, vuoi per la predetta durata temporale del rapporto, vuoi per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie cui fa riferimento l'art. 2 del d.P.R. n. 382 del 1980.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1196

N. 413

Ordinanza 21-29 ottobre 1992

Pena - Istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata - Criteri per la concessione in presenza di taluni reati specifici - *Jus superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso sull'istanza proposta da Caglione Vincenzo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento «solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

e che un'analogha questione ha sollevato anche il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, con ordinanza del 1° aprile 1992, denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lo stesso art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

che, in prossimità della data fissata per la Camera di consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una memoria per ciascuno dei procedimenti incidentali, con la quale ha chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici *a quibus* per un nuovo esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

e che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, «novellato» la norma denunciata, per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata e, per un altro verso, con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti ai giudici *a quibus* perché ciascuno di essi verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORSANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Ordinanza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Misure cautelari - Poteri del giudice nella scelta - Limitazioni - Richiamo alla sentenza di non fondatezza n. 4/1992 della Corte - Netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante - Manifesta infondatezza.****[(C.P.P., art. 291-bis (recte: art. 291, comma 1-bis)].****(Cost., artt. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 59).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis (recte: art. 291, comma 1-bis) del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Callipo Maria Grazia, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 291-bis (recte: art. 291, comma 1-bis) del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, assumendo che la norma impugnata, violando il principio di adeguatezza delle misure cautelari sancito dalla menzionata direttiva della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, sottrae al giudice il potere di scegliere, fra le diverse misure cautelari, quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti nella specie, «attribuendo, di fatto, il potere cautelare ad un soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 4 del 1992, ha già dichiarato non fondata analoga questione di legittimità, rilevando che nel dettare la norma oggetto di impugnativa «il legislatore delegato non solo non si è discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il *decisum* sia rigorosamente circoscritto nei confini dal *petitum*»;

che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis (recte: art. 291, comma 1-bis) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia con ordinanza del 4 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1198

N. 415

Ordinanza 21-29 ottobre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persone detenute o internate - Facoltà - Notifica all'autorità giudiziaria di atti a questa destinati - Ricezione a cura del direttore o ufficiale di p.g. - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanze nn. 59 e 276 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 123, terzo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Macciardi Leonardo, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non includono

anche le notificazioni destinate ad un'autorità giudiziaria tra le attività che le persone detenute o internate hanno facoltà di compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da un ufficiale di polizia giudiziaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata l'identica questione (v. ordinanze n. 59 e n. 276 del 1992) sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, «deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice *traditio* al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 684

Ordinanza emessa il 9 luglio 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste, sulla istanza di sospensione della esecuzione, proposta da Rampino Antonio contro il Provveditorato agli studi di Udine ed altro

Impiego pubblico - Decadenza automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla difesa in giudizio compromesso dall'automatichità della sanzione nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Reviviscenza sotto altro nome dell'istituto della destituzione automatica dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 971/1988).

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 4-*octies*).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di Consiglio del 9 luglio 1992 sul ricorso n. 486/1992, con unita istanza di sospensione dell'esecuzione, proposto da Rampino Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Enrico Guglielmucci, in Trieste, via Milano, 17; contro il Provveditorato agli studi di Udine in persona del provveditore *pro-tempore*, ed il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria per legge; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto provveditoriale prot. n. 11077/C1/92 dd. 27 maggio 1992, con cui viene disposta la decadenza dal servizio del ricorrente;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso, ivi compresi i motivi aggiunti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato e del Ministero convenuti;

Vista la propria ordinanza n. 215/1992 dd. 9 luglio 1992;

Udito il relatore consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì l'avv. Carrozzo per il ricorrente e l'avv. dello Stato Scotti per le amministrazioni intimate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe l'istante, ausiliario presso la scuola media statale «Tiepolo» di Udine, espone di essere stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, primo e quinto comma del d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente, accertata il 14 marzo 1992.

Con l'impugnato provvedimento, il Provveditorato agli studi di Udine ha pronunciato la sua decadenza dal servizio, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del decreto provveditoriale, per violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone la sospensione dell'efficacia a questo tribunale amministrativo.

In particolare, come motivi di gravame ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 non essendo stato reso edotto dell'avviso del procedimento amministrativo, poi conclusosi con l'atto impugnato. In tal modo non gli sarebbe stato consentito di conoscere l'oggetto del provvedimento promosso, né di prenderne visione, né di presentare osservazioni. In secondo luogo ha contestato la violazione dell'art. 15 della legge n. 55/1990, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, nell'assunto che le norme indicate prevederebbero la decadenza solo per il responsabile di produzione o traffico di sostanze, stupefacenti e non per il semplice detentore delle stesse, aggiungendo quindi che, essendo stata la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., non ci si troverebbe di fronte a una sentenza di condanna, presupposto indispensabile, ai sensi delle disposizioni appena citate, del provvedimento di decadenza.

Ha infine dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 55/1990, così come modificato dall'art. 1, comma primo e quarto-*quinquies*, *septies* e *octies* della legge n. 16/1992, il cui combinato disposto configurerebbe una figura normativa, al di là della mera differenza del *nomen juris*, di vera e propria destituzione di diritto, in seguito a condanna penale, del pubblico dipendente.

Invero il decreto di decadenza costituirebbe atto dovuto per la p.a. in presenza di condanna irrevocabile (o di applicazione di una misura detentiva di prevenzione) nelle ipotesi normativamente previste, senza alcuna discrezionalità, dal momento che, in presenza dei predetti presupposti, la competente autorità è tenuta ad emanare in via automatica la sanzione amministrativa più grave, quella cioè di carattere espulsivo.

In tal modo sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, essendo precluso all'autorità procedente di apprezzare, ad esempio, la maggiore o minore gravità del delitto, la capacità a delinquere, la eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, la estraneità o meno del fatto al servizio ovvero la sussistenza o meno di un abuso dei poteri e della qualità di pubblico dipendente.

Non essendo consentita, pertanto, la valutazione di alcune circostanze inerenti la mancanza accertata, conducendo in ogni caso questa alla decadenza, verrebbero equiparate *quoad effectum* dalle norme sospettate di incostituzionalità situazioni notevolmente differenti fra loro.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe, ulteriormente violato sia perché esse prevedono, per i dipendenti statali, l'automatica perdita del posto di lavoro anche per condanne penali che, se relative a fatti di lieve entità e se condizionalmente sospese, non comporterebbero tale grave conseguenza per i dipendenti privati, sia perché opererebbero una irragionevole purificazione, quanto alle conseguenze fra pubblici dipendenti e soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive. Se infatti si considerano e il particolare rapporto fiduciario che lega l'eletto a cariche pubbliche al cittadino elettore e la delicatezza delle funzioni che il titolare di uffici elettivi è chiamato a svolgere, nonché la necessità di speculari doti di onestà e dirittura morale richieste all'amministratore pubblico, si dovrà riconoscere che si tratta di situazioni non assimilabili a quelle del dipendente di un pubblico ufficio e tali da non giustificare il medesimo regime sanzionatorio applicato.

Sarebbero altresì violati gli artt. 4 e 45 della Costituzione, in quanto la decadenza dal servizio in un caso, come quello *de quo* di lieve condanna, per di più condizionalmente sospesa, sarebbe incompatibile con la tutela del lavoro, che tali norme intendono assicurare.

Sarebbe inoltre violato l'art. 24 della Costituzione, dal momento che le norme, della cui costituzionalità si discute, prevedono la sanzione amministrativa più grave senza concedere all'incolpato di poter svolgere le sue difese in un procedimento disciplinare amministrativo.

Le medesime disposizioni violerebbero infine l'art. 97 della Costituzione, in quanto la definitiva estromissione dalla pubblica amministrazione di un dipendente, che ha riportato una condanna penale non grave, non corrisponderebbe ai canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Si è costituita in giudizio, per gli organi dell'amministrazione della pubblica istruzione intimati, l'avvocatura dello Stato, riportandosi al rapporto del Provveditorato, da cui emerge la natura di atto dovuto del provvedimento impugnato.

Nella camera di consiglio del 9 luglio 1992 questo tribunale amministrativo, chiamato a pronunciarsi, con ordinanza n. 215/1992 ha ritenuto non sussistere il *fumus boni juris* nei motivi di gravame diversi dalla sollevata questione di costituzionalità, che ha al contrario considerata rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti dei motivi esposti in separata, più ampiamente motivata, contestuale ordinanza, con cui si provvederà ad investire della questione stessa la Corte costituzionale, ed ha quindi sospeso temporaneamente il provvedimento impugnato fino alla decisione e conseguente restituzione degli atti da parte del giudice delle leggi, cui seguirà la decisione definitiva sull'istanza cautelare.

DIRITTO

1.1. — Come si evince dalla normativa in fatto, le censure di incostituzionalità, proposte dal ricorrente, investono l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo modificato dall'art. 1, comma primo e comma quarto *quinquies*, *septies* e *octies* della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

1.2. — Dev'essere, peraltro, notato che le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e comma quarto *quinquies* e *septies* della legge n. 16/1992 non appaiono rilevanti per la risoluzione del presente giudizio, dal momento che, delle due ultime, la prima disciplina la decadenza dalla carica dei pubblici amministratori e la seconda la sospensione dei pubblici dipendenti, nelle fattispecie indicate dal primo comma predetto, che a sua volta concerne soltanto candidati a cariche elettive o pubblici amministratori.

Il presente ricorso concerne invece la decadenza dal servizio di un pubblico dipendente, per essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati a cui la legge n. 55/1990, così come modificata dalla legge n. 16/1992, ricollega la decadenza dalla carica dei pubblici amministratori. Tale estensione dell'istituto della decadenza, originariamente introdotto dall'art. 15 della legge n. 55/1990, soltanto per coloro che ricoprono cariche pubbliche, anche al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, è opera esclusivamente dell'art. 1, comma quarto-*octies*, della legge n. 16/1992 che, attraverso una serie di rinvii ricettizi ai precedenti commi quarto-*septies*, *sexties*, *quinquies* e, attraverso quest'ultimo, al comma primo, determina l'estensione predetta.

1.3. — La risoluzione pertanto della questione di costituzionalità, nei termini prospettati in ricorso, dell'art. 15 della legge n. 55/1990, sulla parte in cui è stato modificato dall'art. 1, comma quarto-*octies* della legge n. 16/1992, appare indubbiamente rilevante, in quanto decisiva ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, dal momento che costituisce l'unico motivo dedotto, a sostegno della stessa, che non sia stato dichiarato privo di sufficiente *fumus boni juris* da questo tribunale amministrativo con la precedente ordinanza n. 215 dd. 9 luglio 1992 e dal momento che la sospensione temporanea del provvedimento impugnato, da essa disposta, verrà a cessare al momento della pronuncia e della restituzione degli atti da parte del giudice delle leggi.

2.1. — Fra le questioni sollevate e ritenute rilevanti sembra, peraltro, manifestamente infondata a questo Tribunale quella relativa alla assunta illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme appena citate con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevole deterioro trattamento, in seguito a condanna penale, dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

Non appare invero ingiustificata tale diversità di disciplina, sia perché concerne categorie di lavoratori il cui stato giuridico appare tuttora profondamente differenziato, per le esigenze di interesse pubblico che connotano l'attività degli uni, a differenza di quella degli altri, sia perché non sembra illogico che la necessità di mantenere il prestigio dell'ufficio, propria della pubblica amministrazione, induca il legislatore ad atteggiarsi diversamente in ordine alle mancanze del pubblico dipendente rispetto a quelle del privato.

2.2. — La denunciata illegittimità costituzionale, riferita all'art. 15 della legge n. 55/1990 così come modificato dall'art. 1, comma quarto-*octies* della legge n. 16/1992, appare peraltro non manifestamente infondata al collegio sotto gli ulteriori profili sollevati.

Invero con la disposizione menzionata è stata sostanzialmente reintrodotta, sia pure con la diversa denominazione di decadenza, una fattispecie di destituzione di diritto del pubblico dipendente per condanna penale e cioè una sanzione espulsiva automatica che, al verificarsi del presupposto, costituito dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (o dalla definitività del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione) fa venir meno, attraverso l'attività, vincolata in tal senso, dell'autorità competente, il rapporto di pubblico impiego in atto sussistente.

Una volta pertanto che, per uno dei reati indicati al primo comma dell'art. 1 della legge n. 16/1992, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, all'autorità amministrativa è preclusa qualsiasi valutazione, anche nella sua sede naturale, costituita dal procedimento disciplinare, e qualsiasi gradualità sanzionatoria, ma le è imposto dalla disposizione, della cui costituzionalità si fa questione, di pronunciare in ogni caso la decadenza del pubblico dipendente condannato.

Ritiene il collegio che, in tal modo, considerato l'automatismo normativo così predisposto, si sottopongono indiscriminatamente alla più grave misura sanzionatoria comportamenti di assai diversa gravità (non potendosi apprezzare p.e. né la più o meno lieve entità del reato, né la concessione o meno della sospensione condizionale della pena, né l'eventuale esistenza di recidiva, né la connessione del reato col servizio, ecc.). Appaiono pertanto violati i criteri di coerenza e ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione, così come evidenziati dalla sentenza n. 971/1988 della Corte costituzionale. Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dal fatto di aver parificato, nelle condizioni che determinano la decadenza, i pubblici dipendenti a coloro che ricoprono cariche pubbliche. Ne è derivata la duplice irrazionale conseguenza che a questi ultimi, nei confronti dei quali è forse

giustificato, per la natura fiduciaria del rapporto con il corpo elettorale o con quello politico da cui derivano le funzioni ricoperte, un particolare rigore in presenza di comportamenti delittuosi, sono assimilati soggetti per i quali, in analoghe ipotesi, la normativa previgente, emanata su impulso delle menzionate pronunzie del giudice delle leggi, ha ritenuto sufficiente la valutazione in sede disciplinare delle conseguenze amministrative dei reati commessi; che inoltre, nel mentre i primi decadono solo dalla carica ricoperta i secondi, subendo ben più grave conseguenza, decadono dal servizio.

Tale automatica risoluzione del rapporto d'impiego, anche per reati di non rilevantissima entità, come nel caso *de quo*, appare inoltre incomputabile e con la tutela del lavoro, assicurato dagli artt. 4 e 35 della Costituzione e con i criteri di imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi del successivo art. 97, deve essere ispirata l'attività delle pubbliche amministrazioni, per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed estrema gravità della sanzione, concretandosi nella perdita dei mezzi di sussistenza.

In tal modo viene inoltre tolto al pubblico dipendente colpito dalla decadenza il diritto di esporre le sue ragioni e difese all'amministrazione in sede di procedimento disciplinare prima che gli venga comminata la sanzione, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

3. — Essendo state ritenute, nei limiti e per i motivi sopra esposti, rilevanti ai fini della decisione dell'istanza di sospensione in esame e non manifestamente infondate le dedotte questioni di illegittimità costituzionale il collegio ritiene di disporre la sospensione del giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, comma quarto-octies della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, nel caso di condanna passata in giudicato per uno di questi reati di cui al precedente primo comma, prevede la decadenza dal servizio dei pubblici dipendenti di cui al precedente comma quarto-septies.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 luglio 1992.

Il presidente: PELLINGRA

L'estensore: DI SCIASCIO

Depositato nella segreteria del tribunale il giorno 6 agosto 1992.

Il segretario generale: OVADIA

92C1161

N. 685

Ordinanza emessa il 2 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1992) dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S.

Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Gestioni speciali lavoratori autonomi - Previsione del limite di importo mensile di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984 - Ingiustificata mancata previsione di detto limite per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 - Questione già decisa con l'ordinanza n. 507/1990 di restituzione atti per riesame della rilevanza in seguito alla sopravvenuta legge n. 233/1990 e riproposta dal giudice rimettente sul presupposto del permanere della rilevanza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, nono comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso depositato il 4 gennaio 1989 Prandato Severino, esperito senza esito il procedimento contenzioso amministrativo chiedeva venisse accertato l'obbligo dell'I.N.P.S. di riliquidare la pensione di vecchiaia — gestione speciale esercenti attività commerciali e turistiche — n. 36010861 cat. VO/comm. senza tener conto del limite di L. 10.000, per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, limite che l'Inps aveva applicato in sede di liquidazione avvenuta con decorrenza 1° settembre 1987;

che il ricorrente sostiene che l'I.N.P.S. ha effettuato un calcolo erroneo della pensione *de qua*, essendo il suddetto limite previsto dall'art. 6, ottavo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 1983, per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, ma non richiamato dall'art. 6, nono comma, stesso d.-l. relativo alle pensioni (come quella di cui è titolare il ricorrente) aventi decorrenza successiva al 1983;

che l'I.N.P.S. in sede di memoria di costituzione, ha, in via principale, chiesto il rigetto della domanda, ritenendo che il limite di L. 10.000, per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione trovi applicazione anche in relazione alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1983, mentre, in via subordinata, ha eccepito l'illegittimità costituzionale, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983 per la manifesta disparità di trattamento che la norma attua tra i titolari di pensione identiche con decorrenza differente;

che con ordinanza 15-26 ottobre 1990 la Corte costituzionale, considerando che nel frattempo era entrata in vigore la legge n. 218/1990, n. 233, recante «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», la quale, nel dettare una nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5 terzo comma) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, decimo comma, che «con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990», ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice affinché valutasse se la questione proposta fosse ancora rilevante;

che entrambe le parti (memoria del ricorrente dd. 2 gennaio 1992 e note dell'I.N.P.S. per l'udienza dell'11 febbraio 1992), sebbene con motivazioni profondamente diverse, hanno ritenuto tutt'ora rilevante la questione di legittimità costituzionale in precedenza sollevata;

RITENUTO IN DIRITTO

che la questione di legittimità costituzionale da sollevarsi nel caso di specie deve essere precisata nel senso che viziata è la disposizione *ex art. 6, nono comma del d.-l. n. 463/1983*, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, non prevede per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 lo stesso limite (di L. 10.000, per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione) imposto, al fine di mantenere una proporzionalità tra contributi versati e pensione erogata, per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 e per quelle liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983, rispettivamente dell'art. 6, ottavo comma, e dall'art. 6, decimo comma, del d.-l. n. 463/1983;

che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, vertendo detto giudizio sulle modalità di liquidazione di una pensione di vecchiaia — gestione speciale esercenti attività commerciali — con decorrenza 1° settembre 1987 e quindi con conseguente applicazione della disposizione ritenuta viziata;

la questione è tutt'ora rilevante, sebbene le leggi nn. 218 e 233 del 1990, abbiano abrogato (art. 5 comma secondo) la norma impugnata: è vero che ai sensi dell'art. 5, decimo comma legge n. 233/1990 «con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990»; tuttavia non è necessario, al fine di affermare la rilevanza della questione, stabilire che nel caso di specie la norma impugnata ed ora abrogata consente una liquidazione più favorevole rispetto a quella compiuta con il nuovo sistema di calcolo introdotto dall'art. 5 della legge n. 233/1990; infatti anche nel caso contrario la riliquidazione secondo le nuove norme riguarderebbe, per espressa disposizione dell'art. 5, decimo comma, della legge n. 233/1990, soltanto il periodo a far data dal 1° luglio 1990, mentre per il periodo 1° settembre 1987 - 30 giugno 1990 (il ricorrente chiede che fin dall'origine la sua pensione venga riliquidata secondo il sistema *ex art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983* dovrebbe comunque applicarsi la disposizione ritenuta viziata;

che la questione sollevata non è manifestamente infondata in quanto la disposizione *ex art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983* non prevedendo per l'importo mensile delle pensioni con decorrenza successiva al 1983 il limite di lire 10.000, per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione — imposto *ex art. 6, ottavo e decimo comma, del d.-l. n. 463/1983* per le pensioni aventi decorrenza anteriore — viola il principio di uguaglianza formale *ex art. 3, primo comma, della Costituzione* in quanto, senza ragionevole motivo e in presenza di omogeneità delle situazioni giuridiche, introduce per i titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali da lavoratori autonomi e con decorrenza successiva al 1983 una disciplina privilegiata e differenziata rispetto ai titolari di pensione dello stesso tipo, ma con decorrenza anteriore.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui in violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, non prevede per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con decorrenza successiva al 1983, il limite di L. 10.000, per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si notifici alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunichi ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, addì 2 aprile 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1162

N. 686

Ordinanza emessa il 14 agosto 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Collini Mario ed altro

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Zone sottoposte a vincolo paesistico - Occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o mediante esposizione di merci a cielo libero - Previsione, con legge regionale, dell'obbligo di munirsi di semplice autorizzazione edilizia, in difformità da quanto stabilito dalla normativa statale prevedente, nel caso, la concessione edilizia la cui mancanza comporta l'applicazione di sanzioni penali - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Indebita interferenza della regione nella materia penale, di esclusiva competenza statale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lett. f), e 78].

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 4744/1992 giudice per le indagini preliminari nei confronti di:

1) Collini Mario, nato il 25 febbraio 1941 a Buia, residente a Osoppo, in via della Libertà n. 17;

2) Collini Valentino, nato il 6 gennaio 1939 a Buia, residente a Osoppo, in via Matteotti n. 10; in ordine al reato p. e p. dagli articoli 110, 113 e 41 del cod. pen. 20, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, per avere, quali titolari della ditta «Collini Mario & Valentino s.n.c.» corrente in Osoppo, via Matteotti n. 6, in concorso o cooperazione tra loro o comunque con più condotte autonome causalmente concorrenti, occupato ampie aree di suolo demaniale attigua all'alveo del fiume Tagliamento in località Cimano di San Daniele del Friuli e comunque in zona sottoposta al vincolo paesistico ed ambientale di cui all'art. 1, lett. c) della legge n. 431/1985, mediante deposito di limi di risulta dalla decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, di cumuli di materiale da vagliare, vagliati e già lavati, in assenza della prescritta concessione edilizia, come accertato dal geom. Asquini dell'u.t.e. di udine in data 21 marzo 1992 in sede di ispezione locale ed in attuale permanenza (V. rilievi fotografici aerei dd. 25 giugno 1992);

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 10 agosto 1992 che insta per il giudizio di costituzionalità e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;

Premesso che dall'interpretazione sistematica dell'art. 7, secondo comma del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito con modifiche nella legge 25 marzo 1982, n. 94) si desume l'assoggettamento al previo rilascio di concessione edilizia per i tipi di interventi latamente edilizi dalla citata norma elencati quando eseguiti in zone «sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497» (essendo altrimenti subordinati al conseguimento di una mera autorizzazione gratuita), stante la dizione dell'art. 20, lett. c), seconda parte della legge 28 febbraio 1985, n. 47, indicante la sanzione per gli «interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo ...

paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione» e ove si prevede, pertanto, espressamente la necessità della concessione edilizia, anziché dell'autorizzazione, per la realizzazione di opere in zona a qualsiasi titolo tutelata;

Rilevato che fra tali possibili interventi sono ricomprese pure «le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero» lett. b), art. 7 cit.), attività per l'appunto esercitata dai Collini in assenza di qualsiasi provvedimento concessorio, nonostante gli impianti di lavaggio ghiaia con connessi ammassi e depositi di materiali inerti siano situati, alla luce delle misurazioni effettuate dal consulente tecnico, a distanza inferiore ai 150 metri dalle sponde del fiume Tagliamento e, pertanto, in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 ai sensi dell'art. 1, lett. c) della legge, n. 431/1985;

Osservato che la regione Friuli - Venezia Giulia, recentemente approvando la nuova normativa urbanistica (legge 19 novembre 1991, n. 52) ha indicato all'art. 72, lett. f), fra i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica pure «l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero», con una formula identica a quella usata dal legislatore nazionale (eccetto che per l'assenza di una distinta disciplina di esercizio dell'attività edilizia connessa ad un qualsiasi vincolo di tutela), in quanto tali soggetti al rilascio della sola autorizzazione (art. 78 della legge n. 52/1991);

Opinato che la disciplina così delineata rende possibile occupazioni di suolo mediante depositi di materiali sia in zona non vincolata sia, soprattutto, in ambiti soggetti a tutela (pure paesistica od ambientale) subordinatamente al conseguimento di un provvedimento autorizzatorio, in difformità da quanto previsto dal legislatore nazionale, il quale, in tal ultimo caso, come sè visto, impone il previo rilascio di una concessione edilizia, la cui mancanza o difformità comporta l'applicazione delle pesanti sanzioni penali previste dall'art. 20 lett. c) della legge n. 47/1985, mentre l'esecuzione di opere in assenza e, «a fortiori», in difformità dall'autorizzazione non è prevista dalla legge come reato (art. 10, secondo comma, della legge cit.), ciò che dovrebbe allo stato concludersi pure per i Collini cui può contestarsi unicamente la realizzazione dei depositi di inerti in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 78 della legge regionale n. 52/1991, carenza peraltro penalmente irrilevante;

Opinata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiché il combinato disposto degli artt. 72, lett. f), e 78 della legge regionale cit. pare violare l'art. 25 secondo comma della Costituzione incidendo esse sul principio della riserva di legge in materia penale e sulla esclusiva potestà sanzionatoria dello Stato, avendovi qui la regione indirettamente interferito rendendo lecita una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente sanzionata, a nulla rilevando la competenza esclusiva regionale in materia urbanistica, posto che anche tale potestà primaria incontra sempre i limiti e i condizionamenti imposti dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza spettantegli in ambito penale (v. tra i motivi precedenti: Corte costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487; 7 luglio 1986, n. 179, particolarmente significative essendo state dichiarate in quella sede illegittime norme in materia urbanistica dettate dalla regione Sicilia, pure essa dotata di competenza esclusiva), nonché l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente coloro che attuano gli interventi di rilevanza edilizia del tipo in esame nell'ambito territoriale regionale, ove sono sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti gli altri che esercitano la medesima attività sul territorio nazionale;

Ritenuta, infine, la rilevanza in fatto della proposta questione dipendendo dalla discussa legittimità delle norme suddette le ragioni dell'archiviazione che andrà a deliberarsi cioè l'infondatezza della notizia di reato per assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, o la mera non punibilità delle persone soggette ad indagini per la carenza dell'elemento psicologico ove si accertasse la non conformità delle norme regionali al dettato costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72, lett. f), e 78 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, laddove assoggettano al rilascio dell'autorizzazione edilizia le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o le esposizioni di merci e cielo libero anche nelle zone sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento n. 1527/92 r.g. n.r. e n. 4744 r.g. gip;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al pubblico ministero, alle persone sottoposte ad indagini, nonché al loro difensore, al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, oltreché comunicata al Presidente del medesimo consiglio regionale.

Udinè, addì 14 agosto 1992

Il giudice: ROJA

Il cancelliere: NESCA

Depositato in cancelleria il 14 agosto 1992.

Il cancelliere: NESCA

92C1163

N. 687

Ordinanza emessa il 25 marzo e 13 maggio 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Cagliari, sui ricorsi riuniti proposti da Usai Cecilia contro la U.S.L. n. 20 della Sardegna ed altri

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle U.S.L. - Farmacisti dirigenti - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata estensione, ad essi, dei benefici previdenziali (collocamento a riposo al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione) disposti in favore dei primari di ruolo - Ingiustificata disparità di trattamento in considerazione del fatto che ambedue le categorie di personale in questione sono state, in passato, considerate e disciplinate unitariamente.

(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 786/91 e 1157/91 proposti da Usai Cecilia rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Lauro, presso il cui studio in Cagliari, via Salaris n. 29, è elettivamente domiciliata contro l'unità sanitaria locale n. 20 della Sardegna in persona dell'amministratore straordinario, legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pettinau, presso il cui studio in Cagliari, piazza Gramsci n. 18 è elettivamente domiciliata; il presidente in carica, del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 c/o l'amministratore straordinario che l'ha sostituito, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento implicato e contenuto nella nota prot. n. 6219, datata 22 aprile 1991 a firma del presidente della U.S.L. n. 20, con cui è stata respinta l'istanza di trattenimento in servizio della ricorrente fino al compimento del 70° anno di età; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali (ric. n. 786/91); e per l'annullamento della deliberazione n. 1734, del 12 giugno 1991 del comitato di gestione della U.S.L. n. 20, con la quale è stato disposto l'esonero dal servizio della ricorrente e il suo collocamento in quiescenza a decorrere dal 27 ottobre 1991; nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui il provvedimento di cui alla nota prot. n. 6219, del 22 aprile 1991 a firma del presidente della U.S.L. n. 20 (ricorso n. 1157/91);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della U.S.L. n. 20 in entrambi i giudizi;

Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 1157/1991, notificati in data 27 e 28 novembre 1991;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 25 marzo 1992 il relatore dott. Marco Lensi e uditi altresì, l'avv. P. Loi, per delega dell'avv. G.M. Lauro, per la ricorrente e l'avv. A. Pettinau per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, che riveste la qualifica in ruolo, di direttore del servizio di farmacia presso la U.S.L. n. 20, poiché al conferimento del 65° anno non avrebbe raggiunto il massimo della pensione, con istanza del 19 marzo 1991 chiese il trattenimento in servizio fino a 70 anni, ai sensi della legge 19 febbraio 1991 n. 50. Avendolo il Presidente della U.S.L. n. 20 comunicato risposta negativa, la ricorrente ha impugnato la nota del 22 aprile 1991, indicata in epigrafe, col ricorso n. 786/91, per i seguenti motivi:

1) incompetenza del presidente della U.S.L., posto che ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 la competenza è del comitato di gestione, non sussistendo, altresì, le condizioni per l'applicazione dell'art. 19 della stessa legge;

2) travisamento dei fatti. Erroneamente la U.S.L. ha interpretato l'istanza della ricorrente come richiesta di applicazione del terzo comma, dell'art. 1, della legge n. 50/1991, anziché del primo comma dello stesso articolo;

3) violazione dell'art. 1 della legge n. 50/1991, nonché del principio di equiparazione tra farmacisti e medici di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, all'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1990, n. 130, nonché dell'art. 25, terzo comma, lett. c), e quinto comma, della legge regionale n. 13/1981;

Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 50/1991 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Successivamente la ricorrente, avendo avuto notizia che con deliberazione n. 1734, in data 12 giugno 1991 del comitato di gestione della U.S.L. è stato disposto il collocamento a riposo d'ufficio della medesima per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 27 ottobre 1991, ha impugnato, con ricorso n. 1157/1991, la citata deliberazione, lamentando, in primo luogo, gli stessi motivi e le stesse censure di legittimità già avanzate col precedente ricorso.

La ricorrente ribadisce, altresì, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 50/1991, avanzata in subordine, sia per violazione dell'art. 3, che dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita la U.S.L. n. 20 in entrambi i giudizi, sostenendo l'inammissibilità e infondatezza dei due ricorsi in esame.

A seguito del deposito in giudizio da parte della U.S.L. della deliberazione n. 1734/1991, impugnata, la ricorrente ha avanzato motivi aggiunti al ricorso n. 1157/1991, notificati in data 27 e 28 novembre 1991, lamentando l'eccesso di potere per difetto e falsità del presupposto, data l'assenza di un provvedimento esplicito sull'istanza della ricorrente di trattamento in servizio, qualora non si riconosca valore provvedimento alla nota del presidente della U.S.L. impugnata col ricorso n. 786/1991. Si lamenta anche l'eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, se la delibera n. 1734/1991 può intendersi come rigetto implicito della citata istanza del 19 marzo 1991. Si ribadiscono, infine, i motivi di violazione di legge e di illegittimità costituzionale già dedotti. La ricorrente conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 278 dell'8 ottobre 1991 questo tribunale ha raccolto la domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera n. 1734 del 12 giugno 1991, impugnata con ricorso n. 1157/1991.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

In particolare, la ricorrente ha approfondito e illustrato le censure di illegittimità costituzionale delle norme di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 1992, su richiesta delle parti, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

Occorre, in primo luogo, disporre la riunione dei ricorsi in esame stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Ritiene il collegio, che, ai fini della decisione delle cause in esame, rilievo decisivo ed assorbente debba essere riconosciuto alla disciplina normativa dettata in materia dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50.

Si osserva, altresì, che la citata legge, 19 febbraio 1991, n. 50, recando espresse disposizioni sul collocamento a riposo di certo personale sanitario dipendente, ha indirettamente confermato l'esclusione della categoria da pregresse normative di analogo contenuto afferenti a diversi rami del pubblico impiego.

Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 50/1991, ogni questione e rilievo di ingiusto trattamento nei confronti del restante personale sanitario apicale, escluso dai benefici riservati ai soli primari di ruolo, deve essere ora trasposto, esaminato e definito all'interno e alla luce delle menzionate disposizioni di cui alla legge n. 50/1991.

Il primo comma dell'art. 1 statuisce che «I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della funzione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età», mentre l'art. 3, primo comma, delimita l'applicabilità dei benefici in questione «... ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge» (20 febbraio 1991).

Premesso che, stante la formulazione delle norme citate, non appare consentita un'interpretazione estensiva delle stesse in favore di un dipendente che, pur ricompreso nel ruolo sanitario, non riveste la qualifica di primario ospedaliero di ruolo (espressamente indicata dalla norma), non essendo, altresì, incluso nel profilo professionale di cui alla tabella A medici, bensì in quello alla tabella B farmacisti, di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, deve, quindi, ritenersi che le citate disposizioni non consentano utilità specifiche nella sfera giuridica della ricorrente, riferendosi ai soli primari ospedalieri di ruolo, con esclusione, pertanto, degli altri medici di vertice e delle residue figure sanitarie apicali (in specie, farmacista dirigente).

Il collegio, tuttavia, sospetta circa la conformità alla Costituzione di dette norme, nella parte in cui il beneficio del massimo pensionabile a mezzo di mantenimento in servizio oltre i sessantacinque e non oltre i settanta anni di età viene limitato ai soli primari, con esclusione di alcune delle restanti figure sanitarie apicali e, avuto riguardo al caso di specie, in particolare del farmacista dirigente.

La violazione sospettata riguarda l'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo, deve ritenersi rilevante ai fini del giudizio, la menzionata questione di legittimità costituzionale, posto che la ricorrente non ha raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, non può godere, altresì, del beneficio del trattenimento in servizio ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 50/1991, né tale beneficio può esserle riconosciuto in via di mera interpretazione estensiva né del primo comma dell'art. 1 stessa legge n. 50/1991, né di altre normative di analogo contenuto afferenti a diversi rami del pubblico impiego, per come sopra evidenziato.

Ciò premesso, il collegio ritiene necessario procedere ad alcune precisazioni in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma sopra riportata per possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione.

È noto al collegio che anche recentemente (ordinanza n. 193 del 13-22 aprile 1992) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dal T.A.R. Calabria - Catanzaro e dal T.A.R. Puglia - Lecce, con riferimento al mantenimento in servizio rispettivamente di un dirigente sanitario e di un veterinario dirigente.

La Corte, richiamando le considerazioni già svolte per analoga questione nella sentenza n. 440/1991, ha ribadito il principio per cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna di esse.

In ossequio ai menzionati principi espressi dalla Corte costituzionale, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione (artt. 1 e 3 della legge n. 50/1991) per violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, pure avanzata dalla ricorrente nei ricorsi in esame, ritenendo, altresì, la manifesta infondatezza della medesima questione in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, in assenza di argomentazioni ulteriori e diverse da quelle prospettate dai citati tribunali amministrativi e disattese dalla Corte costituzionale.

Per quanto attiene, invece, alla possibile violazione da parte delle norme in questione dell'art. 3 della Costituzione, ritiene il collegio che sussistano dei profili di possibile disparità di trattamento finora non esplicitamente evidenziati e considerati.

Premesso, infatti, che è demandata al discrezionale apprezzamento del legislatore la possibilità di disporre deroghe alla regola generale del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età in favore di determinate categorie, per cui una diversa categoria non può lamentare alcuna disparità di trattamento al riguardo, stante il menzionato discrezionale apprezzamento del legislatore delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna categoria al fine di disporre o meno la deroga in questione, occorre — tuttavia — considerare che fino all'entrata in vigore della legge n. 50/1991 il legislatore ha considerato e disciplinato unitariamente, ai fini delle deroghe del collocamento a riposo di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, confermate dall'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge 3 settembre 1982, n. 627 «i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari», considerandoli, quindi, a tali specifici fini, sostanzialmente un'unica categoria, per cui, sotto i menzionati profili, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 50/1991, per possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento per la mancata estensione della deroga in questione anche agli altri soggetti (sovrintendenti sanitari, direttori sanitari e direttori di farmacia) che, fino ad oggi, sono stati beneficiari — assieme ai primari — di analoghe deroghe nel collocamento a riposo, essendo stati tutti quanti considerati e disciplinati unitariamente, a tali fini, dal legislatore.

In tale prospettiva, può essere utile ricordare che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 134 del 4-9 gennaio 1986, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 336/1964 e dell'art. 5 del d.-l. n. 402/1982 nella parte in cui tali norme non hanno esteso il beneficio del pensionamento a settanta anni di età ai sanitari divenuti primari dopo l'entrata in vigore della legge n. 336/1964, ma già di ruolo anteriormente, ha precisato che, poiché, l'art. 6 della legge n. 336/1964, richiamato in vigore dall'art. 5 del d.-l. n. 402/1982, non riguarda soltanto i primari, ma anche i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari ed i direttori di farmacia «la deroga invocata dagli allora ricorrenti (primari) non potrebbe non estendersi anche agli altri soggetti sopramenzionati».

Considerato, pertanto, che il complesso normativo in questione, costituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, dell'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge 3 settembre 1982, n. 627, nonché dell'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha preso in considerazione unitariamente sia i primari che i sovrintendenti, direttori sanitari ed i farmacisti dirigenti ai fini delle deroghe del collocamento a riposo ivi previste, non appare in alcun modo comprensibile su quale *ratio* correlata a specifiche e peculiari esigenze da soddisfare per singole qualifiche, in precedenza accomunate, si fondi la limitazione della nuova deroga legislativa contenuta nella legge n. 50/1991 ai soli primari ospedalieri. Ben potrebbe ritenersi, quindi, che quest'ultima legge abbia irragionevolmente discriminato una figura dalle altre nell'ambito di una medesima categoria (i menzionati apicali del ruolo sanitario degli enti ospedalieri) che in passato, e fino a tale data, era stata sempre considerata in maniera unitaria ai fini che interessano.

Né, si sottolinea, nel caso di specie, si controverte in ordine alla mancata estensione delle norme derogatorie in questione in favore di altre categorie, bensì, in ordine alla limitazione, nell'ambito della medesima categoria così come in precedenza considerata (articolata in più figure professionali), ad una sola specifica qualifica di un più ampio ma analogo beneficio ad altro a suo tempo concesso in via transitoria al personale in servizio ad una certa data (elevazione del limite di età ad anni 70) beneficio quest'ultimo espressamente mantenuto fermo dalla stessa legge n. 50/1991 che espressamente al terzo comma dell'art. 1 fa salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627.

Sussistendo, quindi, a giudizio del collegio, la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, deve essere disposta la sospensione dei presenti giudizi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ricorrendone i presupposti normativi.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi nn. 786 e 1157 del 1991, indicati in epigrafe, e, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non sono estesi i benefici previdenziali disposti a favore dei primari di ruolo, anche al farmacista dirigente;

Sospende i giudizi promossi con i ricorsi nn. 786 e 1157 del 1991 e ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, altresì, la trasmissione alle parti in giudizio della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 25 marzo 1992 e del 13 maggio 1992, dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Il presidente: SASSU

Il consigliere: ATZENI

Il primo referentario estensore: LENSU

92C1164

N. 688

Ordinanza emessa il 3 agosto 1992 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Bruno Buozzi a r.l. e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale preconstituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, in relazione all'art. 22 stessa legge).
(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 giugno 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dalla Cooperativa Bruno Buozzi a r.l., con l'avv. L. Petronio, ricorrente, contro l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, con il funzionario dott. Franco Avanzi, resistente.

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 2 marzo 1992 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la Cooperativa Bruno Buozzi a resp. lim. corrente in Roccabianca (Parma) in persona del suo legale rappresentante sig. Mauro Bernardi proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 1402 dell'11 febbraio 1992 di pagamento della sanzione amministrativa di L. 1.000.000, per avere assunto il lavoratore D'Addio Salvatore non per il tramite della competente Sezione Circostrizionale per l'impiego.

Con il verbale di ispezione veniva contestato alla Buozzi anche l'omesso versamento dei contributi e premi assicurativi.

Deduciva l'opponente, fra l'altro, che nella specie era da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tale da giustificare la sussistenza degli illeciti contestati.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'ispettorato si costituiva a mezzo del funzionario dott. Avanzi Franco che, depositava memoria di risposta, ivi sostenendo, in via pregiudiziale, che nella specie sussiste la competenza dello stesso ispettorato ad emettere l'ordinanza-ingiunzione; ma eccependo «l'incompetenza» del giudice del lavoro, dovendo la causa essere trattata con il rito ordinario previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

All'udienza di comparizione, il pretore si è riservato di decidere sulla questione del rito e sulla eventuale remissione degli atti della Corte costituzionale.

Sostiene parte ricorrente che l'ordinanza-ingiunzione opposta è illegittima e come tale deve essere annullata in quanto non è esistito un rapporto di lavoro subordinato fra essa ricorrente e il lavoratore D'Addio; talché senza fondamento alcuno sono le contestazioni relative alla violazione di carattere formale e quella concernente l'evasione contributiva; violazioni che, invece, sono affermate e sostenute dall'ispettorato del lavoro.

Ne consegue che oggetto del presente giudizio di opposizione è l'accertamento, avente carattere pregiudiziale, in senso positivo o negativo, del preteso rapporto di lavoro subordinato, costituente il presupposto comune di entrambe le violazioni.

Però, mentre la ricorrente richiede che la causa venga trattata e decisa secondo le regole proprie del rito del lavoro (artt. 442 e segg. del c.p.c.); non solo in ragione dello specifico oggetto della controversia (esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato); ma anche perché in esso è contestualmente coinvolta la questione concernente l'omissione del versamento di contributi e premi relativi al rapporto assicurativo obbligatorio, viceversa, l'altra parte (ispettorato del lavoro) pretende che l'opposizione venga trattata e decisa secondo le regole ordinarie (artt. 22-23 della legge n. 689/1981) da parte del pretore non giudice del lavoro. Ne consegue, secondo l'ispettorato, che nella specie dovrebbe il pretore adito in funzione di giudice del lavoro pronunciare ordinanza di conversione del rito *ex art.* 427 del c.p.c.

Senonché, secondo il giudicante, gravi difficoltà possono sorgere in relazione al caso di specie, nella determinazione del funzionamento pratico delle regole applicabili in materia di conversione del rito, specialmente quando la scelta dello stesso diventa rilevante sia sotto il profilo processuale che ai fini della decisione di merito.

Invero, con riguardo alla materia in esame, l'art. 35 della legge n. 689/1981 opera una fondamentale distinzione tra due gruppi di violazione: quelle aventi specifica natura contributiva consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi (secondo comma) e quelle alle stesse connesse in quanto si accerti che dalla violazione derivi o che essa comporti l'omesso o parziale versamento (terzo comma).

Nei detti casi è previsto che l'ordinanza-ingiunzione debba essere emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e l'opposizione sarà proposta avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo il rito previsto dagli artt. 442 e segg. del c.p.c.

Per le altre violazioni che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse, né direttamente, né indirettamente, l'opposizione sarà proposta avanti al pretore ordinario, secondo il rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (art. 35, settimo comma).

A tal riguardo, però, la Corte costituzionale, con la sentenza del 3 ottobre 1990, n. 433, ha ritenuto che qualora nel procedimento di opposizione all'ingiunzione dell'ispettorato si discute della esistenza o meno del preteso rapporto di lavoro subordinato dal cui accertamento deriva anche l'obbligo del versamento o meno dei contributi si possono verificare interferenze reciproche fra i due procedimenti.

E quindi può accadere, come nella specie, che «a causa del ritardo dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'I.N.P.S, dovuto a scarsa tempestività di inoltro del rapporto dell'autorità ispettiva o di altri intralci burocratici, la questione pregiudiziale circa (l'esistenza di un rapporto di lavoro, dalla quale dipende l'esistenza della contestata evasione contributiva, sia sollevata non in opposizione a tale contestazione, ma nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione precedentemente emessa dall'ispettorato per la violazione, contestualmente accertata, di un obbligo di natura formale. Ma, contro la razionalità di una disciplina normativa non fornisce argomento il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa può risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attività amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficienza».

Ma, tali argomentazioni non sembrano né puntuali né convincenti, in quanto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 433/1990 finisce con il riconoscere esclusivo il rilievo processuale al fatto, assolutamente casuale, della precedenza cronologica nella notifica dell'una o dell'altra ordinanza, con la conseguenza che se più sollecito sarà stato l'ispettorato si farà applicazione, nel giudizio di opposizione, del rito ordinario di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981; e se più sollecito sarà stato l'istituto di previdenza si farà luogo al giudizio di opposizione avanti al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e segg. del c.p.c. Ma, tale impostazione non sembra né corretta dal punto di vista costituzionale né razionale sotto il profilo pratico ed operativo.

Invero, se la legge ammette, come sembra doversi dedurre, una sorta di sovrapposizione (vera e propria duplicazione) di procedimenti dovuta a fattori casuali di maggiore o minore speditezza e/o efficienza dell'azione amministrativa, l'art. 35 citato non appare in sintonia con il principio costituzionale di uguaglianza correlato alla

garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 della Costituzione), in quanto giudizi aventi lo stesso oggetto sostanziale, quale è l'accertamento del comune presupposto dell'esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato da cui poi dipende l'esistenza della violazione di carattere formale e di quella concernente l'obbligo del versamento dei contributi, non possono essere trattati indifferentemente con riti diversi aventi caratteristiche ben differenziate sotto il profilo sostanziale e processuale.

Infatti, nei confronti del medesimo soggetto e a fronte dello stesso accertamento pregiudiziale (esistenza o meno del rapporto di lavoro) possono instaurarsi due giudizi diversi dinnanzi a due giudici aventi «competenze» funzionali diverse.

Non potendosi — di conseguenza — fare ricorso alla riunione di procedimenti, il giudice chiamato per ultimo a pronunciarsi sull'accertamento di quel presupposto sostanziale non potrebbe non sospendere il proprio procedimento per trovarsi poi di fronte al giudicato sul punto formatosi nel giudizio in precedenza instaurato, dovendo subire così lo svuotamento dell'accertamento giudiziale allo stesso demandato sulla medesima questione onde pronunciare sull'annullamento o meno dell'ordinanza-ingiunzione.

D'altra parte, se il giudizio successivo è quello incardinato in base al rito previdenziale avanti al giudice del lavoro, siffatto svuotamento del giudizio di opposizione si verificherebbe nei confronti di quest'ultimo giudice in violazione del principio dell'attrazione della materia lavoristica e previdenziale nell'area di competenza del giudice specializzato.

La diversità di regime processuale nei due casi risulta di non agevole spiegazione e di dubbia legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, posto che in ogni caso occorre accertare il comune e imprescindibile presupposto sostanziale dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Invero, non si capisce, ad esempio, perché il medesimo diritto può essere fatto valere di persona o solo mediante il difensore a seconda della forma processuale del rito da seguire, la cui scelta per di più compete solo ad uno dei due soggetti del rapporto processuale (l'ente) che l'altro e lo stesso giudice devono subire.

Non è chi non veda, infatti, come l'ente che per primo emette l'ordinanza-ingiunzione determina esso stesso la scelta del rito da seguire nel giudizio di opposizione senza possibilità di rimedio alcuno.

Ma, ciò comporta all'evidenza anche la scelta del singolo giudice ad opera della parte, che l'altra parte e lo stesso giudice prescelto devono subire, in violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge in base a criteri oggettivi e predeterminati (art. 25 della Costituzione) cui si ispirano le regole relative alla ripartizione e alla assegnazione degli affari ai singoli magistrati all'interno dello stesso ufficio, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che ha aggiunto l'art. 7bis del vigente ord. giud. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; tanto più che le funzioni esclusive di giudice del lavoro sono stabilite per legge e assegnate direttamente dal C.S.M. (v. art. 21 della legge n. 533/1973).

Il che non è senza conseguenze di carattere processuale che poi vanno ad incidere sulla effettività della tutela del diritto in senso sostanziale (artt. 113 e 24 della Costituzione), ove si consideri che i due procedimenti hanno diverse caratteristiche che comportano, a fronte del medesimo accertamento, una disparità di trattamento, quale quello attinente al regime probatorio e delle preclusioni e al regime delle impugnazioni come risultanti dall'art. 23 della legge n. 689/1981, sulla libertà dei mezzi di prova e sulla inappellabilità delle sentenze.

Ne deriva allora che non è più una semplice questione di rito stabilire se la controversia debba essere decisa dal giudice del lavoro o dal giudice ordinario, da risolvere col semplice passaggio dall'uno all'altro rito (cfr. Cass. 28 gennaio 1978, n. 404); ma è questione che coinvolge, con riguardo al caso di specie, interessi di più vasta portata che vanno tutelati in modo più incisivo e più pregnante.

Tale tutela, nella specie, non può essere garantita a mezzo di una semplice ordinanza di tramutamento dal rito del lavoro a quello ordinario, da operare non sulla base della natura obiettiva della controversia, bensì sulla semplice constatazione che l'ordinanza-ingiunzione è stata pronunciata dall'ispettorato del lavoro e che quindi per ciò solo il giudizio di opposizione non potrebbe non essere promosso che davanti al pretore ordinario non in funzione di giudice del lavoro.

Ciò all'evidenza determina il venir meno della funzione valutativa del giudicante; e consente che il rito oltre che il giudice vengano scelti da una delle parti senza possibilità di una diversa valutazione ad opera dell'altra parte e dello stesso giudice.

Nella specie, invero, è fermo convincimento del giudicante, che il rito da seguire è quello previsto per le cause di lavoro e previdenziali ad opera del pretore in funzione di giudice del lavoro, ancorché si tratti di opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dall'ispettorato del lavoro, in virtù del principio dell'attrazione della materia lavoristica (accertamento del rapporto di lavoro subordinato) e previdenziale (essendo pure coinvolta la questione della omissione contributiva) nell'area di competenza del giudice specializzato.

Ne consegue che l'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più riti processuali esperibili e una competenza del giudice in base a criteri predeterminati e oggettivi nei sensi di cui in motivazione, a fronte di ipotesi peculiari come quella in esame.

La questione appare non manifestamente infondata e rilevante e ne va rimesso l'esame alla Corte costituzionale con la sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22 stessa legge nella parte in cui prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più riti processuali esperibili e una individuazione del giudice «competente» in base a criteri predeterminati e oggettivi, nei sensi di cui in motivazione, a fronte di ipotesi peculiari come quella in esame; e ciò con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Disponè che la presente ordinanza venga comunicata alle parti e ai Presidenti della due Camere del Parlamento; nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Parma, addì 3 agosto 1992

Il pretore: FERRAÙ

Il collaboratore di cancelleria: CORINO

92C1165

N. 689

Ordinanza emessa il 3 agosto 1992 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Fonti di Varano dei Marchesi S.r.l. e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 giugno 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione promosso dalle Fonti di Varano dei Marchesi S.r.l., in persona dell'A.U. signora Bulla Teresa Maria, con l'avv. Antonio Giovati, ricorrente, contro l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, con il funzionario dott. Franco Avanzi, resistente.

OSSERVANDO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 28 novembre 1991 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la società Fonti di Varano dei Marchesi S.r.l. proponeva opposizione, ex art. 22 della legge n. 689/1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 7083 del 22 ottobre 1991 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma per il pagamento della sanzione amministrativa di L. 2.000.000, inflitta a Bulla Maria Teresa, per avere assunto il lavoratore Bernini Aldo non per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

La contestazione degli illeciti del 21 giugno 1991 riguardava pure la mancata registrazione dello stesso lavoratore sui libri paga e matricola e il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi assicurativi.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'ispettorato, a mezzo del proprio funzionario dott. Avanzi Franco, si costituiva in giudizio, con il deposito di memoria di risposta, ivi sostenendo in via pregiudiziale, che nella specie sussiste la competenza dello stesso ispettorato ad emettere l'ordinanza-ingiunzione; ma eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro, dovendo la causa essere trattata con il rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 688/1992).

92C1166

N. 690

*Ordinanza emessa il 3 agosto 1992 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Imput 2000 S.r.l. e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma*

Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di adempimenti formali - Sanzione amministrativa - Irrogazione con ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Esperibilità di riti differenziati a seconda che l'ente emittente sia l'I.N.P.S. o l'Ispettorato del lavoro - Contrasto con il principio di eguaglianza e della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza n. 433/1990.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 113; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 giugno 1992, nella causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione promossa dalla Imput 2000 S.r.l., con l'avv. prof. Luigi Angiello, ricorrente, contro l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, a mezzo del funzionario dott. Franco Avanzi, resistente.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con ricorso del 28 luglio 1990 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la soc. Imput 2000 S.r.l., proponeva opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 3947 del 29 giugno 1990 emessa dall'ispettorato del lavoro per il pagamento della sanzione amministrativa di L. 41.500.000 per avere l'ispettorato stesso accertato che n. 40 «dipendenti» nel periodo gennaio 1986-novembre 1989 erano stati assunti senza il preventivo «nulla-osta» dell'ufficio di collocamento (legge n. 264/1949).

Espondeva la soc. ricorrente, fra l'altro, che la contestazione della predetta violazione sarebbe infondata in quanto con i lavoratori interessati non è stato stipulato, né è intercorso mai un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, la ricorrente assumeva le seguenti conclusioni: «Piaccia al sig. pretore ill.mo, *contrariis relictis* e *previs* tutte le declaratorie del caso e di legge:

a) in via principale, dichiarare nulla, annullare e comunque revocare e dichiarare inefficace per incompetenza dell'autorità emanante, l'ordinanza ingiunzione opposta;

b) in via subordinata e nel merito, dichiarato, in particolare, che tra i soggetti indicati nel processo verbale di ispezione n. 005/011 in data 9 marzo 1990 dell'ispettorato del lavoro di Parma (quaranta lavoratori e nove apprendisti) e la Imput 2000 S.r.l. non è intercorso rapporto di lavoro subordinato, nei periodi per ognuno indicati nello stesso processo verbale; dichiarato altresì che pertanto la Imput 2000 non ha vincolato le disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/1949; dichiarato, infine, che si è estinta, per intervenuto pagamento, la pretesa sanzionatoria

connessa alla violazione dell'art. 5 della legge n. 863/1984, e dell'art. 21 della legge n. 264/1949 (sanzionate *sub 2* e 3 dell'ordinanza ingiunzione), dichiarare nulla, annullare, revocare, siccome invalida, illegittima, infondata o come meglio l'ordinanza ingiunzione n. 3947 del 29 giugno 1990 emessa dall'ispettorato del lavoro di Parma nei confronti del signor Rio Maurizio, dichiarando anche che nulla è dovuto dal ricorrente quale sanzione amministrativa ed accessori, in esecuzione di tale titolo;

c) in via di ulteriore strettissimo subordinate, allorché il giudice ritenesse fondate e sanzionabili, in tutto od in parte, le contestazioni di illecito operate dall'Ispettorato del lavoro, ridurre l'importo della somma liquidata entro il periodo prescrizione di legge e alla misura risultante dai minimi edittali previsti dalla legge o a quella, comunque minore, ritenuta di giustizia; eventualmente dando atto dell'intervenuta parziale prescrizione della pretesa azionata;

d) con rifusione integrale delle spese di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Sentenza esecutiva».

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'ispettorato si costituiva in giudizio a mezzo di memoria di risposta, eccependo, fra l'altro, la «incompetenza» funzionale del giudice del lavoro, non essendo, le violazioni contestate connesse all'omesso versamento di contributi e premi e trattandosi invece di norme sul collocamento, anche se «la violazione... degli obblighi contributivi e assicurativi è di tutta evidenza e confermata dalla stessa opponente».

A fronte del contrasto interpretativo, il pretore, all'udienza del 17 dicembre 1990 disponeva che la causa va trattata col rito del lavoro, essendovi la richiesta dell'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, cui è connessa, come presupposto necessario, la questione relativa all'obbligo del pagamento di contributi e premi.

Rimessa la causa al giudice del lavoro titolare in base alla tabella di ripartizione degli affari di questa pretura, quest'ultimo con ordinanza del 10 luglio 1991 disponeva il tramutamento del rito *ex art. 427 del c.p.c.* rimettendo la causa avanti a questo pretore per il giudizio ordinario di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

Si è venuta così a creare, fra due giudici dello stesso ufficio con conflitto attinente al rito da seguire, cioè fra pretore ordinario e pretore in funzione di giudice del lavoro; conflitto che non riguarda una questione di «competenza», tanto da non poter essere risolta con il regolamento dal codice previsto nel caso di conflitti di competenza (art. 42 del c.p.c.), come già deciso da Cass. S.U. 10 novembre 1977, n. 4840.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Per quanto concerne le ordinanze relative alla conversione del rito sembra, dunque, che la legge non appresti, esplicitamente, nei confronti delle medesime, alcun rimedio, né interno al procedimento, né esterno (come l'impugnazione), salvo il potere di revoca, secondo le regole generali.

Senonché gravi difficoltà possono sorgere nella determinazione del funzionamento pratico delle regole applicabili in materia di conversione del rito, specie quando la scelta del rito è rilevante sia sotto il profilo processuale che per la decisione del merito.

Invero, con riguardo alla materia in esame, l'art. 35 della legge n. 689/1981 opera una fondamentale distinzione tra due gruppi di violazioni: quelle aventi specifica natura contributiva consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi (secondo comma) e quelle alle stesse connesse in quanto si accerti che dalla violazione derivi o che essa comporti l'omesso o parziale versamento (terzo comma).

Nei detti casi è previsto che l'ordinanza-ingiunzione debba essere emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e l'opposizione sarà proposta avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo il rito previsto dagli artt. 442 e segg. del c.p.c.

Per le altre violazioni che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse, né direttamente, né indirettamente, l'opposizione sarà proposta avanti al pretore ordinario, secondo il rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (art. 35, settimo comma).

Nel caso di specie, il giudice del lavoro ha ritenuto che la scelta del rito è, in ogni caso, determinata in relazione alla autorità che ha emesso l'ingiunzione, con la conseguenza che i giudizi di opposizione ad ordinanze non emesse dagli enti previdenziali non possono essere di competenza del giudice del lavoro. Talché, siccome è pacifico tra le parti che l'accertamento relativo all'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato con i quaranta lavoratori cui si riferisce l'ordinanza dell'ispettorato è in ogni caso ineludibile, anche perché la violazione comporta il coinvolgimento

della questione relativa alla omissione contributiva, di specifica competenza degli istituti di previdenza, consegue che l'ordinanza-ingiunzione per la commessa violazione avrebbe potuto nella specie essere emessa anche dall'I.N.P.S. E pertanto, la scelta e la determinazione del rito possono essere operate in via di fatto dall'Ente più sollecito, che per primo riesca a pronunciare l'ordinanza-ingiunzione.

Non è, infatti, escluso al riguardo l'intervento degli istituti di previdenza, trattandosi di violazione che comporta l'omissione contributiva.

A tal riguardo, però, la Corte costituzionale, con la sentenza del 3 ottobre 1990, n. 433, ha ritenuto che qualora nel procedimento di opposizione all'ingiunzione dell'ispettorato si discute della esistenza o meno del preciso rapporto di lavoro subordinato dal cui accertamento deriva anche l'obbligo del versamento o meno dei contributi si possono verificare interferenze reciproche fra i due procedimenti.

E quindi può accadere, come nella specie, che «a causa del ritardo dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'I.N.P.S., dovuto a scarsa tempestività di inoltro del rapporto dell'autorità ispettiva o di altri intralci burocratici, la questione pregiudiziale circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, dalla quale dipende l'esistenza della contestata evasione contributiva; sia sollevata non in opposizione a tale contestazione, ma nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione precedentemente emessa dall'Ispettorato per la violazione, contestualmente accertata, di un obbligo di natura formale. Ma, contro la razionalità di una disciplina normativa non fornisce argomento il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa può risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attività amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficienza».

Ma, tali argomentazioni non sembrano né puntuali né convincenti, in quanto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 433/1990 finisce con il riconoscete esclusivo rilievo processuale al fatto, assolutamente casuale, della antecedenza cronologica nella notifica dell'una o dell'altra ordinanza, con la conseguenza che se più sollecito sarà stato l'Ispettorato si farà applicazione, nel giudizio di opposizione, del rito ordinario di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981; e se più sollecito sarà stato l'istituto di previdenza si farà luogo al giudizio di opposizione avanti al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e seguenti del c.p.c. Ma, tale impostazione non sembra né corretta dal punto di vista costituzionale né razionale sotto il profilo pratico ed operativo.

Invero, se la legge ammette, come sembra doversi dedurre, una sorta di sovrapposizione (vera e propria duplicazione) di procedimenti dovuta a fattori casuali di maggiore o minore speditezza e/o efficienza dell'azione amministrativa, l'art. 35 citato non appare in sintonia con il principio costituzionale di uguaglianza correlato alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 della Costituzione), in quanto giudizi aventi lo stesso oggetto sostanziale, quale è l'accertamento del comune presupposto dell'esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato da cui poi dipende l'esistenza della violazione di carattere formale e di quella concernente l'obbligo del versamento dei contributi, non possono essere trattati indifferentemente con riti diversi aventi caratteristiche ben differenziate sotto il profilo sostanziale e processuale.

Infatti, nei confronti del medesimo soggetto, e a fronte dello stesso accertamento pregiudiziale (esistenza o meno del rapporto di lavoro) possono instaurarsi due giudizi diversi dinanzi a due giudici aventi «competenze» funzionali diverse.

Non potendosi — di conseguenza — fare ricorso alla riunione di procedimenti, il giudice chiamato per ultimo a pronunciarsi sull'accertamento di quel presupposto sostanziale non potrebbe non sospendere il proprio procedimento per trovarsi poi di fronte al giudicato sul punto formatosi nel giudizio in precedenza instaurato, dovendo subire così lo svuotamento dell'accertamento giudiziale allo stesso demandato sulla medesima questione onde pronunciare sull'annullamento o meno dell'ordinanza-ingiunzione.

D'altra parte, se il giudizio successivo è quello incardinato in base al rito previdenziale avanti al giudice del lavoro, siffatto svuotamento del giudizio di opposizione di verificherebbe nei confronti di quest'ultimo giudice in violazione del principio dell'attrazione della materia lavoristica e previdenziale nell'area di competenza del giudice specializzato.

La diversità di regime processuale nei due casi risulta di non agevole spiegazione e di dubbia legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, posto che in ogni caso occorre accertare il comune e imprescindibile presupposto sostanziale dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Invero, non si capisce, ad esempio, perché il medesimo diritto può essere fatto valere di persona o solo mediante il difensore a seconda della forma processuale del rito da seguire, la cui scelta per di più compete solo ad uno dei due soggetti del rapporto processuale (l'ente) che l'altro e lo stesso giudice devono subire.

Non è chi non veda, infatti, come l'ente che per primo emette l'ordinanza-ingiunzione determina esso stesso la scelta del rito da seguire nel giudizio di opposizione senza possibilità di rimedio alcuno.

Ma, ciò comporta all'evidenza anche la scelta del singolo giudice ad opera della parte, che l'altra parte e lo stesso giudice prescelto devono subire, in violazione del principio costituzionale del giudice naturale preconstituito per legge in base a criteri oggettivi e predeterminati, (art. 25 della Costituzione) cui si ispirano le regole relative alla ripartizione e alla assegnazione degli affari ai singoli magistrati all'interno dello stesso ufficio, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che ha aggiunto l'art. 7-bis al vigente ordinamento giudiziario regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; tanto più che le funzioni esclusive di giudice del lavoro sono stabilite per legge e assegnate direttamente dal C.S.M. (v. art. 21 della legge n. 533/1973).

Il che non è senza conseguenze di carattere processuale che poi vanno ad incidere sulla effettività di tutela del diritto in senso sostanziale (artt. 113 e 24 della Costituzione) ove si consideri che i due procedimenti hanno diverse caratteristiche che comportano, a fronte del medesimo accertamento, una disparità di trattamento, qual è quello attinente al regime probatorio e delle preclusioni e al regime delle impugnazioni come risultanti dall'art. 23 della legge n. 689/1981, sulla libertà dei mezzi di prova e sulla inappellabilità delle sentenze.

Ne deriva allora che non è più una semplice questione di rito stabilire se la controversia debba essere decisa dal giudice del lavoro o dal giudice ordinario, da risolvere col semplice passaggio dall'uno all'altro rito (cfr. Cass. 28 gennaio 1978, n. 404); ma è questione che coinvolge, con riguardo al caso di specie, interessi di più vasta portata che vanno tutelati in modo più incisivo e più pregnante.

Tale tutela, nella specie, non è garantita a mezzo dell'ordinanza del giudice del lavoro 10 luglio 1991 di tramutamento dal rito del lavoro a quello ordinario operato non sulla base della natura obiettiva della controversia, bensì sulla semplice presa d'atto che l'ordinanza-ingiunzione era stata pronunciata dall'ispettorato e che quindi il giudizio di opposizione non poteva non essere promosso che davanti al pretore ordinario non in funzione di giudice del lavoro.

Ciò ha determinato il venir meno della funzione valutativa del giudicante, consentendo che il giudice venisse scelto da una delle parti senza possibilità di una diversa valutazione ad opera dell'altra parte e dello stesso giudice.

Ne consegue che l'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più riti processuali esperibili e una competenza del giudice in base a criteri predeterminati e oggettivi nei sensi di cui in motivazione, a fronte di ipotesi peculiari come quella in esame.

La questione appare non manifestamente infondata e rilevante e ne va rimesso l'esame alla Corte costituzionale con la sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22 stessa legge nella parte in cui non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più riti processuali esperibili e una individuazione del giudice «competente» in base a criteri predeterminati e oggettivi, nei sensi di cui in motivazione, a fronte di ipotesi peculiari come quella in esame; e ciò con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alle parti e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Parma, addì 3 agosto 1992

Il pretore: FERRAÙ

Il collaboratore di cancelleria: CORINO

N. 691

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1992 dal pretore di Verona
nel procedimento civile vertente tra Beltrame Gina ed altri e I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Computo - Incrementi maturati successivamente al 31 gennaio 1977 - Esclusione disposta mediante norma di rinvio all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 - Insussistenza in base ad interpretazione correttiva adottata dalla Corte con sentenza n. 236/1986, che ha ritenuto l'abrogazione del limite temporale in base alla nuova regolamentazione della materia disposta con legge 29 maggio 1982, n. 297 - Persistenza nella giurisprudenza di interpretazione della norma impugnata in senso difforme da quella adottata dalla Corte costituzionale - Ingiustificato deterioro trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto ad altre categorie di lavoratori - Incidenza sui principi della retribuzione anche differita proporzionata ed adeguata nonché sull'assicurazione di mezzi idonei alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro, nella causa previdenziale n. 223/1992 vertente fra Beltrame Gina + 42 contro Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, ha emesso la seguente ordinanza e

OSSERVA

Con ricorso depositato il 14 febbraio 1992 Beltrame Gina + 42 hanno convenuto in giudizio l'I.N.A.D.E.L., istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* per ottenere la condanna alla riliquidazione in favore dei ricorrenti dell'indennità premio di servizio con il computo delle somme realmente percepite dagli stessi per stipendio ed indennità integrativa speciale nell'anno che ha preceduto la data di collocamento a riposo, e quindi pagare a ciascuno di essi la relativa differenza.

I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendente di enti locali ricompresi nella provincia di Verona sino alla data di collocamento a riposo avvenuto per tutti tra il 1° giugno 1982 ed il 31 maggio 1983.

A seguito del collocamento a riposo i ricorrenti hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità premio servizio prevista a favore dei dipendenti degli enti locali.

Tale indennità, il cui calcolo va effettuato sulla base del maturato economico riferito all'anno che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro, è stata corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. con un criterio di riliquidazione che prevede il computo dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) nei limiti di cui all'art. 1 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 (convertito con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91) cioè nell'importo maturato (e congelato) al 31 gennaio 1977.

Di fatto quindi l'I.N.A.D.E.L. per tutti i ricorrenti, collocati a riposo tra il 1° giugno 1982 ed il 31 maggio 1983, ha provveduto alla riliquidazione dell'indennità premio servizio attenendosi al criterio c.d. «riliquidazione in dodicesimi».

Secondo tale criterio, la base di calcolo riferita all'indennità integrativa speciale è stata determinata sulla misura dell'effettivo percepito dai mesi di giugno 1982 in poi e sulla misura cristallizzata di L. 118.760 = mensili (legge n. 91/1977) per i mesi precedenti il giugno 1982.

Avverso tale criterio di liquidazione i ricorrenti hanno proposto, senza esito alcuno, ricorso in sede amministrativa chiedendo il pagamento delle differenze maturate in conseguenza del restrittivo criterio di calcolo operato dall'I.N.A.D.E.L.

Sostengono i ricorrenti che l'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nell'abrogare espressamente gli artt. 1 e 1-bis della legge 31 marzo 1977, n. 91, ha soppresso altresì il richiamo a quest'ultima norma operato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in modo che è da ritenersi senz'altro eliminato il limite stesso stabilito dall'art. 3 della legge n. 299/1980, con la conseguenza che ai dipendenti degli enti locali spettava la liquidazione dell'indennità premio servizio comprendendo dall'entrata in vigore della legge n. 297/1982 (1° giugno 1982) l'intero importo dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione contributiva e, di conseguenza, nell'indennità premio servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L.

In tale ottica il rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 299/1980 era ed è da considerarsi non già materiale, tale da lasciare la norma rinviante insensibile alle successive variazioni della norma oggetto del rinvio, bensì formale che comporta il mutamento della norma rinviante a seguito delle modificazioni della disposizione oggetto di rinvio.

Si è costituita l'I.N.A.D.E.L. chiedendo il rigetto del ricorso adducendo che solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986, la indennità integrativa speciale è stata inclusa nella retribuzione utile alla liquidazione della indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. nella misura effettivamente corrisposta mensilmente dagli enti datori di lavoro e non più in quella congelata ai sensi della legge 31 marzo 1977, n. 91, art. 1.

Detta variazione ha avuto decorrenza dal 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha disciplinato quanto sopra per il settore privato.

In correlazione ad un tanto l'I.N.A.D.E.L. ha disposto per il pagamento di quanto dovuto per il titolo di cui sopra a favore dei propri iscritti cessati dal servizio dal 1° giugno 1982 (ultimo giorno di servizio) in poi, seguendo le norme di cui all'art. 4 della legge n. 152/1968 (la retribuzione da prendere a base per il calcolo è quella percepita durante gli ultimi dodici mesi di servizio).

Tale criterio di liquidazione è in perfetta aderenza al dettato delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione n. 12024 del 27 giugno-11 novembre 1991, che così da pag. 10 in poi si esprime: «Vero è che il diritto all'indennità premio di servizio, di natura previdenziale, sorge al momento del verificarsi dell'evento protetto, consistente nella cessazione del rapporto di impiego, posteriore, nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, cioè al 1° giugno 1982, quando si era già prodotto l'effetto abrogativo della normativa del 1977.

Senonché, in quello stesso momento, per quanto attiene alla determinazione dell'indennità premio di servizio, spiegava ancora il suo effetto l'art. 4 della legge n. 152/1968, tuttora vigente, che fa riferimento alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.

Pertanto, in favore dei dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., i quali siano stati collocati a riposto dopo il 1° giugno 1982, quando non sia però decorso per intero l'anzidetto ultimo arco di tempo, l'indennità integrativa speciale può essere calcolata nel premio di servizio in misura completa soltanto per le mensilità successive all'indicata data del 1° giugno 1982, e non anche per quelle precedenti.

Con riguardo a tali mensilità le quote della indennità integrativa speciale maturate dopo il 31 gennaio 1977 sono rimaste infatti «congelate» ai fini del calcolo in questione, perché sottratte *ratione temporis*, all'effetto abrogativo della normativa del 1977, prodottosi soltanto con l'entrata in vigore della legge n. 297/1982.

Codesto persistente «congelamento» ai predetti fini delle menzionate quote esclude il correlativo loro assoggettamento alla contribuzione previdenziale, il quale costituisce presupposto necessario, alla stregua dei principi generali in materia e secondo la *ratio* ispiratrice della citata legge n. 229/1980, per l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo dell'indennità premio di servizio.

Non può peraltro sostenere che, alla mancanza di una disposizione transitoria regolante il passaggio della vecchia alla nuova normativa, abbia successivamente ovviato la già esaminata disposizione dell'art. 23 della legge n. 440/1987, di carattere eccezionale e di durata temporanea, dettata, come si è rilevato, per sanare la situazione finanziaria determinatasi a seguito dei dubbi interpretativi insorti circa gli effetti in materia dell'abolizione del blocco della contingenza. Invero, i contributi che sarebbero dovuti all'I.N.A.D.E.L., ove anche la maggior quota dell'indennità integrativa speciale afferente alle mensilità antecedenti al 1° giugno 1982 avesse, come sostenuto dalla ricorrente, effetti previdenziali, non possono dirsi ricompresi, in difetto di alcuna specifica previsione, tra quei contributi che — dovuti dagli enti locali di detto istituto per il periodo 1982-1986 in conseguenza del calcolo della maggior quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio — sono stati posti dalla citata disposizione di legge a carico dello Stato, prevedendosi la detrazione in unica soluzione della parte gravante sul personale all'atto della riliquidazione del detto premio. Ogni ulteriore perplessità in proposito viene meno se si ha riguardo all'art. 30 della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione con modificazioni del d.-l. 2 marzo n. 66, il quale, nel definire i rapporti sorti a seguito dell'assunzione da parte dello Stato dell'indicato onere contributivo, fa espresso riferimento, per l'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, al periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986.

L'interpretazione fatta propria dalle richiamate sezioni unite, ed alla quale questo pretore ritiene di aderire per tutte le motivazioni sopra riportate, configura il carattere materiale del rinvio operato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, al limite previsto dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1977, n. 91, con conseguente ininfluenza, per i fini che qui ci interessano, dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha abrogato l'art. 1 della legge n. 91/1977.

Questo giudice, così individuato il contenuto della disciplina che nel giudizio in corso è chiamato ad applicare, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione appare sussistente sotto un duplice profilo. Da una parte perché viene a crearsi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti privati, in contrasto con l'opposto intento perequativo perseguito dalla stessa legge n. 299/1980.

Dall'altra perché si verifica un'ingiustificata disparità di trattamento all'interno del pubblico impiego tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in tempi diversi in quanto l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91/1977, ha fatto venir meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio 1977 per quei dipendenti pubblici in relazione ai quali l'esclusione dal computo dipendeva solo dallo stesso art. 1 della legge n. 91/1977.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale emerge rispetto all'art. 38 della Costituzione in quanto, considerata la natura previdenziale dell'indennità premio di servizio in considerazione della sua struttura e finalità (come già ritenuto dalla Corte costituzionale sentenza nn. 82/1973, 115/1979 e 185/1981), una componente del trattamento economico dei lavoratori — l'indennità integrativa speciale — non sarebbe considerata utile ai fini del trattamento previdenziale.

L'ultimo parametro costituzionale che appare violato dalla normativa in oggetto emerge dal combinato disposto dagli artt. 36 e 38 della Costituzione in quanto, considerata la funzione dell'indennità integrativa speciale di adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della capacità d'acquisto della moneta e quindi di mantenere un rapporto di proporzionalità tra il valore reale del lavoro e lavoro reale della retribuzione, il suo congelamento operato dalla norma in esame ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio comporta una riduzione del valore reale di quest'ultima rendendola insufficiente ad attuare la funzione previdenziale assegnata dal legislatore, con violazione della garanzia di cui all'art. 38 della Costituzione.

La questione di legittimità che qui si solleva è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che con sentenza n. 236 del 13 novembre 1986 l'ha respinta ritenendo erroneo il presupposto interpretativo, fatto proprio dai giudici remittenti e qui condiviso.

In particolare la Corte ha ritenuto la natura formale del rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 299/1980 all'art. 1 della legge n. 91/1977 osservando che «una lettura statica e non dinamica di quel rinvio, infatti, impedisce alla disciplina dell'indennità premio di servizio di adattarsi agli eventuali mutamenti della disciplina dei rapporti nei confronti dei quali il legislatore aveva inteso raggiungere (sia pure, va ribadito, nei limiti indicati) una reale perequazione. D'altro canto, l'interpretazione qui rigettata pare essere la meno idonea ad assicurare una reale ed integrale corrispondenza della normativa impugnata ai principi fissati dai parametri costituzionali che reggono la materia in oggetto, ed in particolare quello della capacità dei trattamenti di fine rapporto che abbiano funzione previdenziale, di assolvere adeguatamente alle finalità che sono loro proprie».

La sentenza richiamata, inquadrabile nel genere «sentenze interpretative di rigetto» presupponeva peraltro un quadro giurisprudenziale non omogeneo all'interno del quale il giudice di legittimità ha ritenuto esistesse lo spazio per «suggerire» la propria scelta ermeneutica. È difatti pacifico il carattere non vincolante delle scelte interpretative operate dalla Corte con lo strumento delle sentenze interpretative di rigetto.

La recente sentenza delle sezioni unite civili sopra richiamate ha invece inteso comporre il perdurante contrasto giurisprudenziale in ordine alla normativa che qui si esamina, adottando una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di legittimità e conforme a quella che aveva fatto dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 299/1980 i giudici *a quibus* sulle cui ordinanze la Corte si era espressa con la sentenza n. 236/1986.

Ebbene, l'intervento delle sezioni unite ha invero modificato il diritto vivente stante la particolare autorevolezza che conferiscono all'interpretazione fatta propria da questo pretore.

Sul punto può ricordarsi che in numerose occasioni la Corte costituzionale ha inteso modulare le proprie pronunce in base all'evoluzione giurisprudenziale, scegliendo in ordine ad una medesima questione di illegittimità costituzionale in un primo tempo la formula della sentenza interpretativa di rigetto ed in un secondo momento, verificata l'inadempienza del legislatore ovvero, ed è il caso che qui ci interessa, della persistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, il più incisivo strumento della sentenza di accoglimento *tout court* o interpretativa. (Si richiama sul punto il primo celeberrimo caso di «doppia pronuncia» le sentenze nn. 8/1956 e 26/1961 relative all'art. 2 del t.u.l.p.s.).

In conclusione, data la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della questione, il procedimento deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli atti 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 11 giugno 1992

Il pretore: ARDITO

92C1168

N. 692

Ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sul ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti degli eredi di Smedile Antonio.

Responsabilità patrimoniale - Azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improponibilità in caso di morte degli stessi nei confronti degli eredi - Ingiustificata disparità di trattamento tra eredi degli amministratori e dipendenti di comuni e delle province rispetto agli eredi di dipendenti e amministratori di enti pubblici, dello Stato e degli altri enti locali, nonché rispetto a qualsiasi altro erede responsabile ex artt. 725 e 754 del c.c. - Irrazionalità ed ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha formulato la seguente ordinanza nel giudizio di appello iscritto al n. 1162/SR/A del registro di segreteria, proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza n. 28/1991 in data 18 gennaio 1991 della sezione prima giurisdizionale ordinaria;

Visti gli atti di causa;

Uditi all'audienza pubblica dell'8 aprile 1992 il consigliere relatore Rita Arrigoni ed il pubblico ministero vice procuratore generale Tommaso Cottone;

Premesso che nel corso del giudizio di primo grado instaurato nei confronti dei signori Amelia e Silvio Smedile, quali eredi del signor Antonio Smedile — dipendente del Ministero dei lavori pubblici — è intervenuta — già citati detti eredi — la legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale all'art. 58, quarto comma, ha escluso la trasmissibilità agli eredi della responsabilità per danni cagionati dal *de cuius* al comune o alla provincia di cui era amministratore o dipendente;

Premesso altresì che il giudice di primo grado con la sentenza impugnata ha assolto detti eredi per mancanza di *legitimatio ad causam* avendo ritenuto ai medesimi applicabile il richiamato art. 58, quarto comma della legge n. 142/1990, pur trattandosi di eredi di dipendente statale anche se deceduto il dante causa e gli eredi già citati prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 142/1990;

Considerato che secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che questo giudice ritiene di condividere, l'art. 58, quarto comma, per la parte che qui interessa, pur essendo norma sostanziale, ha efficacia

retroattiva ed è applicabile a tutti i giudizi nei confronti di eredi di amministratori e dipendenti del comune e della provincia già pendenti alla data in vigore della legge citata in quanto norma di favore, di diritto pubblico e *jus superveniens* applicabile ai rapporti giuridici pendenti al momento della decisione;

che a tali conclusioni detta giurisprudenza, condivisa da questo giudice, è pervenuta nella considerazione:

a) che si tratta di rapporti ad effetti non esauriti;

b) che la citata legge n. 142/1990 disciplina gli effetti e non il fatto generatore della situazione giuridica;

c) che la responsabilità amministrativa si concreta in una situazione soggettiva che si protrae nel tempo, alla quale va applicato lo *jus superveniens* secondo la teoria dei fatti compiuti (cfr. in tal senso Corte dei conti, sezione seconda, n. 317 del 15 ottobre 1991; sezione prima n. 60 del 22 febbraio 1991; sezione seconda n. 330 dell'8 ottobre 1990. Cfr. peraltro in senso contrario per una diversa ricostruzione in ordine ai limiti di applicabilità dello *jus superveniens* secondo la teoria del fatto compiuto sezione prima n. 245 del 26 novembre 1990, sezioni riunite n. 751 del 17 febbraio 1992 e più in generale Cass. civ. n. 2003 del 12 marzo 1990. Cfr. infine Corte costituzionale ordinanza n. 475 del 16-19 dicembre 1991);

Considerato che, posta la retroattività della norma, essa allo stato appare applicabile solo agli eredi di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province e non anche agli eredi di dipendenti statali — come nella fattispecie per cui è qui causa — e di amministratori e dipendenti di altri enti pubblici istituzionali e locali;

Considerato per l'effetto che il più volte richiamato art. 58, quarto comma, appare di dubbia costituzionalità, in quanto non applicabile alla fattispecie per cui è qui causa ed ad altre consimili, per violazione dell'art. 3 della Costituzione — così operando una disparità di trattamento tra eredi di amministratori e/o dipendenti comunali e provinciali ed eredi degli altri pubblici dipendenti soggetti alla giurisdizione di questo giudice — e dell'art. 97 della Costituzione — là dove sancisce i principi di imparzialità oltreché di buon andamento dell'Amministrazione —, il tutto in un ordinamento che ha inteso ricondurre in un unico regime le responsabilità (art. 58, primo comma);

Considerato che la norma di cui al più volte richiamato art. 58, quarto comma, che costituisce deroga ai principi generali in materia di successione *mortis causa* nei limiti e nella prospettazione indicate, non appare scorretta da alcuna esigenza o situazione di peculiarità;

Rilevato infine che la norma stessa appare in contrasto con il principio di razionalità, atteso il contrasto tra il primo comma, che pone un principio di omogeneizzazione delle responsabilità di tutti i pubblici dipendenti, ed il successivo quarto comma, che pone ingiustificate discriminazioni per quanto innanzi detto e pertanto sotto tale profilo non appare rilevante ai fini del decidere la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi della responsabilità per danni cagionati anche da *de cuius* allo Stato pubblica amministrazione di cui era dipendente;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella Camera del consiglio dell'8 aprile 1992.

Il presidente: PALLOTTINO

Depositato in segreteria il 2 giugno 1992.

p. Il dirigente superiore: (firma illeggibile)

N. 693

Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Perrone Castrenze

Reato in genere - Emissione di assegni a vuoto - Prevista improcedibilità dell'azione penale solo al pagamento, nei termini di legge, del capitale, interessi, penale e spese di protesto ovvero di dichiarazione equivalente - Inoperatività della causa di improcedibilità a fronte del pagamento del solo capitale e delle spese di protesto anche se, come nel caso, il creditore, avendo restituito il titolo, ha dimostrato di non avere ulteriori pretese - Conseguenze: irrogazione della pena collegata al mancato risarcimento del danno (quale deve ritenersi il richiesto pagamento della penale e degli interessi) predeterminato per legge - Asserito contrasto con il principio di umanità cui la pena deve essere informata. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di altri reati contro il patrimonio per i quali il risarcimento del danno assume una diversa valenza - Ritenuta violazione del principio della libera iniziativa privata essendo il creditore obbligato ad accettare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno legislativamente predeterminata.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).

(Cost., artt. 3, 27 e 41).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta d'archiviazione nei confronti di Perrone Castrenze nato ad Alcamo il 13 novembre 1959 in ordine al reato di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, motivata dal p.m. con la considerazione che l'assegno era stato pagato entro il termine previsto dalla legge;

Rilevato che, nel vero, Perrone Castrenze il 5 marzo 1992 emise presumibilmente in Milano un proprio assegno di c/c bancario della B.N.L., filiale di Gallarate, per l'importo di L. 5.155.000, che il 9 marzo 1992 la Banca Popolare di Milano compensava in Roma, per stanza, il detto titolo, che il 13 marzo 1992 — per atto di notaio Favuzza di Gallarate, sede della banca trattaria — veniva elevato il protesto, che il 12 maggio 1992 il Perrone esibiva al p.m. l'originale dell'assegno dichiarando che aveva pagato al possessore del titolo Capacchioni Antonella il solo capitale portato dal titolo oltre alle spese di protesto e la predetta, ritenendosi soddisfatta del suo credito, gli aveva consegnato il titolo omettendo di rilasciare qualsivoglia dichiarazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, recitando la norma «... se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione...» si ricava che se l'emittente non paga il capitale, la penale, gli interessi e le spese di protesto o di dichiarazione equivalente nel termine che va da nove a sessantotto giorni dal giorno d'emissione — se l'assegno è in piazza (termine per la presentazione di otto giorni dall'emissione) — ovvero da sedici a settantacinque giorni — se l'assegno è fuori piazza (termine per la presentazione di quindici giorni dall'emissione) — l'azione penale è procedibile; rilevato che, nel caso di specie, l'assegno è stato pagato, quanto al solo capitale e spese di protesto, nel termine suddetto in quanto emesso a Milano (fuori piazza) il 5 marzo 1992 è stato pagato almeno il sessantottesimo giorno successivo (5 marzo-12 maggio 1992) e cioè prima dell'elassamento del settantacinquesimo giorno;

Rilevato che, a conferma dei termini suddetti, vi è il dettato dell'art. 2 della legge n. 386/1990 il quale, prevedendo che sia punito l'emittente che non paga un assegno presentato in tempo utile, intende affermare, con l'espressione «tempo utile», che il pagamento dell'assegno nel termine di presentazione rende improcedibile l'azione; se ciò non fosse, non sarebbe a comprendersi il dettato dell'art. 8 nel quale il termine per l'adempimento «speciale» inizia a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione;

Rilevato che pertanto, nel caso di specie, non essendo state corrisposte la penale e gli interessi, essendo avvenuto l'adempimento del capitale e spese di protesto dopo l'elassamento del termine di presentazione, dovrebbe respingersi la richiesta d'archiviazione e procedersi «all'imputazione coatta»;

Rilevato però che pacificamente la penale, gli interessi e le spese di protesto rappresentano il risarcimento dei danni, derivanti dal ritardo nell'adempimento cartolare, in quanto la penale è, per legge, la quantificazione prevista del danno (art. 1382 del c.c.) e così gli interessi rappresentano il danno nella obbligazione pecuniaria (art. 1224 del c.c.) e così infine il rimborso delle spese di protesto rappresentano il danno ulteriore (art. 1224, secondo comma, del c.c.);

Rilevato che il legislatore così prevedendo ha praticamente statuito che il mancato pagamento della somma, determinata per legge come risarcimento del danno, è condizione e motivo per la condanna anche detentiva del debitore;

Rilevato, per esempio, che il legislatore del 1930 ha posto il risarcimento del danno come sola circostanza attenuante nei reati contro il patrimonio ed, eccezionalmente, nel reato di insolvenza fraudolenta ha previsto che l'adempimento è causa di estinzione del reato;

Rilevato che invece nel normato dell'art. 8 della legge n. 386/1990 si prevede che il mancato pagamento del risarcimento del danno — già predeterminato per legge (il creditore non ha diritto di determinare lui il suo danno nonostante lo stesso intacchi solo il suo patrimonio) — è causa di condanna a pena anche detentiva: rilevato che il qui indagato rischia la punizione penale perché non ha pagato al creditore il risarcimento del danno civile che il legislatore — *iussu principis* — assume essere derivato al creditore in una determinata misura mentre, nel caso di specie, il creditore, consegnando il titolo, con tale atto ha dimostrato di non aver più alcun motivo di pretesa;

Rilevato che il collegare l'irrogazione della pena al pagamento del risarcimento dei danni non accertati ma predeterminati per legge (fino ad oggi la pena era una clausola contrattuale, art. 1382 del c.c.) appare essere un principio contrario al senso di umanità del quale deve essere permeata la pena ed appare avere solo la funzione di spaventare il debitore cartolare inadempiente non con la pena ma con una penale tale da scoraggiarlo ad emettere assegni privi di copertura;

Rilevato che il far dipendere la condanna al pagamento di una somma al creditore, si ripete, da questo anche non richiesta, appare contrario al disposto che la pena debba avere una funzione rieducativa mentre appare essere una punizione per il mancato adempimento civile, in violazione dell'art. 27 della Costituzione;

Rilevato che qualora ciò non fosse non sarebbe a comprendersi perché tale trattamento sia riservato a coloro che emettano assegni bancari privi di copertura e non anche a tutti i responsabili di reati contro il patrimonio con ciò apparendo la norma violatrice pure del principio di uguaglianza di fronte alla legge e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione di tal che il risarcimento del danno per taluni è un'attenuante per altri è una condizione di procedibilità e non si venga a dire che i reati hanno natura offensiva diversa in quanto l'emissione di assegni privi di copertura offenderebbe il patrimonio e la fede pubblica mentre i reati contro il patrimonio offenderebbero solo questo in quanto non si comprenderebbe in tal caso perché il pagamento della penale al creditore (risarcimento del danno, art. 1382 del c.c.) placerebbe l'offesa alla pubblica fede;

Rilevato che nel vero, stante la detta riformulazione legislativa, il presente reato è da ritenere mono offensivo anche considerando che mentre l'emissione di assegno privo di copertura è punito a pena disgiunta invece, il tipico reato contro la fede pubblica di emissione di assegno senza autorizzazione è punito, come in quasi tutti i reati di falsità in atti, con la sola pena detentiva, senza possibilità d'applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 386/1990;

Rilevato inoltre che se tale non fosse stato lo spirito animatore della norma non si comprenderebbe per quale ragione l'adempimento sia stato posto come condizione di improcedibilità e non come causa di estinzione del reato tenendosi presente che se il debitore è in possesso del titolo ciò significa, *ex art. 58 della l.a.*, che ha adempiuto l'obbligazione, trasferendosi il diritto col possesso del titolo;

Rilevato inoltre che poiché, per legge, il creditore è tenuto a farsi risarcire il danno nella misura fissata dal legislatore, in quanto se l'emittente di assegni privi di copertura vuole ottenere l'improcedibilità dell'azione deve risarcire il danno ed il creditore è quasi tenuto a rilasciargli una dichiarazione autenticata di avvenuto pagamento (il pagamento civilisticamente è la soddisfazione per l'integrale obbligazione; capitale + interessi, artt. 1191 e segg. del c.c.);

Rilevato che se il creditore malaccortamente rilasciasse tale dichiarazione ritenendosi, per esempio, soddisfatto con il pagamento del solo capitale assai probabilmente sarebbe possibile delle conseguenze penali di cui agli artt. 483 del c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 378 del c.p. (favoreggiamento personale) e così se invece il creditore, soddisfatto del pagamento del solo capitale, si rifiutasse di rilasciare la dichiarazione di avvenuto totale adempimento costringerebbe l'emittente a depositare la somma corrispondente al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 386/1990 senza che si sappia quale destinazione abbia tale somma né quali siano le modalità di custodia non essendo stato nulla previsto;

Rilevato che l'obbligare il creditore di somma di danaro ad accettare una somma predeterminata per legge a titolo di capitale e risarcimento danni appare essere principio contrario alla libertà dell'iniziativa privata come disposto dall'art. 41 della Costituzione;

Rilevato che la norma *de qua* è viziata pure logicamente in quanto mentre l'art. 3 della legge n. 386/1990 prevede che la penale vada pagata quando il creditore agisce per il pagamento invece l'art. 8 della legge n. 386/1990 prevede che il pagamento della penale è condizione per la improcedibilità dell'azione penale, abbia o non abbia il creditore agito;

Rilevato per ultimo che la formulazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990 consente a quanto pare che non si proceda per gli assegni presentati e poi richiamati in quanto essendo la presentazione un diritto del creditore cartolare (artt. 31 e 32 della l.a.) ed essendo altrettanto pacifico che un titolo presentato per il pagamento, stante il detto diritto, possa essere richiamato (sottratto dalla presentazione) dal creditore cartolare, ed essendo altrettanto certo che il richiamo è una revoca della presentazione con efficacia *ex tunc* da ciò consegue che, stante il dettato dell'art. 2 della legge n. 386/1990, dovendosi ritenere come mai avvenuta la presentazione del titolo, non sarebbe a procedersi per gli assegni richiamati dei quali non si sa la sorte del pagamento mentre, sarebbe a procedersi nei confronti dell'emittente l'assegno che risulti aver pagato solo il capitale cartolare con la piena soddisfazione del creditore; con ciò appalesandosi una sperequazione ulteriore tra i cittadini, *ex art. 3 della Costituzione*;

Ritenuto che la norma avrebbe una sua logica solo ove fosse stato previsto che l'azione in ordine al reato, divenuto mono offensivo, è procedibile a querela ovvero diviene improcedibile con la produzione da parte del traente dell'originale del modulo, non potendo né lo Stato né il giudice valutare quando un creditore si ritenga soddisfatto nella sua pretesa creditoria;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, per violazione degli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'improvvisabilità od improcedibilità della azione penale solo al pagamento, nel termine di cui alla detta norma, del capitale, interessi, penale e spese di protesto o di dichiarazione equivalente;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio ed al p.m. e per le comunicazioni alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento penale a carico di Perrone Castrenze;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.

Busto Arsizio, addì 3 giugno 1992

Il giudice per le indagini preliminari: LIMONGELLI

92C1170

N. 694

Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Torino, sul ricorso proposto da Calabrese Giuseppe contro la U.S.S.L. Torino I

Impiego pubblico - Decadenza automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. (servizio onorario per i primi e rapporto di servizio per i secondi) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul principio della tutela del lavoro nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Reviviscenza sotto altro nome dell'istituto della destituzione automatica dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 971/1988).

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 4-*septies* e 4-*octies*; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 597/1992 proposto da Giuseppe Calabrese, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Ferrero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino, 12, ricorrente, contro la U.S.S.L. Torino I in persona dell'amministratore straordinario *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli

avvocati Aldo Albanese e Massimo Carlo Capirossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 62, resistente, per l'annullamento della deliberazione n. 421/01/92 del 16 marzo 1992, dell'amministratore straordinario dell'U.S.S.L. Torino I, con cui viene disposta la destituzione del ricorrente a norma dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, *septies*, *octies*, della legge n. 16/1992, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.S.S.L. Torino I;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita nella pubblica udienza del 15 luglio 1992 la relazione del referendario avv. Angelo Cabbricci, e uditi, altresì, l'avv. Ferrero per il ricorrente e l'avv. Capirossi per il resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con deliberazione 16 marzo 1992, n. 421/01/92, qui impugnata l'U.S.S.L. Torino I deliberava la destituzione (*rectius* decadenza) dall'impiego, ai sensi dell'art. 15, commi 4-*septies*, *octies* e *quinquies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, di Giuseppe Calabrese, operatore professionale coordinatore-tecnico di laboratorio, in servizio presso l'U.S.S.L. Torino I, a seguito della sua definitiva condanna, con sentenza 14 dicembre 1989, n. 3364 della Cassazione penale, sezione sesta, alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione e di L. 5.200.000 di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 71, primo comma, 74, primo comma, n. 2, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope).

Contro tale decisione veniva proposto il ricorso in esame per i seguenti motivi.

Violazione di legge per erronea applicazione della legge n. 16/1992; in riferimento agli artt. 11 delle preleggi e 25 della Costituzione.

Illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell'art. 1, comma 4-*quinquies* ed *octies*, della legge n. 16/1992.

Con il primo motivo di ricorso si afferma che il provvedimento impugnato, ponendo a proprio fondamento una sentenza di condanna anteriore all'entrata in vigore della normativa applicata, avrebbe attribuito a questa un'efficacia retroattiva, in asserito contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione — applicabile, secondo il ricorrente, anche in materia di sanzioni non penali — e, comunque, con il generale principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 prel., non espressamente derogato dalla normativa applicata.

Nel secondo motivo si sostiene il contrasto delle norme applicate con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, e la conseguente invalidità derivata dall'atto impugnato, in quanto queste disporrebbero la destituzione d'ufficio (tale sarebbe in sostanza la «decadenza» di cui alla norma citata) del dipendente senza un previo procedimento disciplinare, eliminando, in tal modo, la possibilità di adeguare la sanzione alla reale gravità dell'infrazione, e reintroducendo, di fatto, una disposizione analoga all'art. 85 del t.u. n. 3/1957, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 1988, n. 271, nella parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

DIRITTO

Non manifestamente infondata e rilevante appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Per quanto attiene anzitutto alla rilevanza, sembra a questo collegio di dover escludere che le norme *de quibus* siano applicabili esclusivamente in caso di reati verificatisi successivamente alla loro entrata in vigore, o per i quali sia intervenuta la condanna definitiva dopo tale data.

Invero, scopo del legislatore appare, nella specie, quello di precludere l'esercizio di pubblici uffici, in particolare elettivi, a soggetti che abbiano tenuto determinati comportamenti criminosi indicati nell'art. 1, primo comma, lettere da a) ad f) della legge n. 16/1992,

Le peculiari e contingenti ragioni di tutela dell'ordine pubblico che ispirano la nuova normativa conducono a ritenere che le disposizioni in esame trovino applicazione a tutti i soggetti i quali comunque si trovino nelle situazioni previste, poiché, diversamente, la normativa, concepita per fronteggiare l'attuale crescente estensione di fenomeni criminosi coinvolgenti anche le amministrazioni pubbliche, finirebbe per produrre utili effetti solo in tempi futuri difficilmente prevedibili.

A ciò non può essere opposto né il dettato dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non costituendo i provvedimenti di decadenza *de quibus* sanzioni penali, né quello dell'art. 11 prel., che ha valore e forza di legge ordinaria, e può, pertanto, essere derogato, seppure non esplicitamente, da norme di pari grado, quali sono quelle in esame.

Tanto osservato sull'applicabilità della legge n. 16/1992 alla fattispecie in esame, occorre ora procedere all'esame della questione di incostituzionalità sollevata.

Invero, come già sopra accennato, la nuova normativa ha profondamente modificato il previgente testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990, che si limitava a prevedere, per i componenti elettivi o di nomina pubblica appartenenti ad organi di enti locali, la sospensione e la decadenza quando coinvolti in fatti di criminalità di tipo mafioso.

Attualmente, invece, si preclude l'accesso o la permanenza in pubblici uffici elettivi a soggetti riconosciuti autori, sia pure con sentenza non definitiva, di reati che determinano un particolare allarme sociale e che vanno dai reati contro la pubblica amministrazione, a quelli di tipo mafioso, al traffico di stupefacenti e di armi: si è così introdotta, principalmente, una nutrita serie di cause di ineleggibilità e di decadenza per i pubblici amministratori, da ricondurre a superiori ragioni di interesse pubblico, che giustificano, in particolare, l'automaticità della decadenza stessa.

In tale quadro, l'equiparazione dei dipendenti degli enti pubblici ai pubblici amministratori appare quasi frutto di una scelta estemporanea, di cui è indizio assai significativo la circostanza che la tecnica legislativa utilizzata è quella del semplice rinvio; senza che sia stata minimamente valutata la diversa natura dei rapporti di servizio presi in considerazione, e dopo che, meno di due anni prima, con l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, si era affermato il principio che il pubblico dipendente non può essere rimosso di diritto a seguito di condanna penale.

Ora, è appena il caso di sottolineare che gli amministratori sono ordinariamente soggetti legali agli enti da un rapporto di servizio onorario, che ha per sua natura carattere temporaneo e comporta un compenso di tipo indennitario, e sono, inoltre, responsabili delle fondamentali scelte politiche e di alta amministrazione dell'ente, per cui la loro decadenza *ex lege* appare più che giustificata.

Al contrario, i dipendenti sono legati all'amministrazione da un rapporto di tipo professionale, che viene assunto come abituale e normalmente principale attività lucrativa; inoltre, essi possono avere nell'ente una posizione affatto marginale.

L'eguale trattamento di categorie così differenziate di soggetti appare, ad avviso del collegio, costituire di per sé violazione del principio costituzionale di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, che si esprime, come ben noto, anche nella necessità di differenziare la disciplina normativa di situazioni tra loro non assimilabili.

Inoltre, pare non appropriato parlare, per i pubblici dipendenti, nella fattispecie *de quibus*, di «decadenza» dal rapporto d'impiego.

Infatti, le pur eterogenee ipotesi qualificate come tali, cui l'ordinamento ricollega l'estinzione del rapporto d'impiego trovano un'elencazione e generale disciplina nell'art. 127 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. imp. civili dello Stato).

Orbene, nessuna di queste può essere assimilata alle ipotesi di decadenza previste dalla legge n. 16/1992: i fatti di reato ivi elencati corrispondono piuttosto, in gran parte, a quelli per cui il previgente art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevedeva la sanzione della destituzione di diritto, e possono, comunque, essere tutti ricondotti alle infrazioni disciplinari per le quali l'art. 84 del ripetuto d.P.R. n. 3/1957, commina la sanzione della destituzione.

Sembra, pertanto, di poter concludere che la decadenza *de qua* altro non sia che una destituzione *ex lege* irrogata al dipendente autore di determinati tipi di reato.

Ma non si può allora mancare di ricordare nuovamente che l'art. 85 precitato fu dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, nella parte in cui non prevedeva in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura del procedimento disciplinare.

Rilevò la Corte, in quell'occasione, che «l'ordinamento appare vieppiù orientato, oggi, verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto ... anche nel campo disciplinare amministrativo» aggiungendo che «l'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutiva, importa — adunque — che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale, ex art. 3 della Costituzione» concetti, questi, già in precedenza espressi nella sentenza 19 dicembre 1986, n. 270, che, tuttavia, dichiarò inammissibile la questione di incostituzionalità sollevata.

Così, appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione l'automatica cessazione di un rapporto di pubblico impiego senza che sia possibile valutare, adeguando la sanzione al caso specifico, la gravità del reato commesso, la rilevanza di questo in rapporto con l'attività svolta dal dipendente, il vantaggio che l'amministrazione può ricavare dal suo mantenimento in servizio.

Inoltre, la destituzione automatica appare altresì incompatibile con l'esigenza di tutela del diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, e che appare troppo gravemente vulnerato dall'esclusione di ogni forma di difesa in sede amministrativa, in cui possono e debbono essere presi in esame elementi ed interessi diversi ed ulteriori, da quelli considerati dal giudice penale, innanzi al quale, indubbiamente, il dipendente ha avuto possibilità di svolgere la propria difesa, adeguata, tuttavia, alle esigenze di quel processo.

In conclusione, va riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio, e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, conimi 4-septies ed octies della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio addì 15 luglio 1992.

Il presidente: BARBIERI

Il referendario estensore: GABBRICCI

92C1171

N. 695

Ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Romeo Vincenzo

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice a quo di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 24 giugno 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 114/A/1992, a carico del soldato Romeo Vincenzo, nato a Napoli il 14 settembre 1972, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) «perché, essendo in servizio alle armi presso il primo btg. bers.

«La Marmora» in Aurelia, e trovandosi legittimamente assente per licenza breve scadente il 27 dicembre 1991, non vi si presentava senza giusto motivo, nel giorno prefissogli, perdurando in stato di arbitraria assenza fino al 2 gennaio 1992 quando si ripresentava spontaneamente al reparto».

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Romeo Vincenzo per il reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma del c.p.m.p.).

All'udienza l'imputato e il p.m. hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno di reclusione militare (pena base mesi uno e giorni venti, ridotta a mesi uno e giorni dieci per le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis del c.p. e, infine, ridotta a mesi uno per la diminuzione di cui allo stesso art. 444 del c.p.p.).

Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione, e non può comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Tuttavia la pena richiesta dalle parti — sia pur corrispondente al minimo edittale previsto per il reato di allontanamento illecito, che coincide, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dall'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare — non può essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entità, del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravità del fatto contestato.

Poiché la incongruità della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti edittali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non può limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. — Prima di passare ad esaminare il merito dei richiamati profili di costituzionalità, appare utile dedicare qualche cenno alla genesi del citato art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

Nei codici penali militari per l'Esercito e per la Marina del 1869 (vigenti fino al 1941) non era previsto un reato corrispondente all'attuale fattispecie di cui all'art. 147, secondo comma. Gli artt. 138 e 139 del cod. pen. es. prevedevano, in tema di reati di assenza dal servizio, soltanto il reato di diserzione, nella duplice tradizionale configurazione della diserzione di pieno diritto (condotta definita attualmente come «allontanamento» e della mancata presentazione dopo un'assenza legittima. Il termine di rilevanza penale dell'assenza era stabilito in entrambi i casi in cinque giorni; tuttavia, ma solo per la diserzione di pieno diritto, era stabilito che il Comandante di corpo potesse «dichiarare disertore» il militare assente dopo ventiquattro ore. Proprio nella «dichiarazione di diserzione» si è ravvisato da parte della dottrina l'antecedente storico della procedibilità a richiesta del comandante di corpo del reato di allontanamento illecito, ritenendosi che l'allontanamento illecito altro che è che «la trasformazione nominalistica della diserzione dichiarata dal Comandante secondo gli abrogati codici militari». Ma tale assunto non interessa ai fini del presente giudizio di costituzionalità, dato che esso può riferirsi solo alla fattispecie di cui all'art. 147, primo comma, che non è qui in discussione. La dichiarazione di diserzione non era prevista infatti nel caso di mancato rientro da un'assenza legittima (art. 139 del cod. pen. es.).

In definitiva, i fatti adesso compresi nella fattispecie in esame (art. 147, secondo comma) erano secondo i codici penali militari previgenti sempre e soltanto passibili di sanzioni disciplinari (in proposito si veda anche Manzini, diritto penale militare, Padova, 1932, p. 212).

Le ragioni per l'introduzione nella legislazione penale militare del reato di allontanamento illecito sono espresse nei lavori preparatori dei codici penali militari del 1941. Così, nella relazione al progetto preliminare, pubblicata nel 1938, si precisa anzitutto che l'introduzione del reato di allontanamento illecito, non contemplato dai codici (allora) vigenti, appare necessaria, ritenendosi che già un'assenza protrattasi per due giorni (indicata come rilevante nel progetto preliminare) fosse «indubbiamente apprezzabile per il danno che può derivarne al servizio».

Si ricorda poi un progetto senatorio del 1907 (il quale, stabilendo in cinque giorni il tempo minimo per incorrere nel reato di allontanamento illecito «veniva ad allentare i freni») e si esprime l'intendimento «cui è ispirato il testo attuale, di rendere cioè in tempo di pace, più rigorosa la disciplina delle assenze dal servizio».

Il rigore della disciplina prevista nel progetto preliminare poi nel progetto definitivo del codice penale militare di pace (in cui manteneva rilievo penale un'assenza protratta per almeno due giorni) veniva poi ulteriormente e definitivamente aggravato con l'approvazione del codice penale militare di pace del 1941, in cui il periodo di assenza penalmente rilevante era indicato in un giorno.

Al termine di questa breve digressione storico-normativa, può essere formulata una prima osservazione: la norma della cui legittimità costituzionale si dubita, punisce non solo condotte penalmente irrilevanti nel regno d'Italia dal 1869 al 1941, ma anche condotte assenze dal corpo di un giorno) che non avrebbero dovuto costituire reato nemmeno secondo i rigorosi intendimenti dei compilatori dei progetti, preliminare e definitivo, del codice penale militare di pace.

Né può essere sostenuto che vi fosse allora scarsa sensibilità alla esigenza di tutelare l'interesse inerente alla presentazione del servizio militare.

Ovviamente le suddette osservazioni avrebbero rilievo solo sul piano della politica legislativa, estraneo a questa sede, se non potessero trovare sviluppo, nella puntuale rilevazione di vizi di legittimità costituzionale. Va peraltro rilevato che l'art. 147 prevede, sotto l'unico *nomen iuris* di allontanamento illecito, sia il fatto del vero e proprio «allontanamento» (primo comma) sia, al secondo comma, il fatto che già è stato individuato e continuerà ad essere definito come «ritardata presentazione» e che costituisce oggetto della presente questione di costituzionalità.

3. — Il primo e fondamentale principio di rilevanza costituzionale che fa apparire illegittima la previsione di un trattamento sanzionatorio penale per i ritardi di breve durata (da uno a quattro giorni) nella presentazione al corpo è il principio della necessaria proporzione fra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie. Sulla rilevanza costituzionale di tale principio, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non sembrano sussistere dubbi.

Così, nella circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri, su «Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative», si afferma che il principio di proporzione «può ritenersi implicitamente costituzionalizzato, per il diritto penale, dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto».

In termini ancora più espliciti la Corte costituzionale — nella sentenza 26 giugno 1990, n. 313, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. — dopo aver esaminato in modo approfondito il significato dell'art. 27, terzo comma, nel nostro ordinamento costituzionale, ha concluso che «se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate né in sede normativa né in quella applicativa alle necessità rieducative del soggetto. ... Dev'essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma, dell'art. 27, della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie».

Naturalmente, la rilevanza costituzionale del principio di proporzione non può essere tale da legittimare la proporzione di questioni di costituzionalità ogni qualvolta il giudice ritenga che una certa fattispecie dovrebbe essere depenalizzata, ovvero comunque ritenga più adeguato alla gravità del fatto un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto dalla legge.

Al riguardo la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «le valutazioni relative alla proporzione tra le pene previste ed il fatto contemplato rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore»; tuttavia, l'esercizio di tale potere può «essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il criterio di ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria» (v. Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 1989, n. 49).

Facendo applicazione dei principi ora richiamati al caso di specie, appare certo, a questo giudice, che la gravità dei fatti di reato sanzionati dall'art. 147, secondo comma del c.p.m.p. sia così esigua ed irrisoria da non giustificare assolutamente l'applicazione di un mese di pena detentiva.

Pur se infatti l'interesse tutelato (prestazione del servizio militare obbligatorio) ha un carattere sicuramente «primario», tale da giustificare la previsione di reati come quello di diserzione, è minima, nel caso di specie, la gravità dell'offesa: in questo senso depono non sola la tradizione secolare (già indicata) sorta subito dopo l'unità d'Italia e terminata in tempo di guerra nel 1941, ma, soprattutto, una generalizzata valutazione etico-sociale in base alla quale il giudizio di disvalore collegato a brevissimi ritardi nella presentazione al reparto non presenta i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale.

In particolare non pare che la gravità del danno o del pericolo per gli interessi tutelati sia tale da giustificare l'applicazione di una sanzione penale: ma di ciò si dirà meglio in relazione al rispetto del principio di offensività.

La migliore conferma della tesi sostenuta circa l'esiguità dei fatti di cui all'articolo 147, secondo comma, è data dall'atteggiamento dei comandanti di corpo, cui è attribuita, ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p., la facoltà di chiedere il procedimento penale ovvero perseguire il fatto con sanzioni disciplinari.

Non si intende certamente qui riproporre, né in modo diretto, né in modo surrettizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del c.p.m.p., già più volte dichiarata infondata dalla Corte costituzionale (in ultimo con ordinanza 18 dicembre 1991, n. 495). La richiesta di procedimento di cui all'art. 260 del c.p.m.p. appare direttamente collegata alla originaria configurazione della giurisdizione militare, come giustizia dei comandanti militari, in cui confluivano sia l'aspetto disciplinare che quello penale: un istituto che, quindi, ha fatto il suo tempo e dovrebbe essere eliminato dall'ordinamento penale.

Ma ciò non è in questione in questa sede. Ebbene, risulta che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992, il p.m. presso il tribunale militare di Roma ha adottato 146 provvedimenti conclusivi delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 147. Di questi 136 sono stati richieste di archiviazione (in tutti i casi, tranne eventuali eccezioni, per mancanza di richiesta) e 10 richieste di rinvio a giudizio.

Questo dato oggettivo, pur riferito a un campione ben delimitato, appare comunque significativo. Se gli stessi comandanti di corpo, nella stragrande maggioranza dei casi, addirittura nella quasi totalità, ritengono ingiustificata la sanzione penale per il reato in oggetto e con riguardo all'esigenza di mantenere il buon andamento e la disciplina nei reparti militari, ciò dimostra il riconoscimento di una valutazione sociale che non corrisponde alla previsione legislativa di rilevanza penale dei fatti in questione.

In tempo di pace il comportamento del militare che, già legittimamente assente, ritarda per non più di quattro giorni la presentazione al reparto integra quindi sicuramente una violazione dei doveri inerenti allo stato militare, ma non ha un carattere di antisocialità tale da richiedere la rieducazione del colpevole attraverso la pena.

Appare cioè improponibile, in quanto del tutto superflua, la rieducazione, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, del soggetto che abbia violato il precetto di cui all'art. 147, del secondo comma citato.

La realizzazione della finalità rieducativa presuppone infatti il compimento di una condotta tale da dimostrare una significativa difformità rispetto a modelli di comportamento conformi alle esigenze dell'ordinamento. Ciò che nel caso di specie non si verifica.

4. — La scelta del legislatore tra sanzioni penali e amministrative deve rispettare, oltre al criterio di proporzione, il criterio di sussidiarietà, in base al quale il ricorso alla sanzione penale, come *ultima ratio*, si giustifica solo in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un analogo grado di efficacia.

In tema di sussidiarietà non sembrano sussistere vincoli costituzionali, così come con riguardo al criterio di proporzione; tuttavia la razionalità delle scelte del legislatore, quando già la sanzione penale appare sproporzionata alla gravità del fatto, può essere apprezzata anche con riferimento alla natura ed efficacia delle sanzioni extrapenali che risultano applicabili.

Nel caso di specie la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma, non renderebbe lecito il comportamento di chi rimane assente dal servizio militare per non oltre quattro giorni.

Sarebbero infatti applicabili le sanzioni disciplinari indicate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che hanno introdotto garanzie sia in ordine al procedimento di applicazione sia, per la più grave di tali sanzioni, la consegna di rigore, in ordine alla tassativa predeterminazione degli illeciti disciplinarmente rilevanti.

Si tratta di sanzioni la cui incisività, immediatezza ed indefettibilità è tale da farle sicuramente ritenere, per molti aspetti, più efficaci della stessa sanzione penale, come, d'altro canto, è confermato dal fatto che i comandanti militari ritengono quasi sempre che per sanzionare le condotte di ritardata presentazione siano più adeguate le sanzioni disciplinari.

La determinazione dei comandanti di perseguire quasi sempre in via disciplinare la «ritardata presentazione» può mostrarsi inoltre incompatibile con l'esigenza di conoscibilità del precetto penale (ineludibile corollario del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione): al di là della possibilità di poter configurare un caso di «ignoranza inevitabile», ai sensi dell'art. 5 del c.p., non pare rispondente alla *ratio* dell'art. 25 della Costituzione che un militare possa essere perseguito penalmente quando abbia agito nella convinzione di compiere solo una trasgressione disciplinare, avendo visto in precedenza puniti con sanzione disciplinare altri militari per fatti analoghi a quello da lui commesso.

5. — La previsione come reato delle condotte indicate all'art. 147, secondo comma, è in contrasto non solo con il principio di proporzione, ma anche con il principio costituzionale di offensività.

Non si tratta in realtà di profili del tutto distinti, dato che comminare una sanzione penale ad un fatto inoffensivo, o non sufficientemente offensivo, significa, senza dubbio, venir meno alla esigenza di proporzione.

Tuttavia, anche per la parziale diversità di riferimenti costituzionali, è opportuno dedicare a questo profilo qualche cenno specifico.

Anzitutto, la Corte costituzionale ha già riconosciuto la possibilità per il giudice di accertare la concreta offensività di condotte tipiche, al fine di determinare la soglia del penalmente rilevante (v. sent. 19 marzo 1986, n. 62, nonché sent. 11 gennaio 1989, n. 24).

Più in generale, si è ritenuto, in base al collegamento fra gli artt. 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, che la sanzione penale, che incide (direttamente o indirettamente) sul bene primario della libertà personale, possa essere utilizzata solo per la tutela di beni costituzionalmente significativi e solo quando sussista una concreta lesione o messa in pericolo dei beni protetti.

Nel caso della ritardata presentazione non pare che sussista una significativa lesione al bene giuridico protetto, che si è già indicato nella prestazione del servizio militare obbligatorio.

La breve durata dell'assenza dimostra infatti che non vi è una vera e propria omissione di prestazione (come nel reato di diserzione) ma un semplice ritardo di assunzione del servizio, che non produce un danno significativo al buon andamento del servizio militare (né tantomeno alla sua obbligatorietà, e ancora meno al bene finale della difesa della Patria); ci può essere qualche ripercussione sulla regolarità dell'attività amministrativa militare — rendendosi ad esempio necessaria la sostituzione del militare assente, ove già assegnato a turni di servizio — ma nulla di più: in proposito l'applicazione di una sanzione disciplinare appare più che sufficiente.

Al riguardo già appare notevolmente differente l'offensività dell'«allontanamento illecito» (art. 147, primo comma), rispetto alla «ritardata presentazione» (art. 147, secondo comma). Mentre infatti l'allontanamento arbitrario di un militare presente al reparto, o di un numero indeterminato di militari, potrebbe in certi casi pregiudicare l'operatività di un reparto militare (ciò che spiega perché per tali fatti i codici del 1869 prevedevano la possibilità di una «dichiarazione di diserzione»), tale effetto lesivo mai può verificarsi nel caso di breve ritardo nella presentazione, da parte di militare già legittimamente assente. È chiaro infatti che i comandanti militari, nel programmare la concessione di licenze e permessi al personale dipendente, devono tenere in considerazione la necessità di assicurare il buon andamento del servizio. Così che, se la quota di militari legittimamente assenti, rispetto a quelli che prestano servizio presso un determinato ente militare, non può mai essere tale da impedire il regolare svolgimento dei compiti assegnati e quell'ente, anche il ritardo di uno, o di qualcuno, o sia pure di tutti i militari che in certo momento siano assenti, non può seriamente pregiudicare il servizio militare.

D'altro canto, in casi in cui, per circostanze particolari, l'assenza del militare, anche se di minima durata, ha una rilevante offensività (per esempio nel caso di militare che si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile cui è assegnato) sono applicabili le norme di cui all'art. 149 del c.p.m.p. (diserzione immediata).

6. — L'incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma, nel c.p.m.p., finora sostenuta con riferimento agli artt. 13, 25 e 27, terzo comma della Costituzione, dev'essere specificata con riferimento al principio di razionalità delle scelte legislative, desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

La violazione dei principi di proporzione ed offensività non può infatti condurre a declaratorie di incostituzionalità se non in presenza di una incriminazione palesemente e macroscopicamente arbitraria, quando si dimostri che siano assoggettati a sanzione penale fatti palesemente inoffensivi, ovvero comunque sia stabilita una pena del tutto sproporzionata alla gravità del fatto.

Già sono stati evidenziati elementi che confortano la tesi circa l'assoluta arbitrarietà della previsione come reato dei brevi ritardi di presentazione al corpo.

Occorre tuttavia anche rilevare specifici profili di disparità di trattamento che si verificano a danno di chi viene imputato per il reato di cui all'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

In primo luogo va ricordato che per altre categorie di soggetti che, in tempo di pace, svolgono compiti non meno essenziali e rischiosi di quelli svolti dai militari (così il personale della polizia di Stato o della polizia penitenziaria, i vigili del fuoco) non esistono norme corrispondenti all'art. 147, secondo comma. La legge 12 giugno 1990, n. 146, ha poi soppresso gli artt. 330 e 333 del c.p. (abbandono di pubblico ufficio). L'art. 331 (interruzione di pubblico servizio) presuppone invece un dolo specifico (il fine di turbare la regolarità del servizio) ed è comunque comparabile con altre incriminazioni del cod. pen. mil., come l'abbandono di posto (art. 118 e segg. del c.p.m.p.).

In secondo luogo, la durata del ritardo penalmente rilevante per il militare chiamato alle armi è di cinque giorni art. 151 del c.p.m.p.: mancanza alla chiamata). Se anche si possa ritenere che la situazione di chi non sia ancora incorporato in un reparto militare sia leggermente diversa rispetto a quella del militare già incorporato, non sembra comunque ragionevole una così marcata disparità nella valutazione di rilevanza penale della ritardata presentazione.

Infine, è da osservare che la previsione di una pena detentiva per il fatto in oggetto comporta una irragionevole equiparazione rispetto a condotte previste dagli stessi codici penali militari, la cui gravità è di gran lunga maggiore: a titolo di esempio, sono puniti con la pena minima di un mese di reclusione militare, oltre all'allontanamento illecito proprio (art. 147, primo comma), le lesioni personali o l'omessa presentazione in servizio, reati cioè la cui idoneità lesiva ha ben altro carattere di significatività.

7. — Si è cercato finora di dimostrare: la minima lesività, in tempo di pace, dei brevi ritardi nella riassunzione del servizio militare; l'irragionevole severità e, quindi, l'assoluta incongruità, ai fini della rieducazione del condannato, della pena minima, stabilita dalla legge, di un mese di reclusione militare.

Al fine di sottolineare la fondatezza (o, quantomeno, la non manifesta infondatezza) della questione, due elementi sono apparsi di particolare rilievo: il fatto che nei codici militari del 1869 la condotta in esame non fosse sanzionata penalmente e quindi, nonostante le indicazioni costituzionali a favore di una limitazione nell'uso dello strumento penale, la normativa attuale risulta per questo aspetto assai più rigorosa di quella vigente anche sotto il regime fascista, fino al 1941; il fatto che, oggi, la ritardata presentazione sia perseguita penalmente solo in modo sporadico, nei rari casi in cui i comandanti, ai sensi dell'art. 260, deliberano, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, di richiedere il procedimento penale.

Nessun dubbio sussiste sulla rilevanza della presente questione di costituzionalità, dato che il suo accoglimento comporterebbe il rigetto della richiesta di applicazione di pena formulata dalle parti e l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.

In conclusione, questo giudice osserva che sarebbe certo auspicabile che il legislatore proceda finalmente alla riforma del codice penale militare di pace, adeguando ai principi costituzionali una normativa che contiene norme antiquate e spesso di dubbia legittimità costituzionale. È noto come un progetto di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace venga regolarmente e vanamente presentato alle Camere da diverse legislature.

Di fatto gli interventi legislativi più importanti in tema di legislazione penale militare sono stati operati, negli ultimi decenni, solo in conseguenza di decisioni della Corte costituzionale (la legge 26 novembre 1985, n. 689, è conseguente alla sent. 5 maggio 1979, n. 26 e 20 maggio 1982, n. 103; la legge 30 dicembre 1988, n. 561 alla sentenza 8 marzo 1988, n. 266).

Inoltre, in diversi casi in cui la Corte costituzionale ha inizialmente respinto la questione di legittimità costituzionale sollecitando il legislatore ad intervenire, per adeguare alla Costituzione determinate norme in tema di legislazione penale militare, nulla è accaduto finché la stessa Corte, di nuovo chiamata a pronunciarsi per l'inerzia del legislatore, non ha dichiarato l'incostituzionalità di tali norme (così alla sent. 14 marzo 1984, n. 67, ha fatto seguito la sentenza 8 marzo 1988, n. 266; alla sentenza n. 473/1990 ha fatto seguito la sentenza 4 dicembre 1991, n. 448).

Ritiene pertanto questo giudice che, al fine di eliminare norme, come quella in esame, che sembrano in chiaro e diretto contrasto con i principi costituzionali, non sia percorribile altra strada che quella della proposizione di questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 24 giugno 1992

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI

Il collaboratore di cancelleria: DE SIMONE

N. 696

Ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Tormolino Massimo

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 25 giugno 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 2161/A/91, a carico del soldato Tormolino Massimo, nato a Torre del Greco (Napoli) il 15 febbraio 1972, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) «perché, essendo in servizio alle armi presso il terzo btg. gran. "Guardie" in Orvieto, dimesso idoneo al "corpo" dall'o.m. di Caserta in data 22 novembre 1991 ometteva, senza giusto motivo, di fare rientro al corpo lo stesso giorno, rimanendo assente nel giorno successivo e sino al 27 novembre 1991 quando faceva rientro al reparto».

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 695/1992).

92C1181

N. 697

Ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Iavarone Tammaro

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, primo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 7 luglio 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 78/A/92, a carico del soldato Iavarone Tammaro, nato a Grumo Nevano (Napoli) il 22 novembre 1972, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) «perché, avviato in data 28 dicembre 1991 al policlinico militare di Roma per visita specialistica, ometteva — senza giusto motivo — di ripresentarsi al reparto al termine della stessa, perdurando in arbitraria assenza sino al 1° gennaio 1992, allorché si ripresentava spontaneamente al corpo».

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 695/1992).

92C1182

N. 698

Ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dalla Corte dei conti, sezione di controllo, nel procedimento di deferimento sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione di decreti del Ministro del tesoro.

Finanza pubblica allargata - Previsione nella legge finanziaria 1992, nonché in svariate altre leggi (concernenti rispettivamente: interventi a favore del settore navalmecanico e ambientale; ricostruzione delle zone della Sicilia colpite da eventi sismici del dicembre 1990; interventi nel settore dell'irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola; perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri; adeguamento organici e potenziamento infrastrutture per le forze di polizia) della facoltà per le amministrazioni interessate di assumere fin dal primo anno (1992) obbligazioni verso terzi, i cui effetti sono destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia a carico dei successivi esercizi compresi nel bilancio triennale 1993-94, sia, infine, a carico di esercizi successivi al triennio 1992-94, unicamente mediante il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1992 - Mancata previsione di mezzi certi o comunque ragionevolmente affidabili di copertura finanziaria - Questione sollevata dalla sezione di controllo della Corte dei conti in sede di esame per il visto e la registrazione di numerosi decreti del Ministro del tesoro, recanti variazioni di bilancio, emanati in attuazione delle leggi sopra menzionate - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 384/1991.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, secondo comma; legge 31 dicembre 1991, n. 431, art. 7, primo comma; legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 9, primo e secondo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma; legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 4, primo comma; d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, secondo comma, e 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, artt. 7, 11 e 14, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA CORTE DEI CONTI

Visti i decreti del Ministro del tesoro nn. 114758, 134627, 132200, 116539, 112430, 134631 e 157525, concernenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della sanità, per l'anno finanziario 1992, nonché, per i primi due decreti, anche con riferimento al bilancio pluriennale 1992-94;

Vista la relazione in data 14 agosto 1992 del consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con la quale si manifestano dubbi, sulla legittimità dei detti decreti;

Vista l'ordinanza in data 8 settembre 1992, con la quale il presidente della Corte dei conti, essendo necessaria la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha deferito alla sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato provvedimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo n. 8423 in data 9 settembre 1992, con la quale è stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero del tesoro-gabinetto e alla ragioneria generale dello Stato-ispettorato generale del bilancio e ispettorato generale di finanza;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore consigliere Claudio De Rose;

Udito il rappresentante della ragioneria generale dello Stato;

RITENUTO IN FATTO

Con i decreti nn. 114758, 134627, 132200, 116539, 112430, 134631 e 157525, il Ministro del tesoro ha operato, in esecuzione di disposizioni contenute nelle leggi nn. 431 e 433 del 1991, 104, 140 e 216 del 1992 (di conversione del d.-l. n. 5/1992), 217/1992 (di conversione del d.-l. n. 9/1992), variazioni di bilancio mediante (a) diminuzione degli stanziamenti iscritti, per il 1992, nei capitoli n. 6856 (fondo speciale di parte corrente) e n. 9001 (fondo speciale di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e (b) corrispondente aumento di capitali di spesa iscritti (o appositamente istituiti) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della sanità. I primi due decreti operano variazioni anche fra capitoli del bilancio pluriennale del Ministero del tesoro, da una parte, del Ministero della marina mercantile e del Ministero della difesa, dall'altra, relativamente agli anni 1993 e 1994.

Tutte le sopracitate leggi contengono disposizioni che autorizzano spese a valere tanto sul triennio 1992-94, al quale si riferisce la programmazione di bilancio operata dalla legge finanziaria 1992 (n. 415/1991) e dalla legge di bilancio annuale e pluriennale (n. 416/1991), quanto sugli esercizi successivi al 1994. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: artt. 1, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, artt. 1, primo comma, 5, 8, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; artt. 4, 11, primo comma, 12, nono comma, 13, primo e quarto comma, 14, 15, primo e secondo comma, 27, primo e quinto comma, 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; artt. 1, primo comma, 2, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 2-bis, 4, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, e art. 2, quinto comma, di tale legge; artt. 2, 6, 8, primo, terzo e quarto comma, 13, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Le leggi in esame non prevedono, nella quasi totalità, mezzi di copertura finanziaria relativamente agli oneri che graveranno sui bilanci successivi a quello del 1994. Quanto, invece, agli oneri che andranno a prodursi nel triennio 1992-1994, le stesse leggi prevedono unicamente il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, di cui alle tabelle A e B (rispettivamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale) allegate alla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992). Tanto stabiliscono le seguenti disposizioni: art. 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; art. 9, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; art. 42, sesto e settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; artt. 1, secondo comma, 5 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; artt. 7, 11, 14, primo comma, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

È apparso al competente ufficio di controllo della Corte dei conti che le disposizioni legislative riguardanti la copertura finanziaria delle menzionate leggi, in attuazione delle quali sono stati emanati i provvedimenti in epigrafe, destassero dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nelle parti in cui (a) fanno gravare oneri di spesa sugli ultimi due anni del bilancio triennale, senza fornire idonea copertura, e (b) non recano alcuna indicazione di mezzi di copertura per gli esercizi finanziari successivi al periodo di vigenza del bilancio triennale; in tal modo eludendo, appunto, l'obbligo, imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare, sin dal momento dell'approvazione delle singole leggi, mezzi certi o, comunque, ragionevolmente affidabili di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese da esse disposte.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri gravanti sugli ultimi due anni (1993 e 1994) del bilancio triennale 1992-1994, ha osservato l'Ufficio di controllo che gli accantonamenti di fondo speciale iscritti nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria 1992 — accantonamenti che le diverse leggi di cui s'è detto utilizzano per la copertura finanziaria degli oneri da esse recati — sono privi a loro volta di adeguate indicazioni di copertura. Donde il dubbio che anche la legge finanziaria 1992 (n. 415/1991), nella parte in cui prevede accantonamenti sui fondi speciali per le spese recate dalle leggi di cui s'è detto, abbia violato l'obbligo di copertura sancito dall'art. 81 della Costituzione.

Vero è che le variazioni di bilancio disposte con i decreti ministeriali sottoposti a controllo preventivo di legittimità di questa Corte si riferiscono, per la maggior parte, al solo anno 1992 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e 134627) recano variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1993 e 1994. È a dire, peraltro, che tutte le leggi attivano spese

a carattere permanente, nel senso che facoltizzano l'amministrazione ad assumere, fin dal primo anno (1992), obbligazioni verso terzi i cui effetti sono destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia a carico dei successivi esercizi compresi nel bilancio triennale (1993-1994), sia — infine — a carico di esercizi successivi al triennio 1992-1994.

Il Ministero del tesoro, interpellato, mediante fogli di osservazione nn. 26/108, 30/128, 31/133 e 32/134, in ordine ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, ha ritenuto di formulare talune osservazioni intese ad asseverare il fondamento giuridico e finanziario degli accantonamenti approvati dal Parlamento e recepiti nelle tabelle A e B annesse alla legge finanziaria, anche agli effetti della copertura pluriennale.

Per l'esame della questione così delineata, il consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con relazione in data 14 agosto 1992, ha segnalato i provvedimenti al Presidente della Corte dei conti, che, con l'ordinanza in epigrafe, ne ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione alla sezione del controllo, convocandola per l'adunanza del 17 settembre 1992.

Nel corso di questa, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha espresso l'avviso che, in base alla legge n. 468/1978 (come emendata dalla legge n. 362/1988), l'obbligo della copertura, attraverso maggiori entrate o minori spese, dei maggiori oneri di spesa previsti nel bilancio triennale sussista solo relativamente alla parte corrente e non anche per le spese in conto capitale (o di investimento), per le quali è senz'altro ammesso il ricorso all'indebitamento nei limiti fissati dalla legge finanziaria; quanto alla copertura di parte corrente delle leggi di spesa in esame, essa sarebbe assicurata dalla presenza di fondi speciali negativi, a tal fine previsti in base all'art. 11-bis della legge n. 468/1978 (in questa introdotto dalla legge n. 362/1988). Il funzionario della ragioneria generale ha inoltre fatto presente che l'amministrazione ha inteso adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 384/1991, eliminando il «salto» tra l'ultimo anno del triennio del bilancio triennale e l'anno successivo. Ciò sul presupposto che, nelle leggi pluriennali di spesa, l'ultimo anno del triennio corrisponde di norma alla misura massima dell'esposizione finanziaria nel triennio medesimo, per effetto del raggiungimento in tale ultimo anno del volume annuale a regime dei loro oneri.

Il rappresentante dell'amministrazione ha infine osservato che, in virtù della rilevata tendenziale progressività dell'attuazione delle spese pluriennali, non può stabilirsi, neanche con riferimento alla sentenza n. 384/1991 della Corte costituzionale, una regola generale di necessario contenimento delle spese stesse in quote annuali uniformemente distribuite nei bilanci dei periodi di riferimento.

DIRITTO

1. — Nel corso dell'esame, da parte del competente ufficio di controllo della Corte dei conti, di decreti del Ministro del tesoro recanti variazioni nel bilancio dello Stato in esecuzione di disposizioni legislative indicate in narrativa, è emerso un dubbio di legittimità costituzionale di tali disposizioni in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché queste non assolverebbero, né per gli anni 1993-1994, né per gli anni successivi, all'obbligo della copertura finanziaria prescritto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

La questione è stata rimessa alle valutazioni della sezione di controllo, legittimata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La sezione condivide i dubbi di costituzionalità espressi dall'ufficio di controllo.

2. — I menzionati decreti del Ministro del tesoro, sottoposti all'esame di questa Corte per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità, danno esecuzione a disposizioni di legge (tutte riportate in narrativa) che rinviando, per la copertura finanziaria delle spese in esse previste, a quote di accantonamento dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge finanziaria 1992 (31 dicembre 1991, n. 415), che costituiscono parte integrante dell'art. 2, secondo comma, della medesima legge. Il dubbio di costituzionalità investe, perciò, oltre alle singole disposizioni di legge sulle quali direttamente si fondano i decreti ministeriali in esame, anche l'art. 2, secondo comma, della legge finanziaria 1992, nella parte in cui preordina, a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni di legge, appositi accantonamenti dei fondi speciali.

La risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale è pertanto condizione essenziale affinché questa Corte si pronunci, a sua volta, sulla legittimità (conformità a legge) dei decreti ministeriali che, sul presupposto di una copertura finanziaria come quella testè descritta, dispongono le menzionate variazioni di bilancio.

Vero è che le variazioni di bilancio si riferiscono, per la maggior parte, all'anno 1992 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e 134627) al bilancio pluriennale per gli esercizi 1993 e 1994. Senonché, tutte le leggi attivano spese a carattere pluriennale o permanente, nel senso che facoltizzano l'amministrazione ad assumere, fin dal primo anno (1992), obbligazioni verso terzi i cui effetti sono destinati a prodursi, oltre che nell'esercizio finanziario 1992, a carico degli altri due esercizi (1993 e 1994) compresi nel bilancio triennale 1992-1994 ed anche a carico di esercizi successivi. Ciascuna legge, pertanto, regola interventi che, per il modo in cui sono configurati, presentano carattere unitario e inscindibile, atteso che, una volta assunta la decisione amministrativa di far luogo all'intervento, tale decisione determina, a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi, oneri sostanzialmente inderogabili, come si passa, qui di seguito, a dimostrare.

a) Legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale).

La legge (art. 1) autorizza il Ministro della marina mercantile a concedere contributi a favore delle imprese appartenenti ai due settori sopraindicati; per la corresponsione di tali contributi il Ministro stesso (art. 2) autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui nei limiti degli importi del contributo concesso.

L'ammortamento dei mutui è a carico dello Stato ed ha la durata di dieci anni.

La copertura — a carico del fondo speciale per le spese in conto capitale — è prevista per il triennio 1991/1993 in quote crescenti derivanti dall'utilizzazione del meccanismo dei limiti d'impegno (100 miliardi per il 1991, 125 per il 1992 e 100 per il 1993); l'onere risulta così di 100 miliardi per il 1991, 225 per il 1992 e 325 per il 1993.

Per quanto riguarda gli esercizi successivi, l'onere ulteriore risulta di 325 miliardi annui dal 1994 al 2000, di 225 nel 2001 e di 100 nel 2002.

Il ricorso al meccanismo dei limiti di impegno per l'effettuazione di spese in conto capitale comporta la diluizione in più esercizi futuri di una spesa attuale: ai fini della copertura finanziaria, il problema è costituito dal fatto che le spese stesse, essendo volte a soddisfare diritti di credito degli enti mutuanti, sono di carattere inderogabile e perciò di entità non modulabile dalle future leggi finanziarie: viene così resa non esperibile l'attivazione del meccanismo di «rimodulazione», previsto dall'art. 11, terzo comma, lett. c), della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988.

Da ciò deriva che in tali casi è particolarmente cogente l'obbligo di fornire una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per l'intera durata dell'onere.

Invece, proprio nella finanziaria 1992, nella situazione di occasionalità e non-ripetibilità di una parte consistente delle risorse utilizzate come mezzi di copertura, la quota relativa ai limiti di impegno rispetto al totale degli accantonamenti è passata — per l'ultima annualità del triennio considerato — dal 2,8% della finanziaria 1991 al 9,9%.

b) Legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Ricostruzione delle zone della Sicilia colpite da eventi sismici, del dicembre 1990).

Per le finalità della legge, oltre a singole autorizzazioni di spesa per 320 miliardi, viene assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di 3.870 miliardi. Gli oneri complessivi vengono così ripartiti nel sessennio: 240 miliardi nel 1991, 360 nel 1992, 600 nel 1993, 950 nel 1994, 1.000 nel 1995 e 1.040 nel 1996. Come risulta dalla scansione della spesa, l'onere è molto ridotto negli esercizi 1991 e 1992 in cui i saldi della legge finanziaria costituiscono norma cogente, si dilata negli esercizi 1993 e 1994 in cui, per i motivi che saranno esposti, il raggiungimento degli equilibri programmati resta affidato alle relative manovre di bilancio e raggiunge il massimo proprio negli esercizi in cui manca qualsiasi indicazione, anche se solo programmatica, dei mezzi di copertura.

Anche se qui per il finanziamento della spesa non si fa ricorso al meccanismo dei limiti di impegno, tuttavia la circostanza dell'unitarietà del contributo, sulla cui base la regione siciliana (art. 2) definisce un piano d'intervento e procede al riparto delle somme, rende puramente teorica la possibilità di rimodulare gli oneri nei successivi esercizi.

c) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza alle persone handicappate).

La legge in questione — per la quale è previsto un onere a regime di 150 miliardi annui a partire dal 1993 — comporta spese correnti di carattere permanente.

d) Legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi nel settore della irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola).

La legge contiene due distinte previsioni di spesa, la prima (art. 1) relativa all'ammortamento a carico del bilancio dello Stato (limiti di impegno ventennali di 30 miliardi per il 1992 e 20 per il 1993) dei mutui che i consorzi di bonifica e di irrigazione sono autorizzati a contrarre e la seconda (art. 2) relativa al concorso dello Stato negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative (limite di impegno ventennale di 40 miliardi per il 1992).

L'onere infratriennale — per la cui copertura viene utilizzato l'apposito accantonamento di fondo speciale di parte capitale — è così di 70 miliardi per il 1992 e di 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994; quello ultratriennale è di 90 miliardi per ciascun esercizio dal 1995 al 2011 e di 20 miliardi per l'esercizio 2012.

La fattispecie — ai fini che qui rilevano — è identica a quella esposta alla precedente lettera a).

e) D.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (Perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei Carabinieri, ecc.).

L'onere completo derivante dalla legge è di 415 miliardi per il 1992, 850 per il 1993, 860 per il 1994 e 805,4 per il 1995; l'onere permanente a regime a partire dal 1996 è quantificato in 570 miliardi.

Al riguardo, va rilevato in primo luogo che la spesa per la corresponsione degli arretrati è stata fatta gravare sugli esercizi dal 1993 al 1995, escludendo così l'esercizio in corso. In tal modo, una percentuale rilevante (150 miliardi) della spesa imputata al 1995 è priva di ogni indicazione di copertura; per i residui 85,4 miliardi invece, che costituiscono la terza rata degli arretrati ai sottufficiali della guardia di finanza, in sede di conversione è stata apprestata una copertura effettiva mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1995 contenuta nella legge n. 66/1988.

In secondo luogo, per tutta la spesa a regime — di carattere inderogabile, perché totalmente relativa al trattamento economico del personale — manca una qualsiasi indicazione di copertura a partire dall'esercizio 1995. Si tratta, come già indicato, di una spesa di 570 miliardi l'anno, che può peraltro ritenersi decisamente insufficiente per la presenza di oneri non quantificati e non coperti, come l'indicizzazione delle retribuzioni dei dirigenti civili e militari dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, introdotta dall'art. 2, quinto comma, della legge di conversione.

f) D.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Adeguamento organici e potenziamento infrastrutture ecc. per le forze di polizia).

La legge prevede spese correnti relative ad oneri di personale e spese in conto capitale — per le quali valgono le considerazioni svolte alla precedente lett. a) — derivanti (art. 8) da un programma pluriennale di interventi per la cui attuazione l'amministrazione può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai privati, ovvero stipulare contratti di locazione anche finanziaria; a tal fine sono autorizzati limiti di impegno di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1992 al 1994.

L'onere per i tre esercizi sopraindicati — 100 miliardi nel 1992, 200 nel 1993 e 300 nel 1994 — è a carico degli appositi accantonamenti nel fondo speciale per le spese in conto capitale; per gli esercizi successivi al 1994, l'onere è di 300 miliardi annui dal 1995 al 2006, nonché di 200 e 100 miliardi rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, esse sono relative all'incremento degli organici per complessive 12.507 unità il cui onere è quantificato in 18,2 miliardi nel 1992, 187,3 miliardi nel 1993, 349,9 nel 1994, 439,1 nel 1995 e 447,1 a regime a decorrere dal 1996.

Anche se la progressione della spesa sembra ragionevolmente connessa ai tempi effettivamente necessari per condurre a termine i procedimenti di reclutamento del personale, a partire dal 1995 gli oneri sopra indicati sono coperti soltanto in piccola parte attraverso il blocco del *turn over* stabilito in sede di conversione del decreto-legge sino alla concorrenza della differenza tra l'onere del 1994 e quello a regime (circa 102 miliardi annui, pari a poco più di un quinto dell'onere a regime).

Va infine tenuto conto anche della mancata quantificazione e copertura degli oneri recati da due disposizioni aggiunte in sede di conversione, e cioè l'art. 4-bis che attribuisce al personale della polizia di Stato equiparato ai commissari il trattamento economico del primo dirigente e del dirigente superiore rispettivamente dopo 15 e 25 anni di servizio e il comma 4-bis dell'art. 5 che estende l'assegno di confine anche al personale statale che per motivi di servizio risiede permanentemente in Austria.

3. — Le considerazioni che precedono rendono ancor più evidente il carattere pregiudiziale che, ai fini del giudizio di questa Corte sulla conformità a legge dei menzionati decreti ministeriali, assume la decisione della proposta questione di costituzionalità. I decreti ministeriali, invero, danno luogo a variazioni di bilancio che legittimano l'amministrazione ad assumere obbligazioni anche per anni successivi all'esercizio finanziario 1992, onde la loro «conformità a legge», eventualmente affermata da questa Corte dei conti, consentirebbe l'effettuazione di una spesa (*id est*: potrebbe rendere irretrattabile la decisione di effettuare una spesa) che, per gli anni successivi al 1992, sarebbe priva di attendibile copertura finanziaria: e ciò ancora una volta, inviolazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché non potrebbe ritenersi conforme a legge un provvedimento amministrativo che determinasse, pur con la «mediazione» di un atto legislativo, una violazione dell'ordine costituzionale.

4. — La questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

Invero, le leggi nn. 362 e 468 del 1978 hanno profondamente modificato la disciplina di bilancio, nel senso che il bilancio meramente recettizio è scomparso ed è stato sostituito da una più ampia «decisione di bilancio», che vede a monte un documento di programmazione economico-finanziaria, cui seguono un bilancio («a legislazione vigente») (che riflette gli andamenti inerziali della spesa, da correggere, appunto, con la manovra di bilancio) e una legge finanziaria che è chiamata ad assumere decisioni sostanziali di finanza pubblica, per approdare, quindi, alla approvazione del bilancio annuale e pluriennale a valenza programmatica, che riassume e conclude la decisione di bilancio.

Tale nuova disciplina costituisce applicazione dei precetti e dei vincoli posti al bilancio dello Stato e alla legislazione di spesa dall'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione e sviluppa l'interpretazione che di tali norme è stata data dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 1/1966 che, legittimando le leggi pluriennali di spesa, affermò l'applicazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione anche agli oneri che leggi pluriennali ponessero a carico degli anni successivi al primo bilancio di riferimento.

Vero è che né la sentenza n. 1/1966, né la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale hanno mai richiesto l'indicazione stringente e puntuale dei mezzi finanziari con i quali far fronte agli oneri posti a carico di bilanci non ancora approvati. La stessa Corte, tuttavia, ha sempre ritenuto che i nuovi futuri oneri debbano comunque avere riscontro in impegnative esplicitazioni delle proiezioni pluriennali di finanza pubblica, in documenti programmatici sufficientemente articolati ed analitici, in bilanci pluriennali corredati di una intelaiatura programmatica e previsionale tale da offrire sufficiente e plausibile riscontro alle decisioni di spesa che, operate da leggi pluriennali, sono in grado di «ipotecare» — specie quando si tratta di spese inderogabili o comunque incomprimibili — i bilanci a venire investiti da quelle proiezioni di spesa.

È tale impostazione trova conferma nell'avviso, ancora recentemente espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 384/1991, cit.), per cui «obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli anni successivi è diretto ad indurre il legislatore ordinario a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri»; e tale «giudizio di compatibilità» non può essere eluso da decisioni di spesa che determinano effetti «irretrattabili» su futuri esercizi finanziari, finendo per progressivamente restringere, fino a rendere del tutto marginale, ogni possibilità di rimodulare la spesa negli esercizi a venire, in rapporto alle linee di politica economica perseguite dai futuri Governi.

Ne discende che gli accantonamenti dei fondi speciali, per poter essere configurati, nei riguardi delle leggi di spesa successive all'approvazione della legge finanziaria, quali mezzi effettivi di copertura (come del resto è previsto dagli artt. 11-*bis* e 11-*ter* della legge n. 468/1978, nel testo di cui alla legge n. 362/1988) dovrebbero trovare corrispondenza, a loro volta, in risorse finanziarie che, nel momento in cui vengono attivate le nuove decisioni legislative di spesa, debbono essere certe o almeno ragionevolmente attendibili; e tale corrispondenza sembra dover sussistere non soltanto per il primo anno del triennio cui si riferiscono gli accantonamenti, ma anche per il secondo ed il terzo.

Questa essenziale regola la sezione ritiene desumibile dal contesto dei citati articoli della legge n. 362/1988 modificativa della legge n. 468/1978, nel convincimento che gli stessi siano da considerarsi norme strumentali di attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 384 cit.) e, quindi, in nessun caso e sotto nessun profilo interpretabili in senso contrastante con quel precetto. Di qui, e sia pure nei più elastici limiti di cui s'è detto, il convincimento della sezione che la legge finanziaria sia pur essa soggetta al vincolo di copertura di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, in quanto essa stessa abilitata a prevedere nuovi o maggiori spese o minori entrate.

Senonché, la legge finanziaria 1992 si è adeguata solo in parte all'obbligo costituzionale, prestandovi ossequio solo con riferimento al primo esercizio del triennio, il 1992, e non anche per il 1993 e il 1994, in tal modo rinviando l'effettivo reperimento delle risorse alle leggi finanziarie degli anni a venire. Evenienza, questa, la cui ammissibilità è stata esclusa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 384 con riferimento agli oneri ultratriennali e che, quindi, a più forte ragione deve escludersi nei riguardi degli oneri che si prevedono nel triennio.

Le leggi cui danno esecuzione i decreti ministeriali in esame non contengono, invece, altro «quadro programmatico della spesa» se non il riferimento alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge finanziaria 1992, che indicano voci e ammontare degli accantonamenti iscritti nei due fondi speciali, di parte corrente e di conto capitale. Questi fondi, però, sono, a loro volta, privi di adeguata copertura, poiché la legge finanziaria 1992, relativamente alle proiezioni dei fondi globali per il 1993 e 1994, non adempie alle condizioni necessarie per ritenere soddisfatto l'obbligo costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia pure nei termini «attenuati» in cui dev'essere ragionevolmente configurato tale obbligo con riguardo agli oneri pluriennali di spesa.

Al di là, infatti, dell'assenza di indicazioni — nella legge finanziaria 1992 e negli altri documenti che palesano la decisione di bilancio — quanto a fonti e mezzi che dovrebbero fornire la provvista di spesa, sono gli stessi documenti di bilancio a segnalare che il legislatore si è limitato unicamente a prevedere l'effettuazione della spesa, senza collocare siffatta previsione in un contesto di ragionati equilibri di bilancio, neppure per il triennio al quale si estende la programmazione finanziaria secondo la disciplina delle leggi nn. 468/1978 e 362/1988.

Così, per il 1993, mentre il bilancio pluriennale programmatico (che riflette l'impostazione del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994) reca l'indicazione di un saldo netto da finanziare [*id est*: da finanziare con indebitamento] pari a 102.700 miliardi, il bilancio triennale 1992-1994 (nel quale si riflettono le effettive decisioni di spesa pluriennale assunte dalla legge finanziaria 1992) indica che l'indebitamento raggiungerà, nel 1993, i 152.147 miliardi; per il 1994, poi, il divario si prospetta ancora più ampio, poiché il saldo netto da finanziare auspicato dal bilancio pluriennale programmatico è previsto nella misura di 78.600 miliardi, mentre l'analogo saldo esposto del bilancio triennale 1992-1994 ammonta a 169.328 miliardi.

Tale divaricazione appare del tutto irragionevole, in relazione alla duplice circostanza che essa deriva in larga misura dalla previsione di spese pluriennali e permanenti di carattere inderogabile e incomprimibile (e, quindi, non suscettibili di essere «rimodulate» ad opera delle annuali leggi finanziarie) e che ai conseguenti crescenti squilibri effettivi non fa riscontro l'indicazione, sia pure di larga massima, delle risorse con cui farvi fronte.

L'onere complessivo di ciascuna delle leggi che danno causa ai decreti ministeriali in epigrafe è infatti ripartito, all'interno del triennio 1992-1994, in maniera non già uniforme e costante, ma crescente da un anno all'altro e, anzi, in modo tale che gran parte dell'onere finisce per gravare sugli ultimi due esercizi del bilancio triennale. La graduazione degli oneri nell'arco del triennio rientra, ovviamente, nella discrezionalità del legislatore; ove essa si colleghi ad una ragionevole valutazione dei tempi di attuazione della spesa o dell'intervento. Senonché, in mancanza di qualsiasi attuale indicazione sulle fonti e sui mezzi di copertura di tali oneri, l'effettivo reperimento delle risorse necessarie è *sic et simpliciter* rinviato al momento in cui verranno approvate le leggi finanziarie per gli anni 1993 e 1994. La qual cosa, appunto, non appare consentita dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che richiederebbe quanto meno — come più sopra s'è argomentato — la ragionevole prospettazione di una congruente copertura.

5. — La sezione ritiene che tanto sia sufficiente a ipotizzare la non manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità.

Del tutto irrilevanti, infatti, appaiono le altre argomentazioni avanzate dall'amministrazione.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, la ragionevole prospettazione di copertura è indicata — nel «quomodo» — dalla stessa legge n. 362/1988, nel senso che gli accantonamenti di segno negativo dovrebbero essere sostenuti e supportati da progetti di legge di già presentati alle Camere (art. 11-*bis*, terzo comma, e, insomma, dalla indicazione, pur soltanto allo stato di iniziativa legislativa, di incrementi di entrata o di riduzione di spesa. Invece — e ad aggravare le perplessità sulla sussistenza dei requisiti di ragionevolezza e credibilità nell'indicazione dei mezzi di copertura offerti dalla legge finanziaria 1992 — la natura straordinaria e non ripetibile di buona parte dei mezzi di copertura previsti per il 1992 ha condotto a prevedere, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, accantonamenti negativi nel fondo speciale di parte corrente rispettivamente per 20.950 e 28.426 miliardi, senza che i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere, rinviando così alle manovre di bilancio per il 1993 ed il 1994 non solo l'individuazione dei mezzi per «avvicinare» i saldi a legislazione vigente a quelli programmatici, ma anche l'individuazione dei mezzi di copertura di oltre la metà delle spese iscritte nel fondo speciale di parte corrente.

In ogni caso, la copertura della tabella A appare inscindibile in singole voci, come risulta anche dal prospetto di copertura allegato alla legge finanziaria (della quale costituisce parte integrante), specie in considerazione del carattere di espediente contabile che riveste il collegamento delle spese per le province, i comuni e le comunità montane con un accantonamento di segno negativo. Tali spese, infatti, sono comunque da effettuare, a prescindere dalla realizzazione di entrate o di minori spese a fronte dell'accantonamento stesso.

Quanto alle spese in conto capitale, premesso che la legge finanziaria 1992 non reca alcuna previsione di nuove o maggiori entrate o di minori spese a fronte degli accantonamenti iscritti per dette spese (tabella B allegata alla legge finanziaria 1992), va rilevato che l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non distingue fra spese correnti e spese in conto capitale ai fini dell'obbligo di copertura. In ogni caso, l'evoluzione della spesa in conto capitale è anch'essa legata, nel contesto delle leggi nn. 468/1978 e 362/1988, all'equilibrata evoluzione delle grandezze di bilancio (art. 11, sesto comma, della legge n. 468/1978, nel testo novellato dalla legge n. 362/1988); equilibrata evoluzione che s'è già dimostrato non essere stata posta a fondamento della decisione di bilancio per il 1992.

6. — Quanto alla mancata indicazione, nelle menzionate leggi di spesa, dei mezzi necessari ad assicurare la copertura finanziaria di oneri ricadenti in esercizi finanziari successivi al periodo di vigenza del bilancio triennale, la Corte costituzionale (sent. n. 384/1991, cit.) ha già avuto modo di affermare che, pur dopo le leggi nn. 468/1978 e 362/1988, l'obbligo di indicare i mezzi di copertura si estende a tutto il periodo di durata delle leggi di spesa. Le due leggi appena menzionate danno, infatti, secondo la Corte costituzionale, solo «parziale» attuazione al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nel senso che esse disciplinano la copertura delle leggi pluriennali «limitatamente alla durata [triennale] dei documenti contabili oggetto della disciplina, senza incidere sulle ulteriori modalità di attuazione del precetto costituzionale che restano quelle enunciate dalla giurisprudenza» della Corte costituzionale.

Ritiene la sezione che detti principi siano stati disattesi nelle fattispecie normative in esame, che sono del tutto prive della indicazione dei mezzi per far fronte alla copertura degli oneri che ricadranno negli esercizi successivi al triennio.

Sostiene la ragioneria generale dello Stato che alla mancanza di indicazione di mezzi di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio si potrebbe sopperire, nel rispetto, dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, prevedendo in bilancio, dal quarto anno in poi, quote di spesa pari alle quote di accantonamento di fondo speciale iscritte nell'ultimo anno del bilancio triennale, in quanto corrispondenti all'ammontare degli interventi finanziari portati a regime.

Ma tale ragionamento sembra ammissibile solo per spese che abbiano trovato idonea copertura nell'anno della loro massima esposizione, e sempre che sia ragionevole l'aspettativa di una permanenza di tale copertura anche negli esercizi successivi.

Non è questo, tuttavia, il caso delle leggi pluriennali di cui trattasi, per la determinante ragione che la loro copertura finanziaria appare del tutto idonea proprio nel terzo anno del bilancio triennale, che costituisce per esse il momento della massima esposizione finanziaria.

Di qui la necessità di sospendere la pronuncia sulla legittimità dei decreti di variazione di bilancio che prendono titolo dalle leggi in esame e per esse dalla legge finanziaria e che, nonostante per la quasi totalità appaiono riferiti al solo esercizio 1992, sono in realtà funzionalmente intesi ad avviare meccanismi di spesa crescente nei due successivi esercizi del triennio ed a produrre altresì oneri continuativi negli esercizi successivi al triennio medesimo, per cui sono destinati a realizzare in concreto quelle esposizioni finanziarie sulla cui effettiva copertura si nutrono i dubbi sopra prospettati.

Per i suesposti motivi, la questione di costituzionalità come sopra proposta è, ad avviso della sezione, rilevante e non manifestamente infondata sotto entrambi gli aspetti di cui si compone.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende la pronuncia di controllo sui decreti di variazione di bilancio di cui in epigrafe;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; 9, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; 42, sesto e settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; 1, secondo comma, 5 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11, 14, primo comma, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Ministro del tesoro e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

Depositata in segreteria il 17 ottobre 1992.

Il dirigente superiore direttore della segreteria: (firma illeggibile)

N. 699

*Ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla corte d'appello di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Casti Francesco*

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di acquisire e leggere i verbali degli interrogatori resi innanzi al p.m. dall'imputato in un procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di dichiarazioni rese da altra persona in identica situazione che si avvalga della facoltà di non rispondere - Ricicchio alla sentenza n. 254/1992.

(C.P.P. 1988, artt. 238, primo comma, e 513, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Casti Francesco, in atti generalizzato imputato di falso per soppressione continuato, come in atti.

Casti Francesco venne sorpreso la notte del 21 maggio 1990 mentre tentava di introdursi nei locali della pretura di Decimomannu facendo uso di un mattone per rompere il vetro di una finestra dello stabile ed in detta circostanza venne trovato in possesso di una scatola di fiammiferi che portava con se senza alcun apparente ragionevole motivo.

Per tale fatto il Casti venne tratto in arresto nella flagranza dei reati di tentato danneggiamento aggravato e tentato furto aggravato e nel corso di interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Cagliari lo stesso 21 maggio, secondo quanto precisato all'odierna udienza dal Procuratore Generale, dichiarò di essere nottetempo entrato altre due volte nei locali della predetta pretura dando fuoco e del materiale cartaceo e di avere avuto la medesima intenzione anche nel frangente in cui era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria.

In conseguenza di tali dichiarazioni vennero svolte delle indagini preliminari da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari riguardo alla distruzione di materiale cartaceo, realizzata appiccandovi fuoco, verificatasi nella pretura di Decimomannu in più circostanze a fare data dal 5 novembre 1989, fatti per i quali si procedeva all'epoca contro ignoti.

Il Casti nel frattempo venne tratto a giudizio innanzi al pretore di Cagliari per rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e di tentato furto aggravato ed in quella sede patteggiò la pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (sentenza 2 luglio 1991).

Tratto a giudizio innanzi al tribunale per rispondere di soppressione di atti pubblici commessa nella pretura di Decimomannu con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso tra la notte del 5 novembre 1989 ed il 21 maggio 1990 (artt. 81 c.p.v., 490 e 476 del c.p.) il Casti, giudicato in contumacia, con sentenza in data 20 novembre 1991 venne assolto dagli addebiti per non avere commesso il fatto.

Rilevò il tribunale come mancasse del tutto la prova della commissione dei fatti ad opera dell'imputato e come non potesse, per l'esplicita opposizione della difesa, procedersi alla acquisizione, richiesta dal p.m., del verbale di interrogazione reso dal Casti innanzi al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Cagliari il 21 maggio 1990 nel connesso procedimento per tentato danneggiamento aggravato e tentato furto aggravato, nel quale, secondo quanto oggi esposto dal procuratore generale, sarebbero contenute esplicite ammissioni del Casti circa la commissione dei fatti illeciti di cui al presente procedimento.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ha proposto appello avverso la sentenza ed avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di acquisizione del predetto verbale sostenendo che anche in presenza di opposizione della difesa era consentita, ai sensi dell'art. 513.1 del c.p.p., l'acquisizione di quel verbale.

Il procuratore generale nel corso del presente giudizio di appello ha nuovamente sollecitato l'acquisizione di detto verbale, previa rinnovazione del dibattimento. Il difensore si è opposto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ritiene la Corte che anche dopo le modifiche al c.p.p. intervenute col d.l. 6 giugno 1992, n. 305, non sia consentita nel giudizio l'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi innanzi al p.m. dall'imputato in un procedimento connesso e che, in riferimento alla mancata previsione di una tale possibilità, debba d'ufficio sollevarsi, per la sua rilevanza e non manifesta infondatezza, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 513 del c.p.p. nella parte in cui non consentono l'acquisizione prima e la lettura poi di detti verbali per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Invero l'art. 238 del c.p.p. nella formulazione derivata dal d.l. 6 giugno 1992, n. 305, consente l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale solo se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso.

Inoltre il quarto comma dello stesso articolo, nella sua nuova formulazione, non consente più, come invece in precedenza, la utilizzabilità di prove assunte in altro procedimento penale e diverse da quelle di cui al primo comma, ai fini delle contestazioni ai sensi degli artt. 500.3 e 503 del c.p.p.

D'altro canto l'art. 513 del c.p.p. mentre consente, al primo comma, la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato contumace nel corso dello stesso procedimento, nonché, al secondo comma, la lettura delle dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso nei confronti della quale si sia proceduto separatamente, qualora detta persona si avvalga nel giudizio della facoltà di non rispondere, non prevede invece la possibilità di dare lettura anche delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in un procedimento connesso. Di talché tale lettura deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 514 del c.p.p.

Ritiene la Corte che possa ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento all'interno dello stesso art. 513 del c.p.p. — e dunque una violazione dell'art. 3 della Costituzione — tra l'ipotesi di dichiarazioni rese da altra persona in procedimento connesso (art. 210 del c.p.p.) e delle quali è consentito dare lettura qualora detta persona si avvalga della facoltà di non rispondere e l'ipotesi di dichiarazioni rese dallo stesso imputato in procedimento connesso delle quali non è prevista la possibilità di dare lettura (fuor dalle ipotesi di cui all'art. 238.1 del c.p.p.), lettura che, come detto, conseguentemente deve ritenersi vietata ai sensi degli artt. 238.1 del c.p.p. e 514 del c.p.p.

Irragionevolezza della disparità di trattamento che la Corte costituzionale con la sentenza n. 254/1992 ha rilevato in relazione a dichiarazioni rese da persone imputate di reati connessi sottolineando come «in tutti i casi in cui si è in presenza di procedimenti che — per le relazioni esistenti tra i reati contestati — la legge qualifica connessi o collegati, e quindi potenzialmente soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al *simultaneus processus* non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento delle dichiarazioni rese dagli imputati di detti procedimenti» e che questa Corte ritiene possa valere anche con riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel procedimento connesso che, per ipotesi, abbia avuto una trattazione separata.

Nel caso specifico, in ciò volendosi sottolineare la rilevanza della questione, il Casti rese dichiarazioni confessorie quanto alla imputazione elevatagli nel presente giudizio in un procedimento che ebbe una trattazione separata pur ricorrendo una ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), del c.p.p.

La mancata acquisizione del verbale di interrogatorio contenente tali dichiarazioni incise sulla decisione assolutoria del giudice di primo grado e l'impugnazione è relativa all'acquisibilità del verbale di interrogatorio in questione.

Da ciò risulta evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono l'acquisibilità e la lettura delle dichiarazioni rese dal Casti nel procedimento connesso, dichiarazioni che avrebbero un rilevante peso ai fini del giudizio (vertendo l'appello del p.m. su tale specifico punto) che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;

Solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238.1 e 513.1 del c.p.p. — per violazione dell'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non consentono la acquisizione e quindi la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. nel corso di indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento connesso. Per l'effetto, sospende il giudizio in corso.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 25 giugno 1992.

Il presidente: (firma illeggibile)

92C1184

N. 700

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 ottobre 1992)
dalla corte di appello di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Barberio Olimpia e Quercia Giuseppe*

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità - Mancata riproduzione di tale principio nell'accordo di modificazione del Concordato stipulato nel 1984 - Ritenuta possibile sopravvivenza di detta norma - Conseguente prospettata illegittimità costituzionale della stessa, in relazione al principio, secondo il quale Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1).

(Cost., art. 7).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 258/91 r.g. promossa da Barberio Olimpia, elettivamente domiciliata in Torino, via Monte di Pietà, 12, presso l'avv. Stefano Commodo, che la rappresenta e difende come da procura in atti, appellante, contro Quercia Giuseppe, residente in Torino, ivi elettivamente domiciliato in via Garibaldi, 57, presso l'avv. Giuseppe Iorfida, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, appellato.

PREMESSO IN FATTO

La presente causa ha ad oggetto l'impugnazione del matrimonio c.d. concordatario contratto tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio in Torino il 16 maggio 1976 e trascritto nei registri dello Stato Civile di Torino.

L'azione è stata proposta dal marito ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del cod. civ., assumendo l'attore di avere contratto il matrimonio in uno stato di manifesto errore, determinato dalla ignoranza della sussistenza nella moglie di un malattia di tale gravità da prospettare una convivenza diversa dalla norma e conseguenze ereditarie per i figli (epilessia).

La convenuta si è opposta alla domanda contestandone la fondatezza sotto diversi profili. Il Tribunale di Torino, tuttavia, con la sentenza qui impugnata ha rilevato pregiudizialmente il proprio difetto di giurisdizione, (questione sollevata d'ufficio dal giudice istruttore) «spettando la giurisdizione in via esclusiva al giudice ecclesiastico».

A seguito dell'appello ritualmente proposto dalla Barberio, questa corte è chiamata ad «accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano» (ed a pronunciare conseguentemente nel merito) ovvero a confermare il difetto di giurisdizione ritenuto dai primi giudici.

Dinanzi a questa stessa corte è pendente, peraltro, altra causa (r.g. n. 1744/90) — promossa dal Quercia e volta alla deliberazione in Italia della sentenza del tribunale ecclesiastico regionale piemontese che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato dalle stesse parti errore dell'uomo, causato da dolo circa una qualità della donna convenuta, gravemente perturbativa del consorzio coniugale» (epilessia, can. 1098 C.I.C.) la quale va riunita alla presente per ragioni di connessione (connessione c.d. impropria).

OSSERVA

Si discute in causa se la riserva assoluta di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici nelle cause di invalidità del matrimonio c.d. concordatario, stabilita dall'art. 34, quarto comma, del Concordato lateranense del 1929 («le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato» sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici), trovi tuttora spazio di applicazione nell'attuale ordinamento, nonostante la mancata esplicita affermazione di tale principio nell'accordo di modificazione del Concordato, stipulato:

fra lo Stato italiano e la Santa sede il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 212, ed anzi, nonostante che l'art. 13 del predetto accordo espressamente stabilisca che «le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate».

Orbene, va anzitutto rilevato che questa Corte non condivide la valutazione fatta dal giudice di primo grado, il quale ha individuato nel testo dell'accordo ratificato con legge n. 121/1985 «un dato particolarmente significativo», contenuto nell'art. 8.2, *sub a*), che deporrebbe in senso favorevole alla sopravvivenza della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici (la previsione cioè che il giudice italiano deve accertare, per dichiarare efficaci nella Repubblica italiana le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dal tribunale ecclesiastico, anzitutto che «il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo»).

Trattasi infatti a giudizio della Corte, di argomento assai fragile, dal quale non pare consentito trarre — se non attraverso un'interpretazione alquanto «forzata» del testo legislativo — la conclusione accolta dai primi giudici. Ed analogamente è a dirsi in ordine agli ulteriori elementi che il tribunale ha raccolto dal testo dell'accordo, che appaiono generici e per nulla decisivi.

Ciononostante, osserva il collegio che la questione sopra prospettata mantiene intatta la propria rilevanza sotto il profilo che, seppur il testo dell'accordo di modificazione del Concordato non riproduce la disposizione che prevedeva la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici, nondimeno tale riserva non potrebbe, comunque, ritenersi abrogata, ove si dovesse ritenere che la detta disposizione concordataria assurga al rango di «norma costituzionale»; se, in altre parole, debbasi ritenere che la riserva di giurisdizione sia stata «costituzionalizzata».

È infatti evidente che, in tale ipotesi, il surrichiamato art. 13 dell'accordo non potrebbe riguardare la disposizione in questione.

Osserva, invero, il collegio, in conformità all'orientamento della Corte di cassazione, che in materia di diritti di famiglia o di questione di stato, il diritto italiano non consente al cittadino di sottrarsi, con una convenzione espressa o tacita, al proprio giudice nazionale (cfr. Cass. 5 gennaio 1972, n. 16). In particolare, nei giudizi matrimoniali relativi a coniugi italiani, l'accettazione della giurisdizione straniera da parte del convenuto italiano non costituisce criterio di collegamento idoneo a sottrarre la controversia al giudice italiano, implicando essa sostanzialmente una deroga alla giurisdizione italiana, espressamente vietata dall'art. 2 del c.p.c. In tal caso, infatti, le parti vogliono lo stesso risultato della vietata deroga convenzionale, dando luogo ad un procedimento che sfocia in un impedimento, ai sensi dell'art. 797, n. 6, del c.p.p., alla istituzione dinanzi ad un giudice italiano del giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti (Cass. 18 luglio 1975, n. 2845).

La deroga, pertanto, deve essere prevista espressamente dalla legge.

E sotto tale profilo, va osservato che la Corte costituzionale con la sentenza 2 febbraio 1982, n. 18, nell'affrontare i rapporti tra l'ordinamento italiano e quello canonico, alla stregua di qualsiasi altro ordinamento straniero) con la conseguente applicabilità degli artt. 796 e 797 del c.p.c.), ha affermato che non contrasta con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale la riserva della giurisdizione ai tribunali ecclesiastici in materia di invalidità del matrimonio concordatario.

Si è obiettato tuttavia in dottrina che altro è consentire alle parti di derogare alla giurisdizione italiana in materia di diritti disponibili, altro è rinunciare a giudicare su diritti indisponibili e assegnare alle parti un giudice naturale estraneo all'organizzazione giurisdizionale dello Stato, comprendendosi, peraltro, che altro è riconoscere gli effetti civili del matrimonio religioso ed altro è consentire che un matrimonio sia giudicato nullo soltanto da tribunali estranei alla Repubblica.

Sotto questo profilo, si è anche sostenuto che per far cadere la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici, non sarebbe stata affatto necessaria una norma espressa, attesa la irrinunciabilità da parte dello Stato ad una sua prerogativa sovrana ed inalienabile.

Orbene, l'accordo di Villa Madama ed il Protocollo addizionale — come sopra si è ricordato — hanno abrogato tutte le disposizioni del Concordato del 1929 (tra le quali rientra l'art. 34, quarto comma) non riprodotte nel nuovo testo, e nel contempo, non hanno dettato alcuna norma che, nel riservare espressamente ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulle domande di nullità del matrimonio possa implicare la rinuncia dello Stato a giudicare le stesse.

Questa Corte ritiene plausibile, tuttavia, l'opinione espressa da taluni giudici di merito (tribunale Catania 13 ottobre 1987, tribunale Napoli 22 aprile 1989), secondo cui la riserva assoluta di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici non è stata riprodotta nell'accordo di modificazione del Concordato — l'art. 8, secondo comma, della legge

25 marzo 1985, n. 121, si limita a disciplinare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio — in quanto costituisce «l'effetto di una scelta dello Stato costituzionalmente garantita» (così tribunale Napoli 22 aprile 1989 cit.); in altre parole, detta riserva è stata recepita nella stessa Costituzione.

Ove così debbasi ritenere — nonostante la rilevata irrinunciabilità dello Stato all'esercizio della giurisdizione *in subjecta materia* — non par dubbio al collegio che compete preliminarmente alla Corte costituzionale di verificare se nella Costituzione sia effettivamente contenuta questa limitazione alla sovranità dello Stato.

Deve pertanto questa Corte sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui viene data esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, in relazione all'art. 7, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

La indicata questione di costituzionalità si appalesa, invero, sotto un aspetto, rilevante, atteso che questa Corte, ove fosse riconosciuta la riserva assoluta di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, con esclusione di quella (concorrente) dei tribunali della Repubblica, in materia di invalidità del matrimonio concordatario, dovrebbe declinare la propria giurisdizione (confermando la sentenza impugnata, ancorché con diversa motivazione); sotto altro aspetto, la questione non può neppure ritenersi manifestamente infondata, non apparendo incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

P. Q. M.

Previa la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 1744/90 R.G. pendente dinanzi a questa medesima sezione, fra le stesse parti;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale delineata in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 13 marzo 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C1185

N. 701

Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Barsi Carlo Antonio

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma); e art. 27, terzo comma].

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale a carico di Barsi Carlo Antonio imputato del reato di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474, perché, quale presidente della Cartiera Toscana s.p.a. gestiva un deposito di olii minerali di capacità pari a mc 56,60 non denunciato ai sensi dell'art. 1 della legge anzidetta, accertato in Villa Basilica il 21 febbraio 1991, osserva quanto segue.

La norma incriminatrice in esame prevede la sanzione della «multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito... ed in ogni caso non inferiore a L. 900.000» (art. 13 della legge n. 474/1957); nella specie è applicabile la multa da L. 481.297.874 a L. 2.406.489.370.

Trattasi, dunque, di pena pecuniaria proporzionale, la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di eccezione («la legge determina i casi...»), dall'art. 27 del c.p.

Detta norma, d'altra parte, prevede che «le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo».

Invero l'applicabilità alle pene pecuniarie proporzionali di un limite massimo appare idonea a determinare una irragionevole sproporzione tra pena ed entità del fatto reato in esame, così da travolgere radicalmente la finalità di rieducazione assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e per il cui perseguimento è essenziale che il reo senta la congruità della sanzione inflittagli.

Detto principio costituzionale concerne l'intero sistema sanzionatorio, e non solo la fase dell'esecuzione, cosicché criterio primario della determinazione legislativa della pena edittale è quello della proporzionalità della pena al disvalore del fatto illecito; criterio che nello Stato di diritto rappresenta il limite logico del potere punitivo (Corte costituzionale 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313).

Oltre un certo limite la pena pecuniaria si dissolve in mera obbligazione ad adempimento sostanzialmente impossibile.

Interpretato il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in senso «materiale» e non più soltanto secondo una concezione paritario formale, è condotta una lettera coordinata di detta norma con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, va riconosciuta la «costituzionalizzazione» degli artt. 132 e 133 del c.p. (così Corte costituzionale n. 50/1980) ed affermata la legittimità di una pena proporzionale senza limite massimo, perché il riferimento di detta pena al solo «danno obiettivo» — *rectius* «pericolo» —, esclude dalla considerazione del giudice i criteri finalistici ed ogni altro indice relativo al disvalore soggettivo del fatto ed alla personalità del suo autore.

La questione prospettata si colloca in un ambito diverso da quello recentemente esaminato da Corte costituzionale ordinanza n. 285 del 4-17 giugno 1992.

Né risulta soddisfacente, a fronte della successiva elaborazione dell'alta Corte, la sentenza 5-8 luglio 1971, n. 167, relativa all'art. 27 della Costituzione.

Sotto un diverso profilo l'inapplicabilità alla pena pecuniaria proporzionale di un limite massimo appare confliggere con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La fattispecie incriminatrice, rapportando la sanzione esclusivamente all'unità di misura della gravità «oggettiva» del fatto, delega in pratica la valutazione della gravità del fatto, al fatto medesimo; limita il giudizio al «particolare», precludendosi qualsiasi possibilità di un giudizio in astratto sul fatto nella sua interezza.

Il rispetto della legalità è solo apparente.

La determinazione della pena da parte del legislatore è meramente indiretta, in quanto passa attraverso un meccanismo, che è il solo vero oggetto della predeterminazione legislativa.

Tale tecnica consente, priva com'è di qualsiasi limite massimo, di seguire i diversi gradi di entità del fatto, fino all'infinito, suscitando con ciò non poche perplessità essendo proprio del principio di legalità imporre limiti che ne garantiscono la sostanziale attuazione.

L'eccezione di costituzionalità illustrata è rilevante nel presente giudizio dato che, all'esito del processo, il giudicante è chiamato ad applicare la norma citata anche sotto l'aspetto sanzionatorio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474 e 27 del c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché notificata all'imputato, al difensore e comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura.

Lucca, addì 18 giugno 1992

Il pretore: TURCO

N. 702

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Lucca
nel procedimento penale a carico di Bocci Fabrizio*

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma), e art. 27, terzo comma].

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale a carico di Bocci Fabrizio imputato del reato di cui agli artt. 1 e 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474, perché, quale amministratore unico della cartiera So.Car.pi. s.r.l., esercitava un deposito di olii minerali, per uso privato, avente capacità superiore a mc 10 senza averne fatto preventiva denuncia all'Ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione competente per territorio, in Botticino Villa Basilica fino al 29 maggio 1991, a partire dal 14 dicembre 1983, osserva quanto segue.

La norma incriminatrice in esame prevede la sanzione della «multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito... ed in ogni caso non inferiore a L. 900.000» (art. 13 della legge n. 474/1957); nella specie è applicabile la multa da L. 6.096.350.640 a L. 30.502.822.240.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1992).

92C1187

N. 703

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal pretore di Lucca
nel procedimento penale a carico di Giulianelli Giuliano ed altro*

Imposta di fabbricazione - Deposito di olii minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Previsione, nel caso, di una «pena pecuniaria proporzionale» caratterizzata dall'essere indeterminata nel massimo, come consentito da norma del codice penale anch'essa perciò coinvolta nella impugnativa - Irragionevole sproporzione tra la pena e la entità del reato in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Determinazione della pena solo apparente in violazione del principio di stretta legalità.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 1 e 13; c.p., art. 27).

[Cost., artt. 3 e 27, secondo comma (*recte*: 25, secondo comma), e art. 27, terzo comma].

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale a carico di Giulianelli Giuliano e Giulianelli Adolfo Tommaso imputati, nella loro rispettiva qualità di legali rappresentanti della «Cartiera Fabbriche di vallico» s.n.c. del reato di cui agli artt. 1 e 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474, perché, gestivano un deposito di olii minerali superiore a mc 10 senza averlo preventivamente denunciato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, accertato in Villa Basilica il 14 febbraio 1991, osserva quanto segue:

La norma incriminatrice in esame prevede la sanzione della «multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito... ed in ogni caso non inferiore a L. 900.000» (art. 13 della legge n. 474/1957); nella specie è applicabile all'imputato Giulianelli Giuliano (l'imputato Giulianelli Adolfo è deceduto) la multa da L. 2.134.567.070 a L. 10.672.835.350.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 701/1992).

92C1188

N. 704

Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Papini Piero

Processo penale - Dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria - Deposizione difforme a dibattimento - Contestazione del p.m. - Non acquisibilità, come elemento di prova, delle prime dichiarazioni - Lamentata limitazione della funzione giurisdizionale, della tutela di diritti costituzionalmente garantiti e del diritto di azione - Impossibilità per il giudice di esercitare il proprio libero convincimento - Disparità di trattamento per situazioni simili.

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 101).

IL PRETORE

Nel procedimento penale a carico di Papini Piero sub r.g. 750/91 (r.g.n.r. 1489/89).

Esaminati gli atti del fascicolo del dibattimento e le risultanze dibattimentali; considerato che quanto dichiarato in dibattimento dal teste Nannizzi è risultato, a seguito delle contestazioni del p.m., radicalmente difforme dal contenuto delle precedenti dichiarazioni rese dal medesimo alla polizia giudiziaria.

Ritenute inattendibili le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste ai sensi degli artt. 500, terzo comma, seconda parte, del c.p.p. e 207 del c.p.p.

Considerato che l'art. 500, terzo comma, prima parte, del c.p.p. non consente di valutare come elemento di prova le dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria (non sul luogo, né nell'immediatezza del fatto; con la sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 24, la Corte costituzionale ha preso atto che il termine «testimone» ha un significato non restrittivo e formale, bensì generico ed atecnico, di «persona che può riferire circostanze utili».

Considerato che tali dichiarazioni riguardano fatti il cui accertamento è assolutamente decisivo nel processo.

Ritenuto che la disciplina prevista dall'art. 500, terzo comma, del c.p.p. si risolve in un'ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela di diritti costituzionalmente garantiti per i seguenti motivi.

L'art. 500, terzo comma, del c.p.p., nel non consentire l'utilizzazione come elemento di prova delle dichiarazioni rese dal teste al p.m. o alla polizia giudiziaria, comporta una compressione del principio del libero convincimento del giudice suscettibile di stravolgere i risultati del processo, e può condurre al realizzarsi di palesi ed aberranti divergenze tra verità formale e verità materiale.

Anche se l'assoluta coincidenza tra queste due verità non sempre è possibile, è certo compito del legislatore regolamentare l'attività di acquisizione degli elementi di conoscenza giudiziale in modo da consentire che tale corrispondenza si verifichi, così da rendere operanti le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione) del diritto di azione (art. 24 della Costituzione) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, in relazione al principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione).

Più in particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova in esame introduce limitazioni di entità tale da incidere sulla reale efficacia della legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione e privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale.

D'altra parte, lo stesso legislatore riconosce che non v'è ontologica differenza tra le dichiarazioni di cui all'art. 500, terzo comma, del c.p.p. e quelle rese nelle condizioni di cui all'art. 500, quarto comma, del c.p.p. (acquisibili al fascicolo del dibattimento) posto che vi è un giudizio, quello abbreviato, nel quale entrambe possono essere utilizzate dal giudice.

Invero, una regola fondamentale di giudizio, per essere rivolta al giudice, non può atteggiarsi diversamente a seconda della scelta del rito operata dalle parti, se non provocando una lesione dell'art. 3 della Costituzione nel differenziare nel trattamento situazioni simili. La diversità di rito non muta i fini della giurisdizione penale.

Tale compressione del principio del libero convincimento del giudice appare irragionevole derivando non da violazioni idonee a risolversi in nullità della prova in quanto incidenti sul diritto di difesa, bensì soltanto dai tempi e dai modi di acquisizione.

La norma appare fondarsi su di un formalismo rinunciatario, riduce il giudice ad un ruolo di burocratica indifferenza, impone di pervenire ad un simulacro di sentenza, dovendosi ivi esprimere un convincimento del tutto opposto a quello già motivamente raggiunto; tale sentenza non può nemmeno essere sottoposta a giudizio di revisione a seguito dell'eventuale condanna del teste, non essendo prevista alcuna revisione delle sentenze di assoluzione (né il processo può essere sospeso in attesa del giudizio sulla falsità).

L'eccezione di costituzionalità illustrata è rilevante nel presente processo costituendo le dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria elemento decisivo di conoscenza diretta delle modalità del fatto in contestazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 terzo comma, del c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, secondo comma, del c.p.p.;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al p.m. e sia notificata all'imputato ed al difensore.

Lucca, addì 28 maggio 1992

Il pretore: TURCO

92C1189

N. 705

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1992 dal giudice tutelare della pretura di Cuneo nel procedimento per interruzione volontaria della gravidanza sull'istanza della minore Lombardi Serena

Minori - Richiesta di interruzione volontaria della gravidanza - Arbitrarietà della distinzione tra vita pre-natale e post-natale - Riconoscimento alla donna di un vero diritto all'autodeterminazione nella soppressione di una vita umana - Diritto alla vita del concepito - Violazione.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).

(Cost., art. 2).

IL GIUDICE TUTELARE

Letta la relazione del servizio socio-assistenziale del distretto n. 4 di Borgo S. Dalmazzo, prot. n. 15161 del 6 ottobre 1992 con la quale è stato espresso parere favorevole alla I.V.G. della minore L.S. (compiutamente generalizzata nella detta relazione che, in punto, si richiama);

Ritenuto che la richiesta di I.V.G. è fondata sull'art. 12 della legge n. 194/1978 che, a sua volta, suppone l'art. 4 della stessa legge che ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva;

che tale norma è in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che garantisce i «diritti inviolabili» dell'uomo (qual'è, appunto, il diritto di nascere, apparendo del tutto arbitraria la distinzione, ai fini della identità della persona umana, fra vita pre-natale e post-natale della medesima);

che il detto art. 4 è inoltre contraddetto dalla stessa sentenza Corte costituzionale n. 27/1975 non prevedendo alcuna di quelle «necessarie cautele» richieste dalla Corte «per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione», né prevede uno stato di «grave pericolo» provocato da una «effettiva malattia» (Corte costituzionale n. 26/1981) così da bilanciare il diritto alla vita del concepito con quello alla salute della madre;

che tale norma favorisce, anzi, qualsiasi interesse della gestante, sostanzialmente liberalizzando l'aborto nei primi novanta giorni, così riconoscendo alla donna un vero e proprio diritto all'autodeterminazione nel sopprimere una vita umana che trova, invece, garanzia costituzionale fin dall'atto del concepimento;

che la questione è rilevante perché per provvedere in ordine alla richiesta I.V.G. è necessario applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 della medesima supposti ed inoltre la minore, ritualmente sentita, ha accusato le circostanze previste dall'art. 4 (in particolare, ha manifestato la sua ferma volontà di interrompere la gravidanza per il notevole turbamento che questa le provoca in considerazione dell'incerto avvenire che le si prospetta per la nascita del figlio che non sarebbe benevolmente accolto nella propria famiglia e che ella, priva di reddito, non sarebbe in grado di mantenere);

che, pertanto va sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194/1978 con riferimento all'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della violazione del diritto alla vita del concepito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in relazione all'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della violazione del diritto del concepito alla vita;

Sospende il presente procedimento;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alla minore L.S. (così come identificata nella relazione del servizio s.a. in atti), al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati.

Cuneo, addì 19 ottobre 1992.

Il giudice tutelare: CALABRESE

92C1200

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei; angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via dello Beccherio, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEIA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via Y. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuizi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 20/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Eterna, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BEHTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBRERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monto di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRIINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittorio, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE CALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 20
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanza editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maesiranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof. lo SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milio, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalile, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARCATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 25 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 2 *

L. 9.600